REPERTORIO
DELLE DISPOSIZIONI
CHE HANNO RAPPORTO

COL

RAMO PENALE

EMANATE

Da Maggio 1815 all' anno 1830.

OPERA

DI TOMMASANTONIO PRIMAVERA

VICE-SEGRETARIO DELLA PROCURA GENERALE CRIMINALE DI CHIETI.

Leges sacratissimae, quae constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent.

(L. I. C. de Leg.)

TOMO III.

NAPOL
Da' Tipi di RUBERTO
Strada Toledo n°

18

INTRODUZIONE AL TOMO III.

Nella prefazione dell' opera si è annunziato, che nel presente terzo tomo sarebbero state riunite le materie non regolate dalle leggi penali. Esse sono le seguenti:

1. Le disposizioni penali relative alle dogane.
2. Quelle relative alla navigazione.
3. Quelle concernenti i generi di privativa.
4. Quelle riguardanti la garentia delle materie d' oro e d' argento.
5. Quelle sul contenzioso de' dazj indiretti.
6. Quelle circa la salute pubblica.
7. Quelle contenute nelle leggi sulle acque e foreste, e sulla caccia.
8. Finalmente quelle sulle poste e su' procacci.

Nella stessa prefazione si è pure manifestato, che l' opera sarebbe stata corredata di un distinto indice analitico. Questo abbraccerà quanto si contiene in tutti e tre i tomi, dappoichè molti punti penali, i quali hanno diretto rapporto colla parte 2. e colla parte 4. del Codice, si son dovuti mentovare nel presente volume per non iscinderli dalle materie correlative; e quindi è derivato che essendo uno de' principali nostri scopi di prospettare sotto un punto di vista tutto ciò che si riferisce agli articoli di legge penale e di rito penale, non si poteva completamente ottenere questo fine, se non situando l' in-

dice in parola all' ultimo del lavoro, come distintamente sarà per rilevarsi.

N. 1.

DISPOSIZIONI PENALI RELATIVE A' DAZJ INDIRETTI.

Il Real decreto de' 13 aprile 1826 organizzò definitivamente l' Amministrazione generale de' Dazj Indiretti de' Reali dominj di quà del Faro; ed i rami da essa dipendenti risultano dall' artic. 1. di tal decreto, così concepito:

» Le dogane, la navigazione di commercio per la parte finanziera ed economica, i dazj di consumo nella nostra città di Napoli e suoi casali, i generi di privativa, cioè sali, tabacchi, carte da giuoco, polvere da sparo e nitri ne' nostri dominj di quà del Faro, e la privativa della neve nella nostra città di Napoli e casali saranno sotto una sola amministrazione col titolo di *Direzione generale de' Dazj Indiretti*, la quale sarà sotto la dipendenza del nostro Ministro delle Finanze. »

Incominciando per ciò dalle *Dogane*, menzioneremo nell' ordine sopra espresso quanto concerne nella linea penale ciascuno de' divisati rami; aggiungeremo delle nozioni circa le Officine di garentia per le materie d' oro e d' argento; e chiuderemo il

trattato colla legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' Dazj Indiretti, e con altre disposizioni toccanti la procedura. (1)

Delle Dogane.

§. I. Legge de' 19 di giugno 1826 sull' organizzazione delle dogane de' Reali dominj di quà e di là del Faro.

---

(1) Sembra però necessario di farsi dal principio un' avvertenza emergente dalla circolare de' 30 luglio 1828 del Ministero di Giustizia, la quale sarà in appresso riportata, cioè che delle trasgressioni in materia di dazj indiretti alcune portano unicamente alla confisca ed all' ammenda, ed altre anche a pene afflittive; e che per le prime si procede in linea civile, e per le seconde in linea penale, come eziandio risulta dal Real rescritto de' 5 marzo 1817, riportato alla nota pag. 435 del 2. tomo; per cui non dipartendoci dal nostro assunto, tralasceremo di far preciso motto delle prime trasgressioni, e ci applicheremo ad enunciare le seconde. Per questo motivo, siccome le contravvenzioni ed i contrabbandi dipendenti dal ramo de' dazj di consumo per la città di Napoli e suoi casali sono punibili semplicemente in via civile con ammenda e confisca, così ci asterremo di mentovare le determinazioni del regolamento annesso al Real decreto de' 9 gennajo 1827, che li contempla; e faremo lo stesso per le trasgressioni sulla vendita della neve nella città di Napoli

§. II. Determinazioni contenute nella stessa legge de' 19 di giugno circa le armi, non che nel Real decreto de' 30 novembre 1824 col quale furono approvate le nuove tariffe doganali; e Real decreto de' 6 ottobre 1817 vietante che vengano introdotte ne' Reali dominj armi da fuoco, da punta o da taglio, del pari che palle, bombe, e granate.

§. III. Circolare ministeriale del 1 febbrajo 1828 contenente un Real rescritto degli 11 dell' antecedente gennajo sulla facoltà concessa al Ministero della Polizia generale di spedire i colpevoli abituati a' contrabbandi alla rilegazione nell' isola di Ponza per uno spazio non maggiore di quattro mesi.

§. I.

Gli articoli della legge de' 19 giugno 1826, circa la riscossione de' dritti, stabilisce quanto segue:

» Art. 31. Niun dritto potrà essere riscosso ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro, se non in virtù di una legge, o di un decreto da Noi sanzionato, e legalmente pubblicato.

» Art. 32. La riscossione de' dritti verrà fatta a norma delle tariffe che saranno in vigore nel gior-

---

e suoi casali, prevedute dal regolamento approvato con Real decreto del dì 11 dicembre 1825, giacchè anch' esse sono persequibili unicamente in linea civile.

no del manifesto, o sia della dichiarazione all' ingrosso.

» Art. 33. Tutti coloro che si permetteranno di fare una riscossione di dritti in contravvenzione a' due precedenti articoli, saranno puniti come concussionarj. » (1)

---

(1) Nel regolamento annesso al Real decreto de' 14 maggio 1822 per le formalità da osservarsi nella coltivazione, nella raccolta, e nella esportazione delle foglie di tabacco da' Reali domini di quà del Faro, trovasi stabilito sul proposito quanto segue:

» Art. 25. Rimane espressamente vietato agli agenti de' dazj indiretti di riceversi da' coltivatori o proprietarj de' tabacchi pe' loro accessi, per le verifiche, spedizioni ec. denaro o compenso di qualunque natura; salvo il dritto di esportazione stabilito nella tariffa per le foglie, che saranno straregnate, da riscuotersi per conto del Regio Erario nell' atto della spedizione per l' Estero.

» Contravvenendo essi ad un tal divieto, saranno considerati come rei di estorsione, e come tali saranno tradotti innanzi alle autorità giudiziarie per essere giudicati a norma delle leggi in vigore. »

Nel Real decreto de' 18 maggio 1824 circa la ribollazione a piombo con fili di seta delle mercanzie estere, evvi l' art. 2. §. 2. così concepito:

» Gli agenti de' dazj indiretti incaricati della ribollazione delle mercanzie, i quali esigessero alcuna somma sia per loro diete, sia per qualunque altra causa, saran-

La stessa legge de' 19 giugno 1826, trattando de' bolli, sanziona ciò che segue:

» Art. 178. Il bollo sarà apposto sulla roba e non sul linzo. Tutti i bolli, che si troveranno apposti sul linzo, o sia cimosa, o altre appendici, e non sulla roba, saran considerati come non esistenti, e quindi si darà luogo alle pene prescritte nell'articolo 185.

» Art. 180. Allorchè il bollo di qualunque specie (1) si trovasse falso o soprapposto, oltre alle pe-

---

no considerati come concussionarj, e come tali tradotti alla Corte criminale per essere giudicati. »

Parimenti nel Real decreto de' 3 novembre 1829 per lo stabilimento di una seconda linea doganale, è espresso ciò che segue:

» Art. 37 Gl' impiegati delle dogane allorchè saranno richiesti a rilasciare le *bollette di transito*, *e di passaggio*, si presteranno colla maggior sollecitudine, e si asterranno di richiedere qualunque regalia per lo sollecito e pronto disbrigo. Ogni ritardo, e qualunque prevaricazione provata in questi rincontri sarà punita colla sospensione dall' impiego non minore di tre mesi; ed in caso di circostanze aggravanti, ovvero di recidive, si procederà benanche alla destituzione, oltre i procedimenti criminali e correzionali, a cui potessero dar luogo i falli degl' impiegati. »

(1) Un' altra specie di bollo secondo il Real decreto de' 6 settembre 1825, che stabilisce un metodo uniforme per

ne prescritte nell' art. 185, si darà luogo anche a quelle del codice penale vigente.

» Art. 185. Tutti i colli, le pezze di tessuti e gli altri generi, che dovendo avere il bollo nel modo enunciato negli articoli precedenti, se ne trovassero sforniti, verranno confiscati insieme coi mezzi di trasporto.

» Qualora il mezzo di trasporto fosse un bastimento, in questo caso in vece della confisca del bastimento, sarà riscossa a titolo di multa una somma eguale al decuplo del dazio su' generi sorpresi e caduti in confisca.

» I generi s' intenderanno sforniti di bollo, quando anche vi si trovassero apposti de' bolli falsi, o de' bolli soprapposti in qualunque modo in contravvenzione alle leggi, salvo in questi casi l' azione contro i rei, a' termini degli art. 284 e 285 del codice penale.

» Saranno parimenti confiscati tutti i tessuti che dall' estero s' immettessero tanto per la via di terra, che per la via di mare, forniti di bolli delle nostre dogane, o de' bolli delle fabbriche delle manifatture interne, confiscandosi nel primo caso an-

---

la bollazione e per lo cabotaggio delle interne manifatture del Regno, vien menzionata dagli art. 133 e 137 della legge in parola de' 19 giugno 1826.

che i mezzi di trasporto, e riscuotendosi nel secondo caso, cioè per la via di mare, a titolo di multa, una somma eguale al decuplo del dazio su' generi sorpresi e caduti in confisca. »

Oltre a ciò nella legge in parola de' 19 giugno 1826 trovasi determinato per *disposizioni generali* quanto segue:

» Art. 464. Niuno per effetto della sua carica o rango potrà pretendere esenzioni da ciò che è prescritto nella presente legge, essendo nostra volontà che le disposizioni contenute nella medesima abbiano un' applicazione generale.

» Art. 479. Ogni insulto o maltrattamento fatto agl' impiegati de' dazj indiretti sarà punito con un' ammenda di ducati cinquanta, senza pregiudizio delle pene prescritte dalle leggi comuni contro i delitti o misfatti di simil natura.

» Art. 480. Ogn' impiegato, che si sarà macchiato di delitti, sia nell' esercizio della propria carica, sia come particolare, o che avrà fatto delle ingiurie ed offese contro di qualunque cittadino, verrà soggettato alle pene prescritte dalle leggi indipendentemente dalle punizioni amministrative; salvo il godimento della garentia, a' termini della legge de' 19 di ottobre 1818, e del decreto de' 10 settembre 1823 (v. pag. 342 e 343 del 2. tomo.)

» Art. 481. Gl' individui del servizio attivo de' dazj indiretti, che si faranno colpevoli d' insubor-

dinazione o di mancanze in servizio, verranno puniti cogli arresti, colla degradazione, o colla destituzione dal proprio impiego.

» Art. 482. Gli arresti per le mancanze enunciate nell'articolo precedente non potranno mai eccedere i venti giorni. Se le mancanze siano riputate degne di una pena più forte, o che si tratti di recidive d'individui che abbiano sofferto il maggior grado degli arresti, ne sarà proposta alla direzione generale rispettiva la degradazione o la destituzione, secondo l'importanza de' casi.

» Art. 483. Gli arresti potranno essere pronunziati 1. dal Controloro o Ispettore contro de' brigadieri, delle guardie, e de' marinari, fino a cinque giorni, con darne immediatamente parte a' Direttori; 2. da' Direttori contro de' forieri, de' brigadieri, delle guardie, de' piloti e marinari, fino a dieci giorni.

» Per prolungarsi la detenzione al di là de' dieci giorni sarà necessaria una decisione dell'amministrazione generale pe' dominj di qua del Faro, e del Direttore generale pe' dominj oltre il Faro.

» Art. 484. Ogni guardia, marinaro o sottuffiziale che si sarà allontanato dal posto, che avrà abbandonato una imboscata o una pattuglia, sarà punito con tre mesi di carcere, qualora non abbia portato seco alcun oggetto di abbigliamento, di armamento, o altro qualunque articolo di proprietà del Governo; giacchè in tali casi sarà condannato alle pe-

ne prescritte contro il furto domestico, indipendentemente dalla rifazione del danno. »

§. II.

Nello stabilirsi le nuove tariffe doganali con Real decreto de' 30 novembre 1824 si era già manifestato quanto segue:

» Le armi da fuoco di qualunque specie, le bombe, le granate e le palle, come pure le armi lunghe da punta e da taglio, ancorchè nominate nella presente tariffa, sono proibite all' importazione. Sono eccettuate dal divieto le armi da fuoco, da punta e da taglio, che si trasportano da' viaggiatori per proprio uso.

» Le armi che fanno parte dell' armamento de' legni mercantili, dopo di essere state dichiarate nella loro qualità, specie e numero, resteranno sopra i legni medesimi durante la dimora di questi ultimi ne' porti. » (1)

---

(1) Affinchè si conosca qual sia l' enunciato armamento de' legni mercantili, giova qui riportare l' art. 6 del Real decreto del primo di agosto 1816, così concepito:

» Art. 6. I bastimenti mercantili delle diverse specie per dirsi guarniti in istato navigabile, oltre di dover essere ben attrezzati, e di dover avere un giuoco di vele buone, avranno l' obbligo i proprietarj di fornirli di una

Nell' artic. 198 della legge de' 19 di giugno 1826 si prescrive che non sono ammessi al deposito nella gran dogana di Napoli, e nella dogana di Palermo i generi, la di cui immissione è proibita, come sarebbero le armi, ed altro.

---

vela e di un pennone di gabbia di rispetto, di tre gomene buone, e d' un gherlino di tre ancore ed un ancorotto, e di una tromba, e di provvederli ancora per la loro difesa di due cannoni almeno in tempo di pace, e quattro in tempo di guerra, e di tanti fucili o tromboni, e di tante sciable in buono stato, quanti sono gl' individui dell' equipaggio, dando loro per dotazione trenta tiri almeno per ogni bocca da fuoco. »

Su questo articolo vi è stata una modificazione d' ordine Sovrano, come emerge dalla circolare del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, della data de' 7 ottobre 1828 diretta agl' Intendenti, come segue:

» Ad oggetto di togliere ogni ulteriore impedimento al libero commercio de' legni mercantili di Real bandiera derivante dalla osservanza dell' art. 6 del Real decreto del 1 agosto 1816 sulla navigazione mercantile, S. M. si benignò di ordinare con Real Rescritto de' 26 dello scorso settembre, che si lasciasse ad arbitrio di ogni capitano, o padrone, di armare o non armare il proprio bastimento sul piede di guerra, dispensando nelle attuali circostanze alla relativa prescrizione dell' art. suddetto. »

» E siccome dopo la comunicazione di tali Sovrani ordini tutti i capitani e proprietarj de' legni mercantili ricorsero, che veniva impedito a' detti legni di partire,

Per gli oggetti proibiti all' importazione, nel cui numero cadono le armi, come testè si è detto, l' art. 164 della suddetta legge de' 19 di giugno 1826 commina la confisca, e l' ammenda di ducati cento venti; ma queste pene sono indipendenti da quelle prescritte dal Codice penale, come espressamente trovasi disposto nel Real decreto de' 6 ottobre 1817, così concepito:

» Art. 1. La importazione delle armi da fuoco di qualunque specie, delle bombe, delle granate e delle palle, è vietata in tutta la estensione de' nostri dominj al di là ed al di quà del Faro.

» 2. Rimane parimenti proibita la introduzione delle armi lunghe da punta e da taglio.

» 3. Dalle disposizioni degli articoli precedenti sono eccettuate le armi da fuoco, da punta, e da taglio, che si trasportano da' viaggiatori per proprio uso.

» Le armi che fan parte dell' armamento de' legni mercantili, dopo essere state dichiarate nella

---

perchè non armati sul piede di pace giusta il precitato articolo, così con ministeriale de' 30 dello stesso mese di settembre si prescrisse, che uniformemente alle intenzioni della prelodata M. S. si fosse tolto qualunque ostacolo, in qualunque punto de' Reali Dominj, per parte delle autorità de' porti riguardo ad armamento ed equipaggio sotto il doppio aspetto di pace e di guerra. »

loro qualità, specie e numero, resteranno sopra i legni medesimi durante la loro dimora ne' porti.

» 4. Ne' casi di contravvenzione, ne' dominj al di quà del Faro saranno applicabili le disposizioni della legge del 1. di giugno 1817 (1) riguardante le mercanzie proibite alla importazione; ne' dominj al di là del Faro saranno eseguite le leggi ed i regolamenti ivi in vigore. Queste pene saranno indipendenti da quelle prescritte da' Codici criminali, correzionali o di polizia, nelle quali i contravventori potranno incorrere.

§. III.

La circolare del 1. febbrajo 1828 è così concepita:

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.

Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il signor Ministro della Polizia Generale mi ha comunicato il seguente Real rescritto in data degli 11 dello scorso mese:

» Ho richiamato la Sovrana attenzione sulla classe de' controbandieri, la quale sempre recidiva, non sa desistere dall' abitudine de' controbandi che quasi considera come l' esercizio di un mestiere.

---

(1) Questa legge è stata abolita, e pe' casi di cui trattasi, debbono sostituirsi le disposizioni del suddivisato artic. 164 della nuova legge doganale de' 19 giugno 1826.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente si è degnata accordare al Ministro di mio carico la facoltà di spedire i colpevoli di tal delinquenza alla relegazione nell' Isola di Ponza per uno spazio non maggiore di quattro mesi – Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito – Il Direttore – Antonino Franco. » (1)

N. 2.

Della navigazione.

§. I. Legge di navigazione di commercio de' 25 febbrajo 1826.

§. II. Real decreto del 1. agosto 1816 sulla navigazione mercantile.

§. I.

La legge vigente sulla navigazione di commercio è quella de' 25 febbrajo 1826. Con essa fu abolita la legge de' 30 luglio 1818 insieme a' decreti posteriori risguardanti quest' oggetto.

---

(1) Per effetto del regolamento approvato con Real decreto de' 2 di maggio 1830, le razioni somministrate a' contrabbandieri imbarcati di passaggio per misure di giustizia sopra legni della Real marina, debbono essere rimborsate dal Ministero delle Finanze.

Ecco ora gli articoli della predetta legge de' 25 febbrajo, che fissano sanzioni penali:

» Artic. 23. Tutti coloro che presteranno il loro nome e la loro opera per fare indebitamente riconoscere (1) come bastimento del regno un bastimento straniero, saranno, ad istanza della Dogana, condannati ciascuno ad una ammenda di ducati cinquecento, ed a sei mesi di carcere. Gl' impiegati di qualunque rango, che si renderanno rei dello stesso delitto, saranno, oltre le suddette pene, destituiti dalle loro cariche.

---

(1) Con Real decreto de' 30 settembre 1823 fu disposta la sostituzione di alcuni termini, fra' quali quelli *di atti di riconoscimento*, da farsi nella legge di navigazione emanata nel 1818, come segue:

» Art. 1 Sino a che non saranno formate le nuove leggi di navigazione adottabili per Napoli e per la Sicilia, quella emanata nel 1818 verrà provvisoriamente mantenuta in vigore nell' una e nell' altra parte de' Reali dominj.

» 2. Per ora alle parole *napoletano*, *nazionale*, e *nazionalità*, che s' incontrano nella detta legge, e ne' modelli alla stessa annessi, si sostituiranno quelle di *sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie*, e di *reale bandiera*, da adottarsi secondo che porterà il senso del discorso.

» 3. Il così detto *atto di nazionalità* dovrà chiamarsi da oggi innanzi *atto di riconoscimento.* »

» I Capitani che avranno profittato di un tal atto, oltre all' ammenda ed arresto enunciato di sopra, saranno dichiarati incapaci di comandare alcun bastimento.

» Ed i proprietarj subiranno l' arresto, e la perdita del bastimento, il quale verrà confiscato (1)

» Art. 24. È proibito, sotto le stesse pene prescritte nell' articolo precedente, di dare, vendere, cambiare o prestare l' atto di riconoscimento, o di farne uso per un altro bastimento diverso da quello, al quale fu conceduto.

» Art. 25. Se il bastimento che ha ottenuto l' atto di riconoscimento verrà predato dal nemico, o si sarà perduto, bruciato o venduto, il proprietario sarà obbligato, sotto le medesime pene, di esibire l' atto medesimo alla Commissione marittima dalla quale venne rilasciato, nel termine di tre mesi se

---

(1) Coll' art. 1 del Real decreto de' 17 dicembre 1827 fu dichiarato:

» Qualunque legno acquistato allo straniero da' nostri sudditi, benchè arrivi in uno de' nostri porti di quà o di la del Faro con Real bandiera e con riscontrino, sarà considerato come forastiere, e soggettato come tale alle formalità ed al pagamento de' dazj doganali e di navigazione pel legno stesso e per le merci che avesse a bordo, fino a che non gli sia conceduto, a' termini della legge del dì 25 febbrajo 1826, l' atto di riconoscimento. ».

l'avvenimento sarà accaduto nel Mediterraneo, nel termine di nove mesi se sarà accaduto nell'Oceano al di quà della Linea, ed al termine di un anno se al di là della Linea.

» È eccettuato il solo caso d'impossibilità giustificata.

» 34. La patente non potrà essere cambiata, donata, prestata o venduta per altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduta, sotto le stesse pene enunciate nell'articolo 23 e seguenti per simili contravvenzioni rispetto agli atti di riconoscimento.

» 38. Se un bastimento si perderà, brucerà, sarà preso da' nemici o venduto, il proprietario sarà tenuto, sotto le medesime pene enunciate nell'articolo 23 e seguenti, di esibire la patente alla Commissione marittima dalla quale venne rilasciata, nel termine di tre mesi se l'avvenimento sarà accaduto nel Mediterraneo, di nove mesi se sarà accaduto nell'Oceano al di quà della Linea, e di un anno se al di là della Linea.

» È eccettuato il solo caso d'impossibilità giustificata.

» 40. Non sarà permesso ad alcun capitano o padrone di bastimento di prendere patenti, o inalberare bandiera di altra Potenza, senza di una espressa autorizzazione. In caso di contravvenzione, i legni saranno confiscati, ed i capitani sottoposti alla

multa di ducati mille cinquecento, ed alla pena di due anni di carcere.

» 41. A tutti i proprietarj de' legni, i quali navigheranno coll' atto di riconoscimento e colla patente, sarà rilasciato un riscontrino (in conformità del modello annesso alla legge).

» I riscontrini avranno un numero progressivo, il quale sarà notato sulla patente di navigazione. Essi dovranno essere depositati e restituiti in tutti i casi ne' quali, secondo gli articoli precedenti, debbano depositarsi e restituirsi gli atti di riconoscimento e le patenti, sotto le medesime pene.

» 42. I riscontrini non potranno essere cambiati, donati, prestati, o in altro modo qualunque alienati da' proprietarj che gli hanno ottenuti, sotto le stesse pene pecuniarie e di confisca stabilite in simili casi per gli atti di riconoscimento, e per le patenti. La pena del carcere però sarà di due anni.

» 45. L' esportazione all'estero de' bastimenti mercantili sarà libera ed esente da' dazj doganali.

» 46. In conseguenza dell' articolo precedente potranno i nostri sudditi liberamente vendere all' estero i loro bastimenti, senza che da' nostri Agenti consolari possa farsi alcun ostacolo. La vendita dovrà farsi colla intelligenza de' nostri Agenti consolari, presso i quali dovranno depositarsi tutte le carte di navigazione sotto le pene prescritte nell' articolo 23. »

§. II.

Sembra a proposito di quì riportare anche gli articoli del Real decreto del 1. di agosto 1816 sulla navigazione mercantile, contenenti delle disposizioni relative al ramo penale, e non opposte a posteriori stabilimenti (1). Essi sono quelli che seguono:

---

(1) Il Real decreto de' 28 maggio 1821, che abolì l' ascrizione marittima ne' dominj di qua del Faro, e prescrisse il nuovo sistema da serbarsi relativamente alla parte politica ed amministrativa della navigazione di commercio, sanzionò circa il citato Real decreto del 1 agosto 1816 quanto segue:

» Art. 5. La formazione de' ruoli di equipaggio de' legni mercantili è affidata a' Sindaci comunali, a seconda delle domande de' capitani o padroni de' medesimi legni, ed a' termini del Real decreto del dì 1 agosto 1816 riguardante la navigazione di commercio nella parte relativa al numero di equipaggio ed identità delle persone che debbono comporlo.

» I capitani di porto, oltre la verifica de' ruoli suddetti per la identità delle persone che vi sono ascritte, uniranno a' loro doveri quello della vigilanza sullo stivaggio, caricamento, attrezzi, vele, gomene, ed armi, di cui debbono essere forniti i legni mercantili, a norma del prescritto ne' corrispondenti articoli del precitato decreto del dì 1 di agosto.

» I Consoli e Viceconsoli nell'estero continueranno come al presente a verificare la identità degl' individui ne' ruoli

» Art. 59. Potranno i Capitani, o Padroni in mare di accordo col pilota e nostromo punire coll' arresto ed i ferri i marinari complotisti, poltroni e disubbidienti, e coloro che maltrattano i loro compagni, o che incorrono in altre mancanze, segnando i castighi, che daranno, nel giornale per aversene conto al ritorno, e procedersi al di più che convenga.

» Art. 60. Per quelli che commettono in mare omi-

---

di equipaggio, e quanto altro è all' oggetto medesimo prescritto loro nel succennato decreto del dì 1 di agosto 1816. »

Nel tratto successivo faremo motto di un regolamento emesso sotto la data de' 19 luglio 1821 per l' esecuzione del Real decreto de' 28 maggio anzidetto.

L' art. 87 della menzionata legge de' 25 febbrajo 1826 chiama nella loro piena osservanza gli art. 28, 33, e 47 dell' enunciato decreto del 1 di agosto 1816, i quali non si trascrivono, perchè non contengono sanzioni che dieno luogo ad azione penale.

Inoltre la circolare de' 7 ottobre 1828, diretta agl' Intendenti da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, già riportata al num. 1 del presente tomo, racchiude ordini Sovrani relativi all' esecuzione dell' art. 1 dello stesso decreto del 1 agosto 1816.

Tutto ciò tende a rischiarare l' enunciata proposizione di riferirsi cioè le disposizioni contenute nel Real decreto del 1 agosto 1816 *non opposte a posteriori stabilimenti.*

cidj, furti, o altri delitti capitali, dovranno i Capitani, o Padroni di accordo co' loro piloti e nostromi, e sotto le più rigorose pene, assicurarli con ferri, stabilire l' informazione urgente e necessaria, ed appena giunti in porto consegnarli al Tribunale competente, assieme colla informazione presa sul delitto commesso, rendendo conto di tutto ciò contemporaneamente al Sindaco marittimo (1) del luogo, o, essendo fuori Regno, al Console della nazione, ed in Sicilia a' Capitani de' porti.

» Art. 61. I marinari, ed altre persone dell' equipaggio che saranno indoverosamente maltrattati dal Capitano o Padrone, o cui non venisse fornito il vitto bisognevole e consueto, ne faranno i convenienti ricorsi nel ritorno agl' impiegati dell' ascrizione marittima (2) per venir loro compartita la

---

(1) Secondo il succennato Real decreto de' 28 maggio 1821 alle funzioni de' Sindaci marittimi subentreranno i Sindaci comunali, come rilevasi anche dall' art. 6 della su detta legge de' 25 febbrajo 1826.

(2) In vece degl' impiegati dell' abolita ascrizione marittima, esistono ora le commissioni marittime stabilite colla predetta legge de' 25 febbrajo 1826, come segue:

» Art. 3. Per conseguire il doppio scopo di far prosperare la navigazione, e garantire gl' interessi fiscali, sarà stabilita in Napoli una direzione generale composta da un Retro - Ammiraglio della Real Marina e dal Direttore ge-

dovuta giustizia. Nell' estero per gli oggetti anzidetti s' indirizzeranno a' Consoli o Viceconsoli, ed in Sicilia a' Capitani de' porti. (1)

» Art. 70. Per naufragio simulato o fraudolento si procederà criminalmente contro il Capitano o Padrone, e contro i suoi complici. Lo stesso sarà praticato contro que' Capitani o Padroni, che facessero perdere o arrenare il bastimento di loro comando per una illecita speculazione, che prendessero una falsa direzione, che commettessero qualche furto, o tollerassero che altri lo commettesse a bordo.

---

nerale de' dazj indiretti. Essi potranno delegare pel dettaglio del servizio funzionarj di loro rispettiva dipendenza.

» Il Direttore generale de' dazj indiretti renderà conto delle operazioni al nostro Ministro delle Finanze, siccome il Retro - Ammiraglio lo renderà a quello della Marina.

» Art. 4. Sotto la dipendenza della Direzione generale enunciata nel precedente articolo saranno stabilite nelle Provincie al di quà del Faro dieci commessioni marittime residenti in Napoli, Salerno, Amantea, Pizzo, Gallipoli, Barletta, Manfredonia, Pescara, Giulianova, e Gaeta. Esse saranno composte dal Capitano del porto, e qualora non vi si trovasse, da un uffiziale di Marina, ed in mancanza anche di questo, dal Sindaco comunale, e da un Controloro de' dazj indiretti dipendenti dal Direttore provinciale. »

(1) Nel succennato regolamento de' 19 luglio 1821 trovasi disposto quanto segue :

E finalmente contro que' Capitani o Padroni che dessero luogo alle alterazioni o confisca delle merci imbarcate sul bastimento di loro comando.

» Articolo 79. Insorgendo dispute ne' porti esteri fra' Capitani o Padroni, e gl' individui dell' equipaggio, dovranno tutti rivolgersi a' Consoli o Viceconsoli, da' quali faranno capo egualmente per tutti gli altri affari riguardanti il commercio, dipendendo da essi egualmente per tutte le altre faccende che riguardino disciplina dell' equipaggio, o che abbiano rapporto al credito ed al rispetto dovuto alla bandiera.

» Art. 5. Ogni uomo di mare dovrà essere munito di un foglio di ricognizione in istampa (da rilasciarglisi dal Sindaco comunale a norma del modello annesso al medesimo regolamento), in vigor del quale sarà unicamente riconosciuto come uomo di mare in qualunque parte del Regno, ed anche nell' estero, ed imbarcato a bordo de' legni nazionali, mercantili o da guerra; mentre nel foglio enunciato vengono espressi i connotati risultanti dalle matricole o da' fogli di allistamento.

» Art. 6 Per gli alunni, o sieno *mozzi* dovrà rilasciarsi il foglio di ricognizione senza il divisamento de' connotati, poichè sono gli alunni di età crescente, e solamente quando passano alla classe de' marinari dovrà esser loro stabilito il foglio di ricognizione eguale a' primi; il che non potrà aver luogo per essi prima dell' età di anni sedici compiti. »

» Art. 94. Nessun Padrone o Capitano potrà essere noleggiato col suo bastimento, per servire direttamente o indirettamente presso quelle Potenze colle quali saremo in guerra; e quindi non potrà neppure caricare effetti o merci che appartenessero alle Potenze predette, o provenissero da' luoghi dominati da esse.

» Art. 100. Non sarà accordato asilo a bordo de' bastimenti mercantili ad alcun individuo che procuri sottrarsi alla giustizia del paese, nè a verun marinaro che fugge da altro legno mercantile o forestiere; nè tampoco potrà imbarcarsi alcun passaggiero, se non sia munito di regolare passaporto, e senza che di ciò sia stato fatto notamento nella patente di sanità.

» 101. La massima vigilanza dovrà usarsi ancora per parte de' Capitani o Padroni, onde impedire che qualche marinaro s' imbarchi con nome simulato, per evitare le persecuzioni della giustizia, o per compiere altro criminoso oggetto.

» 102. I Padroni o Capitani che contravvenissero a quanto è prescritto ne' due articoli precedenti, saranno soggetti alla multa di ducati sessanta, e non potranno più padroneggiare o comandare alcun bastimento. Indipendentemente da tali castighi verrà loro inflitta una pena proporzionata all' inconveniente che la loro colpa avrà cagionato. »

N. 3.

De' generi di privativa. (1)

§. I. Real decreto de' 9 aprile 1816 contenente le disposizioni relative a' sali e tabacchi esistenti ad uso dell' equipaggio a bordo de' bastimenti che giungono ne' porti del Regno.

§. II. Determinazione contenuta nella legge de' 13 gennajo 1817 sul Tavoliere di Puglia circa la distribuzione del sale.

§. III. Altra determinazione segnata nel regolamento de' 10 marzo 1817 concernente l'esecuzione del decreto de' 29 gennajo di quell' anno circa i venditori de' generi di privativa, in conformità del Real decreto de' 14 maggio 1810 nella parte che riguarda la vendita del sale, ed anche in conformità della legge de' 19 di ottobre 1810 sulla privativa de' tabacchi.

---

(1) Già alla nota fol. 3. si è assegnata la ragione, per la quale si tralascia ciò che riflette il ramo de' dazj di consumo per la Città di Napoli, e suoi casali.

Ora per quanto sarà possibile, senza scindere le disposizioni contenute in particolari stabilimenti, si tratterà prima del sale, e poi del tabacco; in seguito delle carte da giuoco; ed in ultimo della polvere da sparo, e de' nitri; conchiudendosi collo statuto penale pe' contrabbandi.

§. IV. Real decreto de' 12 ottobre 1817, che vieta la cristallizzazione del sale comune ne'Reali dominj di quà del Faro; e determinazioni contenute nel decreto de' 14 maggio 1810 circa lo stesso genere.

§. V. Real decreto de' 25 novembre 1822 portante il divieto di macinare il sale, e di venderlo al pubblico senza una superiore autorizzazione.

§. VI. Real decreto de' 19 ottobre 1829, che proibisce l' uso delle terre salsificanti ovunque esistenti ne' Reali dominj al di quà del Faro.

§. VII. Real decreto de' 24 marzo 1824 (v. la nota che precede) risguardante la piantagione e la coltivazione del tabacco, e della così detta *erba santa*; e determinazioni analoghe contenute nella legge de' 19 ottobre 1810, e nel regolamento de' 14 maggio 1822.

§. VIII. Circolare ministeriale de' 5 marzo 1828 contenente ordini Sovrani circa i controbandi di tabacco, ed altri generi di privativa a carico de' religiosi mendicanti.

§. IX. Real decreto de' 10 luglio 1826 risguardante la libera fabbricazione delle carte da giuoco.

§. X. Real decreto de' 5 aprile 1819 concernente la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo.

§. XI. Determinazioni contenute ne' Reali decreti de' 24 dicembre 1817 e de' 27 gennajo 1818, da cui rilevasi di essere provvisoriamente applica-

bili pe' controbandi de' generi di privativa le sanzioni dello statuto penale de' 26 gennajo 1810; ed esposizione di questo statuto.

§. I.

Il Real decreto de' 9 aprile 1816 ne' seguenti articoli è così concepito:

» Artic. 1. I capitani e padroni de' bastimenti, che giungeranno ne' nostri porti, saranno tenuti di dichiarare fra le 24 ore dal loro arrivo le quantità di sale e di tabacco, che in forza dell' articolo 2. del decreto de' 19 maggio 1811 sono autorizzati di avere a bordo per uso proprio e di ciascun individuo dell' equipaggio (1).

» 2. Immediatamente dopo una tal dichirazione, essi depositeranno ne' fondaci de' dritti riservati, ed

---

(1) L' art. 2 del citato decreto de' 19 maggio 1811 contenente le disposizioni per impedire il contrabbando de' sali e tabacchi, è così concepito:

» Sarà permesso a' capitani ed a' padroni de' bastimenti di avere a bordo una quantità di sale non eccedente le rotola sei, e di tabacco non al di sopra di rotola due per ciascun marinaro o passaggiero, allorchè i legni pervengono da uno de' porti del Mediterraneo; e rotola dieci di sale, e rotola quattro di tabacco, se pervengono da fuori dello Stretto di Gibilterra. »

in mancanza nelle dogane le dette quantità di sale e di tabacco, per riprendersele nell' atto della partenza.

» 3. Durante la dimora de' detti bastimenti ne' nostri porti, i capitani e gl' individui dell' equipaggio dovranno consumare il sale ed il tabbacco della nostra Amministrazione de' dritti riservati.

» 4. Se le quantità degli enunciati generi, che in forza dell' articolo 2. deggiono depositarsi ne' fondaci de' dritti riservati, o nelle dogane, si troveranno al di là di quelle prescritte dal mentovato decreto de' 19 di maggio 1811, o se in tempo della visita da farsi dopo di essere seguito il deposito, saran rinvenuti de' sali, e de' tabacchi in frode sopra i bastimenti, i contravventori saran puniti a norma delle leggi (1).

§. II.

La legge de' 13 gennajo 1817 sul Tavoliere di Puglia, nel Capitolo VIII. riguardante la distri-

(1) Si noti che le pene da applicarsi pe' contrabbandi de' generi di privativa, ove non sieno particolarmente comminate dagli stabilimenti di questi rami, sono quelle fissate nel decreto de' 26 di gennajo 1810 contenente lo statuto penale pe' contrabbandi tuttora provvisoriamente in vigore, giustachè nel tratto successivo sarà motivato.

buzione del sale, sotto l' articolo 73 stabilisce quanto segue:

» Coloro, che in qualunque minima parte facessero commercio del sale loro dispensato, oltre di essere soggetti alle pene comminate contro i rei di contrabbandi, non saranno mai compresi nelle altre distribuzioni. »

§. III.

L' articolo 16 del regolamento de' 10 marzo 1817 è così espresso:

» Ogni quantità di sale, che sorpassi le rotola cinque, di tabacco che ecceda le tre libbre in boette, di polvere da sparo più di mezzo rotolo, e di fascette di carte da giuoco più di tre, sarà considerata in controbando, allorchè fosse trasportata o conservata senza bollette, non ostante che i detti generi fossero riconosciuti delle Reali manifatture. »

Uniformemente alla disposizione contenuta nel trascritto articolo, il Real decreto de' 14 maggio 1810 prescriveva e prescrive, cira il sale, quanto segue:

» 17. Nessun trasporto di sale eccedente le rotola cinque, ed anche per conto del Goveno, potrà eseguirsi senza essere accompagnato dalla bolletta prescritta da' regolamenti, sotto pena di confisca, ed altre pene determinate dalle leggi esistenti sul contrabbando (1).

(1) Sull' intelligenza di questo articolo evvi una circolare ministeriale de' 10 aprile 1824, come segue.

Similmente la legge de' 19 ottobre 1810, in quanto al tabacco, è nell' articolo 53 così espresso:

» 53. Nessun trasporto di tabacco, sì in foglie che in polvere, anche per conto del Governo, eccedente tre libbre, potrà aver luogo senza accompagnamento di una quietanza con cauzione. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca de' tabacchi, e degli oggetti servienti

---

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia.
Ai Procuratori Generali Criminali.

» Il decreto de' 14 maggio 1810 vieta coll' art. 17 il trasporto di una quantità di sale maggiore di cinque rotola senza le bollette prescritte da' regolamenti.

» Si è creduto che a norma di questo articolo sia permessa la conservazione del sale in quantità minore di cinque rotoli anche quando non sia lo stesso di quello uscito da' Regj Fondaci.

» La Suprema Corte di Giustizia riprovando questo avviso ha nella causa di un tal Giuseppe Tisei adottata la massima, che a norma di quel decreto il permesso di conservar il sale in quantità maggiore di cinque rotoli, non comprenda il sale in contrabbando.

» Nel darne Elleno conoscenza alle rispettive G. Corti Criminali, a' Giudici d' Istruzione, ed a' Giudici di Circondario, baderanno che non abbian luogo degli equivoci sull' intelligenza dell' anzidetto decreto – Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia – Il Marchese Tommasi. «

al trasporto e colle altre pene determinate dalle leggi già esistenti pel contrabbando, e specialmente dallo statuto penale determinato con decreto de' 26 gennajo ultimo. »

§. IV.

Il decreto de' 12 ottobre 1817 è così concepito.

» Vedute le leggi sulle privative emanate ne' diversi tempi in questa parte de' nostri Reali dominj, colle quali si trova espressamente proibito a chicchesìa di confetturare il sale comune, la di cui fabbricazione forma un dritto di privativa;

» Considerando gli abusi che si potrebbero commettere colla congelazione del sale delle acque salse naturali, sotto pretesto di purificar le salamoje, o le acque salate risultanti dalla manipolazione de' sorbetti;

» Considerando che uno de' mezzi di riconoscere il sale in contrabbando sia quello di osservarsene la cristallizzazione, e che nella congelazione delle salamoje o di qualunque acqua salsa si perde questo mezzo di verifica;

» Volendo ovviare a qualunque equivoco che potrebbe nascere ne' casi di ricognizione di contrabbandi circa la cristallizzazione del sale comune;

» Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La cristallizzazione del sale comune dalle acque salse o salate, e delle salamoje di qualunque specie e provenienza, è proibita in tutta la estensione de' nostri dominii di quà del Faro. (1)

» 2. I contravventori saranno sottoposti alle pene prescritte dalle leggi e decreti provvisoriamente in vigore pe' contrabbandi de' generi di privativa.

Su questo proposito è convenevole riportare l'articolo 18 del decreto de' 14 maggio 1810.

---

(1) Nel Consiglio di Stato de' 23 giugno 1827 da S. M. fu risoluto:

» 1. Che fermo rimanendo il divieto dell'uso delle acque di mare per essere un tal uso in opposizione allo stabilimento della privativa del Sale, debba nulladimeno tollerarsi che le popolazioni, le quali abitano ne' Comuni sul lido, usino moderatamente dell'acqua di mare, e che senza bisogno di alcuna licenza l'attingano con vasi di una capacità non maggiore di quattro caraffe napoletane;

» 2. Che un tal uso debba tollerarsi soltanto ne' Comuni situati su le spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l'acqua suddetta nelle campagne, e in altri paesi mediterranei.

» 3. Che nel tollerarsi quest' uso debba praticarsi ogni sorveglianza, perchè non si abusi in pregiudizio de' Reali interessi. »

» 18. La fabbricazione, l' introduzione o la vendita del sale fatte da persone non autorizzate secondo le forme prescritte dal presente decreto daran luogo ad una multa non minore di ducati ducento, oltre la confisca del genere, e degli oggetti, che avranno servito alla vendita, introduzione, e fabbricazione, e le altre pene comminate contro gli autori de' contrabbandi. » (v. il prec. §. III.)

§. V.

» Essendo in opposizione alle leggi sulla privativa del sale di macinare un tal genere con molini e molinelli senza una speciale autorizzazione della generale Amministrazione de' dazj indiretti, fu emesso il Real decreto de' 25 novembre 1822, che prescrive quanto segue:

» Art. 1. È proibito a chicchessia di macinare il sale con molini e molinelli.

» 2. La macinazione del sale con molini o molinelli, e la vendita al pubblico del sale macinato sono permesse soltanto alle persone autorizzate dalla generale Amministrazione de' dazj indiretti, osservandosi però i regolamenti, e le istruzioni all' uopo emanate.

» 3. Chiunque senza una speciale autorizzazione macinasse il sale con molini o molinelli, sia per proprio uso, sia per metterlo in vendita, sarà con-

siderato in contrabbando e punito colle pene e multe prescritte dalle leggi di privativa in vigore.

» 4. Colle disposizioni precedenti vietandosi soltanto la macinazione del sale con molini o molinelli, sarà libero a ciascuno di pestare o polverizzare il sale in qualunque quantità con altri istromenti per le proprie salagioni e per altri proprj usi.

» 5. Il sale pestato o polverizzato per le proprie salagioni, o per gli altri proprj usi, a' termini dell' articolo precedente, non potrà esporsi in vendita sotto le pene e le multe prescritte pe' contrabbandi de' generi di privativa. »

§. VI.

Con Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 del mese di maggio 1827 fu vietato l' uso delle così dette *terre salsificanti di Taranto*, giustachè è espresso nel Real decreto de' 19 ottobre 1829, il quale n'estese la proibizione ad altre *terre salsificanti*, come appresso:

» Art. 1. L' uso delle *terre salsificanti* esistenti in qualunque luogo de' nostri Reali dominj al di quà del Faro, è proibito a contare dalla pubblicazione del presente decreto.

» 2. L' uso di tali terre continuerà a rimanere soggetto, come per lo passato, alle restrizioni relative a' dritti delle privative. »

§. VII.

Il Real decreto de' 24 marzo 1824 è così espresso:

» Pria che si stabilisse la privativa sul tabacco, una tal pianta coltivavasi nella sola Provincia di Lecce, mentre nelle altre Provincie una tal coltura non conoscevasi affatto, o ben poco unicamente per le piante della così detta *erba santa;*

» Considerando che la privativa sul tabacco è in opposizione colla libera coltivazione delle foglie, che assolutamente la distrugge, qualunque sia il rigore delle leggi sulle privative;

» Volendo abilitare i proprietarj delle foglie de' tabacchi esistenti alla vendita delle medesime, e volendo nello stesso tempo che le coltivazioni del tabacco siano regolate in modo da conciliare gl' interessi della privativa con quelli de' proprietarj de' terreni che sono stati sempre addetti alla coltura di una siffatta produzione;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Ne' nostri dominj al di quà del Faro è vietata la piantagione e la coltivazione del tabacco

» 2. Sarà permessa la coltivazione del tabacco nella sola Provincia di Lecce, previa licenza da ac-

cordarsi dalla generale Amministrazione de' dazj indiretti, limitatamente per quelle quantità che si stimeranno necessarie pe' bisogni delle fabbriche. L'anzidetta generale Amministrazione potrà benanche autorizzare, per quelle quantità che bisogneranno alle fabbriche delle privative, la coltivazione dell' *erba santa* nella sola Provincia di Principato citra.

» Art. 3. Le coltivazioni de' tabacchi, che verranno sorprese fuori delle Provincie indicate nell' articolo precedente, saranno considerate in contravvenzione delle leggi delle privative, e quindi saranno applicate le pene che sono in vigore per le piantagioni fraudolenti. Le stesse pene saranno applicabili per le coltivazioni de' tabacchi, che senza il permesso dell' Amministrazione generale de' dazj indiretti si scrovissero nelle Provincie di Lecce, e di Principato citra.

» 4. La generale Amministrazione de' dazj indiretti è autorizzata di acquistare per ora per uso delle fabbriche delle privative tutte le foglie, che ai termini degli ultimi regolamenti (1) sieno ricettibili, e che esistono presso i particolari; ed in prosieguo tutte le foglie della stessa qualità ricettibili,

---

(1) Gli enunciati regolamenti sono quelli de' 6 di novembre 1819, e 14 maggio 1822, e versano sulle formalità per la coltivazione, raccolta, ed esportazione delle foglie di tabacco.

che si raccoglieranno nelle Provincie di Lecce e di Principato citra dalle coltivazioni che ivi verranno permesse. »

Tanto per la conoscenza delle disposizioni relative alle pene per le piantagioni fraudolenti, di cui è parola nell' artic. 3. del trascritto Real decreto de' 24 marzo 1824, quanto per ogni altro schiarimento risguardante questa materia, si soggiungono primieramente i seguenti articoli della legge de' 19 otttobre 1810 sulla privativa de' tabacchi:

» Art. 1. La fabbricazione, la introduzione e la vendita de' tabacchi tanto in polvere che da fumo è esclusivamente riserbata al Governo in tutta la estensione del Regno.

26. I particolari che coltiveranno o vorranno coltivare de' tabacchi, saranno tenuti di farne la dichiarazione a quello de' venditori patentati nel circondario della giustizia di pace, o a qualunque altro agente della regìa che sarà designato a tale effetto. Questa dichiarazione dovrà essere fatta dal 1 di gennajo a tutto aprile, ed enuncierà la situazione e l'estensione approssimativa delle terre destinate a questa coltivazione. La mancanza di tale dichiarazione sarà punita colla confisca de' tabacchi coltivati, e con una multa di grana trenta per ciascuna pianta di tabacco. » (1)

---

(1) Il decreto de' 16 giugno 1814 risguardante le dichiarazioni di piantagioni di tabacco, è così concepito :

» 31. È proibito ad ogni particolare che non fosse coltivatore, di ritenere presso di se de' tabacchi in foglia nell' interno del Regno, ma soltanto ne' depositi posti sotto la vigilanza delle dogane. Qualunque contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca del tabacco, e con una multa non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento. (V. il §. III. del presente n. 3.)

» 34. Ogni particolare convinto di aver fabbricato tabacchi incorrerà nella confisca di tutti gli oggetti inservienti alla fabbricazione de' tabacchi sì in foglia che in polvere, ed in una multa che non potrà essere minore di ducati cinquanta, nè maggiore di dugento, oltre le altre pene stabilite nell' anzidetto decreto (de' 26 gennajo 1810).

» 35. Chiunque venderà tabacco senza essere autorizzato secondo le forme prescritte colla presente legge, incorrerà in una multa che non potrà essere minore di ducati dugento, e nella confisca del tabacco, e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte contro i contrabbandieri, e contravventori. »

» Art. 1 A contare dalla pubblicazione del presente decreto, l' art. 26 della legge de' 19. di ottobre 1810 è il solo che dee aver vigore in materia di dichiarazioni di piantagioni di tabacco. In conseguenza il termine a presentare tali dichiarazioni sarà dal 1 gennajo a tutto aprile di ciascun anno. »

In secondo luogo non è da trasandarsi pe' motivi sopra espressi il regolamento annesso al Real decreto de' 14 maggio 1822 sulle formalità da osservarsi nella coltivazione, nella raccolta, e nella esportazione delle foglie di tabacco da' Reali dominj di quà del Faro. Gli articoli confacenti al caso sono i seguenti:

» Art. 4. Dal dì 1. di gennajo a tutto aprile di ogni anno coloro che vorranno coltivar terreni a tabacco, dovranno farne la dichiarazione a quello fra' deputati invigilatori, nel di cui circondario i terreni sono situati.

» La mancanza di tal dichiarazione sarà punita colla confisca de' tabacchi coltivati, e con una multa di grana trenta per ciascuna pianta di tabacco.

» 21. È proibito ad ogni particolare, che non fosse coltivatore, di tenere presso di se tabacchi in foglia, potendone solamente conservare sotto chiave e custodia di qualche dogana di prima o seconda classe. Qualunque contravvenzione sarà punita colla confisca del genere, e con una multa da dieci a dugento ducati. »

§. VIII.

La circolare de' 5 marzo 1828 è come segue:

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G.

Ai Procuratori Generali Criminali.

» I Religiosi dell' ordine de' mendicanti in caso

di contrabbando di tabacco, o di altri generi di privativa debbono esser sottoposti in forza delle Reali disposizioni vigenti ad una repressione economica, che dovrà essere applicata ai contravventori dai Provinciali dell'ordine.

» Il Ministro degli affari Ecclesiastici mi ha partecipato di aver egli avuta occasione di richiamare sull'oggetto l'attenzione di S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 dicembre ultimo, e che la M. S. ha risoluto di non farsi alcuna alterazione alle disposizioni che sono in vigore per la repressione de' contrabbandi commessi dai Frati (1): e che inoltre ha la M. S. ordinato, che si avverta a tutti i conventi de' mendicanti che da ora innanzi per simili contrabbandi si applicheranno le pene non solo ai contravventori, ma benanche a' Superiori de' conventi dove i medesimi si trovassero dimoranti. Ne rendo le SS. LL. consapevoli, affinchè le autorità giudiziarie badino a non portare ostacoli all'adempimento de' Reali ordini che risguardano la pu-

---

(1) Le pene economiche vigenti, di cui nell'enunciato Real Rescritto è parola, consistono in tre mesi di reclusione ne' Conventi pe' Sacerdoti, e nella espulsione dall'ordine pe' Laici, come trovasi espresso nella circolare del signor Direttore Generale Marchese de Turris del dì 10 febbrajo 1828 inviata a' Direttori de' Dazj Indiretti nelle Provincie.

nizione economica de' Religiosi mendicanti pe' contrabbandi, di cui è fatta parola. Quindi daranno Elleno di questa mia notizia alla G. C. Criminale, presso la quale le SS. LL. esercitano il Ministero Pubblico, non che alle autorità di loro dipendenza. Coi riscontri me ne faranno conoscere l'esecuzione - Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito - Il Direttore - Antonino Franco. »

§. IX.

Il Real decreto de' 10 luglio 1826 è del tenor seguente:

» Veduto il Real decreto de' 13 di ottobre 1821, in virtù del quale essendo stati aboliti tutti i regolamenti, statuti e capitolazioni delle corporazioni di arti e mestieri; fu sciolta ancora la corporazione de' fabbricanti delle carte da giuoco in questa parte de' nostri dominj di quà del Faro;

» Considerando che le carte da giuoco sono comprese fra' generi di privativa dell' Amministrazione generale de' dazj indiretti di questa parte de' nostri dominj;

» Volendo estinguere una tal privativa, ed interamente cambiare il sistema della fabbricazione, rendendola libera, conservando soltanto il corrispondente dazio di bollo, onde rimpiazzare il prodotto che dalla privativa si ritraeva;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. A contare dal dì 1 di gennajo 1827 sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da giuoco, adoperando i fogli a semplici contorni, tanto per le figure, quanto per le cartine, che l' Amministrazione generale de' dazj indiretti farà stampare e mettere in vendita nel modo che sarà stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze. (1)

» 2. I detti fogli prima di esser posti in vendita saranno marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona Reale.

» Il bollo sarà apposto sul *quattro* e sul *fante di danari* pe' giuochi napoletani, de *riversino*, e per quelli detti *del Re*. Pe' giuochi francesi il bol-

(1) La stampa e la vendita de' fogli a contorni da impiegarsi nella formazione delle carte da giuoco furono a' 18 dicembre dello stesso anno 1826 concedute alla signora Claudia Guillaut in regia interessata pel corso di sei anni, cominciando dal 1. gennajo 1827, e terminando a' 31 dicembre 1832.

lo sarà apposto sull' *asse* e sul *fante di cuore.*

» 3. L' Amministrazione de' dazj indiretti percepirà su' detti fogli il solo dritto di bollo nella ragione di grani sei per ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte, indipendentemente dal prezzo materiale de' fogli medesimi che sarà similmente stabilito dal nostro Ministro delle Finanze.

» 4. Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbero commettere in danno della percezione del dritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da giuoco, i fabbricanti, egualmente che i venditori delle medesime, dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti, e patentati dall' Amministrazione generale de' dazj indiretti.

» In conseguenza saranno essi nel dovere di tenere costantemente affisso all' uscio della fabbrica o spaccio di carte la licenza dell' Amministrazione di essere venditore o fabbricante.

» A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche, o anche altrove, quante volte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

» Le patenti saranno loro rilasciate gratuitamente, e senza pagamento di sorte alcuna, salvo il solo dritto del bollo di grani dodici.

» I venditori privilegiati de' generi di privativa, tanto nella Città e Provincia di Napoli, quanto nelle altre Provincie di quà del Faro, saranno di

dritto facoltati alla vendita delle carte da giuoco senza bisogno di altro permesso.

» 5. I fabbricanti patentati apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun giuoco, in modo che possa riconoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giuochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno, saranno considerati in contrabbando.

» 6. I fabbricanti, egualmente che i venditori patentati, potranno vendere le carte da giuoco a que' prezzi che loro torna più a grado; salvo ciò che sarà stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per le carte che saranno fabbricate sotto la immediata dipendenza dell'Amministrazione generale de' dazj indiretti.

» 7. I venditori patentati, al pari di ogni altro privato, possono liberamente acquistare le carte da giuoco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall'Amministrazione generale de' dazj indiretti.

» 8. Le contravvenzioni saranno considerate e trattate come quelle di tutti gli altri stabilimenti de' dritti riservati.

» I detentori di falsi fogli a contorni, i venditori o fabbricanti di carte da giuoco formati con detti fogli falsi, saranno condannati ad una multa di ducati ducento, oltre alla perdita de' fogli e delle carte, ed indipendentemente dalle altre pene generali prescritte dalle leggi contro i falsificatori.

» Tutti coloro che contraffacessero, alterassero o falsificassero il bollo dell' Amministrazione su' fogli a contorni, oltre alle pene generali stabilite pe' falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati trecento.

» I fabbricatori, o venditori privilegiati delle carte da giuoco, che incorreranno in alcuna delle dette contravvenzioni, oltre le pene di sopra espresse, saranno privati della patente, e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione o vendita delle carte da giuoco.

» I particolari, che si troveranno di aver carte da giuoco formate co' fogli a contorni, su' quali sarà riconosciuta la falsità o della stampa o del bollo, o simultaneamente dell' una e dell' altro, saranno condannati alla multa di carlini venti per ogni mazzo di carte.

» 9 Gl' impiegati de' dazj indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da giuoco, per verificare le contravvenzioni e le frodi che si possono commettere in danno della Real tesoreria. » (1)

---

(1) Il decreto preesistente sul procedimento pe' delitti di fabbricazione delle carte da giuoco in contrabbando porta la data de' 9 aprile 1812, ed è così concepito ne' seguenti articoli:

§. X.

Il Real decreto de' 5 aprile 1819 dispone quanto segue:

Sulla fabbricazione del nitro.

» Art. 4. Chiunque fabbricasse nitro senza di un contratto di appalto fatto coll' Amministrazione generale, incorrerà nella confiscazione de' generi, e degli utensilj, nella multa di ducati cento venti, e nel primo grado di prigionia.

» 11. I partitarj saranno tenuti di trasportare nelle fabbriche dell' amministrazione tutto il nitro che estraggono, sebbene la quantità fosse maggiore di quella convenuta ne' contratti di appalto.

» Chiunque si arbitrasse disporne altrimenti, con venderlo, cambiarlo ec., verrà tradotto in giudizio,

---

» Art. 1. La fabbricazione e la vendita delle carte da giuoco essendo nelle attribuzioni della nostra amministrazione de' dritti riservati, il procedimento per gli arresti delle frodi e per le sorprese della loro fabbricazione in contrabbando sarà conforme a quel che si pratica attualmente per gli oggetti di privativa.

» Art. 2. Le disposizioni contenute nella legge de' 24 di febbrajo 1809, in quella de' 19 d' ottobre 1810, e nel decreto de' 26 di gennajo 1810 saranno applicabili anche a' contrabbandi delle carte da giuoco. »

ed incorrerà nella pena del primo grado di prigionia ed in una multa corrispondente al quadruplo del valore del genere venduto, cambiato ec., calcolato al prezzo di tariffa.

Sulla fabbricazione della polvere.

» 15. Le pene stabilite nell' artic. 4. contro di coloro che fabbricassero nitro senza di un contratto coll' Amministrazione, saranno applicabili a' fabbricatori di polvere in contrabbando.

Sulla circolazione e vendita delle polveri, e de' nitri.

» 44. Ogni quantità di polvere da sparo maggiore di mezzo rotolo, e di nitro maggiore di un rotolo conservata, e trasportata senza bolletta, ancorchè fabbricata per conto dell' Amministrazione sarà riputata in contrabbando, e soggetta a confiscazione insieme co' mezzi di trasporto, se ve ne sieno, oltre alla multa di ducati centoventi e la pena del primo grado di prigionia contro colui che la conserva o la trasporta.

» 48. Le leggi ed i regolamenti in vigore circa il divieto d' importarsi ed esportarsi gli altri generi di privativa, quando queste operazioni non si facciano per conto dell' Amministrazione generale saranno applicabili alle polveri ed a' nitri.

» 49. I capitani de' bastimenti nazionali o stranieri che giungeranno ne' porti de' nostri dominj di quà del Faro, non potranno avere a bordo una quantità di polvere da sparo fabbricata nell' estero maggiore di quella che corrisponde a dieci tiri per ciascun' arma da fuoco, di cui i legni fossero muniti, se la loro provegnenza sia da' luoghi del Mediterraneo, e di venti tiri, se dall' Oceano.

» 50. I capitani de' bastimenti esteri o nazionali dovranno dichiarare la quantità della polvere, che hanno a bordo, alla dogana fra lo spazio di ventiquattro ore dal loro arrivo, e depositarla ne' magazzini all' uopo stabiliti, a norma de' regolamenti riguardanti la polizia de' porti.

» 51. Se a bordo de' legni sarà trovata una quantità di polvere maggiore di quella prescritta nell' art. 49, o se in seguito della visita da farsi dopo di esser seguito il deposito, sarà rinvenuta su' medesimi della polvere in contravvenzione, i capitani incorreranno nelle pene stabilite in simili casi per gli altri generi di privativa.

» 52. Le polveri depositate da capitani de' legni stranieri saranno restituite nel momento della loro partenza: quelle depositate da' capitani di bastimenti nazionali, se sono delle fabbriche del Regno, verranno egualmente restituite; ma se sono forastiere, saranno ritenute, pagandosene il valore al prezzo di fabbrica.

» 54. Il salaccio prodotto nelle nitriere sarà consegnato da' partitarj all' Amministrazione generale in una proporzione non minore del sesto colla quantità del nitro grezzo fabbricato nelle stesse officine; salvo un prodotto maggiore che sempre dovrà essere interamente consegnato.

» 55. Per evitare che si mescoli della terra nel salaccio, il peso del medesimo debbe essere quello del salmarino che contiene, in ragione di quattro a tre.

» 56. In caso di consegna al di sotto di tali proporzioni i partitarj pagheranno il salaccio mancante al prezzo a cui si smaltisce il sale da' venditori privilegiati: salve le pene e le ammende stabilite pe' contrabbandi di sali, le quali saranno applicabili a' casi in cui venisse provato che siensi estratti salacci dalle nitriere, e venduti da' partitarj o da' loro artefici.

» 59. Le leggi ed i regolamenti riguardanti la norma di provare e giudicare i contrabbandi e le contravvenzioni per gli altri generi di privativa, e

quella di transigerli e ripartirne i prodotti, saranno interamente applicabili alle contravvenzioni e contrabbandi di nitro, salaccio, e polvere.

§. XI.

» Si è già accennato nella nota del n. 3. §. 1. di questo tomo, che le pene da applicarsi pe' contrabbandi de' generi di privativa, ove non sieno particolarmente comminate dagli stabilimenti di questi rami, son provvisoriamente quelle fissate nel decreto de' 26 di gennajo 1810 contenente lo Statuto penale pe' contrabbandi.

» Si ha dal Real decreto de' 24 dicembre 1817 relativo all' appalto de' generi di privativa nelle Calabrie e nel distretto del fondaco di Moliterno, che in effetti l' enunciato Statuto sia applicabile pe' contrabbandi, giusta l' artic. 5 così concepito:

» Tutti i sali provegnenti dalle Calabrie, che saranno sorpresi nell' interno delle tre Provincie delle Calabrie e nel distretto del fondaco di Moliterno, o in qualunque altra parte de' nostri dominj di quà del Faro, sforniti di bollette, saranno considerati in contrabbando: e qualora si verificasse che gli appaltatori, o i loro agenti vi avessero dato mano, il contrabbando dovrà considerarsi come qualificato; e quindi si dovrà procedere contro di essi appaltatori, o agenti per l' applicazione delle pene prescritte dal decreto de' 26 di gennajo 1810. »

Lo stesso pure rilevasi dal Real decreto de' 27 gennajo 1818 per l' appalto de' generi di privativa nelle Provincie di Lecce, Bari, Foggia, Campobasso, Salerno, e Basilicata, meno il distretto del fondaco di Moliterno. L' artic. 5 di questo decreto è in tutto uniforme a quello testè descritto.

In questa posizione è convenevole di riportare per esteso lo statuto in parola, il quale è come segue:

TITOLO I.

Contrabbando semplice.

» Art. 1. Il contrabbando definito nell' artic. 162 della legge penale (1) è semplice, quante volte non

---

(1) Art. 162 della legge penale de' 20 maggio 1808:

» È reo di contrabbando chi frodi allo Stato i dritti de' dazj o delle dogane nella immessione, o nella esportazione de' generi.

» È parimenti reo di contrabbando chi introduca o esporti generi, de' quali la immessione o la esportazione sia vietata dalle leggi della pubblica amministrazione della guerra. »

Attualmente ne abbiamo una novella definizione nell' art. 7 della legge de' 20 dicembre 1826, così espresso: »

» Incorre nel contrabbando o contravvenzione chiunque sarà trovato in opposizione alle leggi ed a' regolamenti de' dazj indiretti. »

vi concorrano le circostanze espresse nell' articolo 7, che costituiscono il contrabbando qualificato.

» 2. Il contrabbando semplice è punito colle confiscazioni de' generi caduti in contrabbando, e colle multe pecuniarie stabilite nella legge del dì 24 di febbrajo 1809. (1)

» 3. Ne' contrabbandi semplici di generi proibiti e sopratutto di mercanzie inglesi, i contravventori, oltre della confisca e della multa pecuniaria, saranno sottoposti alle pene correzionali stabilite nel nostro decreto del dì 13 di marzo 1806, e nelle nostra legge de' 24 di febbrajo 1809. (2)

---

(1) La legge de' 24 febbrajo 1809 è abolita, come vien manifestato in più luoghi di questo tomo; e ad essa è sostituita quella de' 19 giugno 1826.

(2) Real decreto de' 13 marzo 1806:

» Art. 1. L' introduzione delle mercanzie manifatturate o no, provvenienti da fabbriche, e dal commercio inglese, è proibita tanto per terra, che per mare, in tutta l' estensione del regno di Napoli. Per conseguenza alcun bastimento carico in tutto o in parte di tali mercanzie non potrà per qualsivoglia pretesto entrare ne' porti del regno; alcun carico non potrà essere introdotto per terra sotto le pene determinate negli articoli seguenti.

» 2. Ogni contravvenzione alle disposizioni adottate nel precedente articolo sarà punita, non solamente coll' arresto de' contravventori e colla confisca delle mercanzie, ma benanche con quella de' bastimenti, carri, cavalli,

» 4. I contrabbandi di sale, di qualunque natura essi sieno, saranno considerati come generi specialmente proibiti dalle leggi del Regno, e saranno puniti colle confische, ammende, e pene prescritte contro i medesimi, senza pregiudizio di pene più forti nel caso che le circostanze li rendessero qualificati.

» 5. Il contrabbando semplice, quando un individuo sarà convinto nello stesso processo di averlo commesso più di una volta, oltre delle confiscazioni, e multe ordinate nella citata legge, verrà punito correzionalmente colla prigionia sanzionata nell' artic. 3. del detto decreto del dì 13 di marzo 1806.

» 6. La prigionia sarà di sei mesi, quante volte il contrabbando sia commesso da persona che abbia

---

ed altri oggetti, che avrebbero servito ai trasporti delle mercanzie medesime.

» 3 Oltre le pene stabilite, i deliquenti saranno condannati a pagare il doppio del valore delle mercanzie confiscate, e ad una prigionia non minore di quindici giorni, ne' più lunga di tre mesi.

» 4. Saranno considerati come contravventori, e come tali puniti, tutti i mezzani, commessarj, assicuratori, ed altre persone, che saranno convinte di aver cooperato in qualunque modo all' importazione, o spaccio delle mercanzie proibite coll' art. 1.

» Le pene poi risultanti dalla legge de' 24 di febbrajo 1809 erano quelle della confisca, e della multa.

subito altra volta le condanne stabilite nell' articolo precedente.

TITOLO II.

Contrabbando qualificato.

» 7. È qualificato il contrabbando quante volte sia eseguito con adunamento di persone, e con armi.

» 1. Il contrabbando s' intende eseguito con adunamento di persone, e con armi sempre che vi concorrano tre persone o più, e che tra esse una o più portino armi visibili o nascoste, come fucili, pistole, ed altre armi da fuoco, sciable, spade, pugnali, e simili.

» Non sono riputate armi le mazze, i bastoni, ed i coltelli *a piegatojo*, destinati abitualmente agli usi ordinarj della vita.

» 9. I contrabbandieri con adunamento di persone e con armi ed i loro complici saranno qualificati rei di violenza pubblica, e puniti colle pene stabilite negli articoli 94 e 95 della legge penale, oltre delle confiscazioni e delle multe ordinate dalle leggi in vigore. (1)

---

(1) Legge de' 20 maggio 1808:

» 94. Sono in solido tenuti alle pene dei delitti e dei danni, che intervengono nella collisione colla forza pub-

» 10. Sono complici, e puniti come i contrabbandieri coloro che scientemente han favorito o protetto i colpevoli ne' fatti che han preparato o seguito il contrabbando; ma se essi ignoravano che il contrabbando fosse stato con adunamento di persone e con armi, saranno puniti colle pene correzionali sanzionate sotto il tit. 1 del presente decreto.

» 11. I preposti, e gli agenti delle dogane, di qualunque grado essi sieno, convinti di aver fatto, protetto o favorito il contrabbando, sia semplice, sia qualificato, saranno puniti colla pena della detenzione, o colle altre sanzionate nell' artic. 130 della legge penale, senza pregiudizio delle pene più forti che potranno aver luogo nel caso di complicità nel contrabbando qualificato. (1)

---

blica, tutti coloro che formano parte della banda che l' assale, o che le resiste. Alla pena di ciascuno di questi delitti sarà sempre aggiunto un grado in sopra.

» 95. Dove alcun delitto non intervenga, il solo atto di aggressione e di resistenza sarà punito col primo grado della detta pena de' ferri. »

(1) » Art. 130. Qualunque prevaricazione, o corruzione de' funzionarj, ed impiegati amministrativi ed economici, colla quale siasi sottoposta a prezzo la collazione di una carica, una grazia, o un atto qualunque del loro ministero, sarà punita colla pena del quadruplo, colla destituzione dall' ufizio, e colla dichiarazione della perpetua incapacità di qualsisia carica dello Stato. »

» 12. Le persone incaricate di prestar mano forte agli agenti e preposti delle dogane, che saranno convinte di aver favorito o protetto il contrabbando, sia semplice, sia qualificato, saranno punite colla detenzione, senza pregiudizio delle pene più forti che potranno aver luogo nel caso di complicità nel contrabbando qualificato.

» 13. Tutti i delitti specificati sotto il titolo 2 del presente decreto sono di competenza delle Corti criminali, senza pregiudizio delle competenze delle Corti speciali pe' contrabbandi commessi con adunamento di persone e con armi, e che sono assimiliati alle violenze pubbliche. (1)

---

(1) Il Regolamento approvato con Real decreto de' 18 marzo 1830 sulla privativa del tabacco ne' Reali dominj al di là del Faro, contempla delle circostanze prevedute nel trascritto Statuto penale, come da' seguenti articoli:

» Art. 174. In tutti i contrabbandi e contravvenzioni che portano a confische, sarà sempre aggiunta la pena della prigionia da uno a tre mesi.

» Allorchè un individuo resterà convinto nel tenore del processo verbale di aver commesso reiteratamente il contrabbando, la pena della prigionia sarà aumentata di un altro mese.

» 175. La prigionia suddetta sarà di sei mesi quando un individuo è stato due volte condannato per lo stesso contrabbando, dovendosi pel tratto successivo, indipendentemente dalla condanna che può competergli di drit-

N. 4.

DISPOSIZIONI PENALI RELATIVE ALLA GARENTIA DELLE MATERIE D' ORO, E DI ARGENTO.

L' Amministrazione generale de' Dazj Indiretti ha ingerenza anche sulla garentia delle materie d' oro

---

to, considerare come contrabbandiere di professione, e quindi punire secondo le disposizioni che formano regola sulla materia.

» 176. Coloro che commettono il contrabbando con adunamento di persone e con armi proprie, saranno qualificati rei di violenza pubblica, e puniti secondo le leggi in vigore, oltre alle confische e multe prescritte dal presente regolamento.

» 177. Verranno dichiarati complici e puniti come i contrabbandieri quelli che scientemente hanno favorito o protetto i colpevoli ne' fatti che hanno preceduto o seguito il contrabbando; ma se essi ignoravano lo adunamento di persone e con armi, e non vi ebbero parte, saranno soggetti alla prigionia ordinata cogli articoli 174, e 175, ed a pagare solidalmente co' contrabbandieri le multe competenti.

» 178. Gl' impiegati de' dazj indiretti di qualunque grado essi siano, e le persone incaricate di prestar mano forte a' primi nella sorpresa de' contrabbandi, allorchè son convinti di aver fatto, protetto, o favorito il contrabbando, saranno puniti secondo gli art. 214, e 215 delle leg. p. in vigore, senza pregiudizio delle pene più forti che potranno aver luogo nel caso di complicità nel contrabbando con adunamento di persone e con armi. »

e d' argento. Ne enuncieremo però in questo luogo le disposizioni, che han nesso col ramo penale, senza tralasciare di riferire quanto convenga per la piena intelligenza della cosa. (1)

Su ciò è da premettersi quanto segue:

La legge de' 17 dicembre 1808 portò un sistema fondamentale relativamente alla fabbricazione delle materie di oro e di argento, e stabilì le officine di garantia per le medesime. I successivi decreti e regolamenti hanno semplicemente modificato varie delle disposizioni in essa contenute. Per lo che avremo cura di menzionare sotto i seguenti paragrafi le cennate disposizioni colle modificazioni, cui sono andate soggette.

§ I. Legge de' 17 dicembre 1808 sulla fabbricazione delle materie d' oro e d' argento, e sullo stabilimento delle officine di garantia per le medesime.

§. II. Decreto degli 11 febbrajo 1809 portante alcune modificazioni alla legge de' 17 dicembre 1808 sulla fabbricazione delle materie d' oro e di argento.

---

(1) Siccome in più decreti di data recente, i quali verranno esposti sotto questo numero, trovasi ordinato, che le disposizioni preesistenti, le quali non si oppongano al contenuto di essi, rimangono nel loro pieno vigore; così a far discernere le medesime da quelle modificate, o annullate, si son dovute enunciare anche le trasgressioni, che danno unicamente luogo ad azione civile.

§. III. Decreto de' 10 marzo 1809 sull' esecuzione de' lavori d' argento de' particolari dalla legge del bollo, eccetto il caso che essi sieno messi in commercio dagli orefici.

§. IV. Decreto de' 26 gennajo 1810, con cui si ordinò lo stabilimento delle trafile per tirare le verghe di argento o quelle d' argento indorato, e se ne prescrissero i titoli.

§. V. Decreto de' 12 gennajo 1815 contenente le tariffe de' dritti di garantia e raffineria sulle materie d' oro e d' argento.

§. VI. Real decreto del dì 11 giugno 1816 portante le disposizioni relative all' industria di fondere e raffinare i metalli preziosi per la sola capitale.

§. VII. Real decreto de' 22 settembre 1823 per minorare i dritti che si riscuotono nella Regia Zecca, e nell' officina di garantia allorchè vi si saggiano le verghe, o i lavori d' oro e d' argento.

§. VIII. Real decreto de' 15 dicembre 1823 prescrivente l' uso di un nuovo bollo pe' lavori d' oro e di argento.

§. IX. Real decreto de' 31 dicembre 1823 relativo al bollo, di cui debbono essere munite le manifatture d' oro e d' argento, che dalla provincia di Napoli si spediscono in quelle del Regno.

§. X. Real decreto de' 10 agosto 1824 contenente, tra l' altro, la classificazione di tutti gli oggetti di chincaglieria, ed i dritti per essi rispettivamente

dovuti; e Real decreto de' 3 settembre dello stesso anno 1824 con cui si sottopongono al bollo di garantia i lavori esteri d' oro, e di argento, che non ne fossero muniti.

§. XI. Real decreto de' 30 aprile 1825 risguardante l' industria di fondere ed affinare i metalli preziosi.

§. XII. Real decreto del 1 settembre 1828 portante un ribasso snl dritto di garantia per le sole manifatture de' laccetti d' oro a maglia saldata.

§. XIII. Altro Real decreto della stessa data del 1 settembre 1828, che abolisce le officine di garantia stabilite provvisoriamente nelle provincie de' Reali dominj al di quà del Faro, e ne fissa delle altre ne' capoluoghi di talune delle provincie stesse.

Tutto ciò, oltre le disposizioni risultanti da altri decreti segnati alle note in corrispondenza degli articoli, cui hanno rapporto.

§. I.

La legge de' 17 dicembre 1808 dispose quanto segue:

De' titoli di lavori d' oro e di argento.

» Artic. 1. Dall' epoca della promulgazione della presente legge non potrà lavorarsi in tutta l' estensione del Regno alcun oggetto d' oro e d' argento,

che non contenga una delle diverse quantità di metallo fino, fissato nel seguente articolo.

» 2. Vi saranno tre titoli pe 'lavoro d'oro, e due pe' lavori d' argento, cioe.

ORO.

Il 1. a 917 millesimi di fino, e 83 millesimi di lega, corrispondente a 22 e 24 circa.

Il 2. a 834 millesimi di fino, e 166 millesimi di lega, corrispondente a 20 e 24 circa.

Il 3. a 750 millesimi di fino, e 250 millesimi di lega, corrispondente a 18 e 24 circa (1).

---

(1) Il decreto de' 3 aprile 1809 permise un quarto titolo pe' lavori d' oro, giusta il seguente articolo:

» Art. 1. Oltre de' tre titoli stabiliti dalla legge de' 17 dicembre 1808 pe' lavori d' oro, ne permettiamo un quarto di 667 millesimi di fino, e 333 millesimi di lega, corrispondente a 16 e 24. »

Ed il decreto de' 4 gennajo 1811 permise un quinto titolo pe' lavori d' oro, fino a nuova disposizione, come segue:

» 1 Oltre de' tre titoli stabiliti dalla legge de' 17 dicembre 1808 pe' lavori d' oro, e dell' altro stabilito dal decreto de' 3 aprile 1809 ne permettiamo un quinto di 500 millesimi di fino, e 500 millesimi di lega, corrispondente a 12 e 24. Questo permesso durerà fino a nuova Sovrana disposizione. »

» Il 1. a 917 millesimi di fino, e 83 millesimi di lega, corrispondente a ÷ circa.

» Il 2. a 83 millesimi difino, e 166 millesimi di lega, corrispondenti a 10 e 12 circa.

» 3. Il rimedio, o sia la tolleranza per la lega sarà di tre millesimi pe' lavori d' oro, e di cinque millesimi pe' lavori d' argento. Tutti i titoli intermedj saranno valutati, e bollati al valore del titolo approssimante più basso dell' uno di quei di sopra fissati.

» 4. Potranno i fabbricanti impiegare ne' loro lavori l' oro, e l' argento a norma di uno de' titoli fissati di sopra, qualunque sia il volume, o il genere de' pezzi fabbricati.

De' bolli de' lavori d' oro e d' argento.

5. La garantia de' titoli delle opere d' oro e d' argento verrà assicurata da' bolli, che saranno applicati sopra ciascun lavoro, in seguito de' saggi fatti delle materie nel modo che verrà fissato negli articoli seguenti:

» 6. Sopra ciascun lavoro, sia d' oro, sia d' argento vi saranno tre bolli:

1. Quello del fabbricante.
2. Quello del saggiatore.

3. Quello del titolo della materia impiegata.

» 7. Il bollo del fabbricante conterrà, oltre le iniziali del suo nome e cognome, un emblema scelto a suo piacimento, e che non potrà variare se non per giuste ragioni, e coll' obbligo di manifestarlo formalmente non meno alla municipalità, che all' officina di garantia. Ve lo imprimerà egli stesso prima di presentare la sua manifattura al saggiatore.

» 8. Il bollo del saggiatore conterrà un emblema stabilito dall' Amministrazione della Zecca delle monete, e che conserverà egli stesso, per imprimerlo ne' lavori su de' quali avrà fatto il saggio.

» 9. Il bollo del titolo sarà uniforme in tutto il regno di Napoli (1).

15. I fabbricanti di falsi bolli, e quelli che ne faranno uso, saranno condannati a dieci anni di ferri, e le opere saranno confiscate.

45. Se un privato possessore di un lavoro, che avrà tutti i bolli prescritti dalla legge, sospetterà che il lavoro non contenga il titolo indicato, potrà man-

---

(1) La forma di questo bollo fu rinnovata in forza del Real decreto de' 15 dicembre 1823, che va a menzionarsi. Nel tratto successivo saranno enunciati ancora i decreti su' dritti di garantia pe' lavori d' oro, e d' argento; e sulle officine di garantia. Si tralascia per questo motivo di riportare quanto risulta su tale proposito dalla Legge de' 17 dicembre 1808.

darlo all' Amministrazione della Zecca, che lo farà saggiare colle formalità prescritte pel saggio delle monete. Se questo saggio darà un titolo più basso, il saggiatore sarà condannato per la prima volta ad una pena di duc. 50., per la seconda di duc. 150. –, e la terza volta sarà destituito, ed il proprietario sarà indennizzato.

Delle obbligazioni de' fabbricanti e mercanti de' lavori d' oro e d' argento.

» 48. Gli antichi fabbricanti di lavoro d' oro e d' argento avranno soltanto l' obbligo di far conoscere al sindaco della municipalità i loro nomi e cognomi, la strada ed il numero della loro bottega, ed il loro particolare bollo che vorranno adottare, inciso sopra un pezzo di rame a ciò destinato. La municipalità invigilerà che lo stesso simbolo non sia impiegato da due fabbricanti.

» 49. Chiunque dopo la pubblicazione della presente legge vorrà essere dichiarato maestro di bottega, dovrà presentarsi nell' officina della Zecca, e dovrà ricevere una patente che lo autorizzi ad esercitare in capo la sua professione.

» 50. Tanto il Sindaco per gli antichi fabbricanti, quanto l' Amministrazione della Zecca per gli nuovi, avranno cura di mandarne i registri all' officina di garantia.

» 51. Chiunqne si limita al commercio de' lavori d' oro e d' argento, senza intraprenderne la manifattura, non è tenuto che a farne solamente registrare la sua dichiarazione nella casa centrale della municipalità.

» 52. Tanto i fabbricanti, quanto i commercianti d' oro e d' argento lavorato e non lavorato, fra trenta giorni al più tardi dopo la pubblicazione della presente Legge, dovranno tenere un registro cifrato dal Sindaco, su di cui essi scriveranno la natura, il numero, il peso, ed il titolo delle materie e lavori che essi compreranno e venderanno, colla indicazione de' nomi ed abitazioni di quelli, da cui gli avranno comprati. (1)

53. Essi non potranno comprare che da persone conosciute, o che abbiano la risponsabilità di persone da essi conosciute.

---

(1) Il decreto de' 3 aprile 1809 nell' art. 3 dispone quanto segue :

» Il registro ordinato dall' art. 52 della legge de' 17 dicembre 1808 non è applicabile che a' fabbricanti d' oro e d' argento, ed a coloro che acquistano tali materie da' particolari per rivenderle. Esso non riguarda i mercanti in dettaglio, i quali pel loro commercio comprano dagli orefici de' lavori nuovi che sono stati saggiati e bollati a norma della legge. »

» 54. Essi saranno obbligati a presentare i loro registri alle autorità pubbliche, tutte le volte che loro saranno richiesti.

» 55. Essi consegneranno a' compratori de' bigliettini enunciativi della specie del titolo, del peso, e delle opere, che essi avran loro vendute, colla specificazione delle opere se sono nuove, o vecchie. Questi biglietti preparati, e che saranno somministrati al fabbricante o mercante dall' Amministrane de' dritti riuniti, avranno in tutto il regno lo stesso formolario, che sarà stampato. Il venditore vi scriverà a mano la designazione del lavoro, il suo peso, ed il suo titolo designato con numeri in questa legge stabiliti: vi metterà la data, e la sua firma.

» 56. I contravventori ad una delle disposizioni degli articoli antecedenti saranno condannati per la prima volta ad una pena di ducati 50:-, e la seconda ad una di ducati 100:-: la terza volta la pena sarà di ducati trecento, e sarà loro interdetto di più commerciare in materia d' oro e dargento, sotto pena di confisca di tutti gli oggettti di loro commercio. (1)

---

(1) Coll' art. 11 della legge de' 17 dicembre 1808 fu permesso un bollo provvisorio pe' lavori d' oro e d' argento. Quindi col decreto de, 21 marzo 1811 fu proibita la vendita degli enunciati lavori segnati coll' anzidetto bollo; e coll' arti. 3 fu disposto quanto segue:

» 57. Le disposizioni degli articoli 48, e seguenti sono applicabili a' fabbricanti e marcanti di galloni, tessiture, ricami, e d' altre opere in filo d'oro e d' argento.

» Quelli che venderanno per fino, per le opere di questa natura, oro ed argento falso, incorreranno, oltre della restituzione del prezzo a colui che hanno ingannato, in una pena che sarà di 50 ducati la prima volta, di cento la seconda, e di trecento la terza, colla interdizione d' ogni commercio d' oro e d' argento.

» 59. I giojellieri non saranno tenuti di portare all' officina di garantia le opere montate in pietre fine o false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti, alle quali sono adattati i cristalli; ma saranno obbligati a tenere un registro cifrato, come quello de' mercanti e fabbricanti d' oro e d' argento, ad oggetto di descrivere ogni giorno le compre e vendite che hanno fatte.

» 60. Essi saranno tenuti come i fabbricanti d' oro e d' argento, di consegnare a' compratori un biglietto egualmente somministrato dall' amministrazione de' dritti riuniti, e sul quale essi descriveran-

---

» Chiunque fabbricherà, o venderà lavori d' oro e d' argento segnati col suddetto bollo soppresso (cioè con quello provvisorio, di cui si è fatta parola), o privi di quelli ordinati da' nostri decreti, incorrerà nelle pene stabilite coll' art. 56 della legge de' 17 dicembre 1808. »

no la natura e la forma di ciascun' opera, come il numero e la qualità delle pietre, di cui sarà composta.

» 61. I contravventori a questi due articoli saranno soggetti alle stesse pene de' commercianti d' oro e d' argento.

» 62. È proibito a' giojellieri di mischiare nella stessa opera pietre false e fine, senza dichiararlo a' compratori, sotto pena di restituire a' medesimi il valore che avrebbero avuto le piete, se fossero state fine, e di pagare una pena al fisco di ducati centocinquanta per la prima volta, che sarà tripla la secondo volta: e la terza essi saranno dichiarati incapaci di esercitare l' arte di giojelliere; e gli effetti del loro magazzino saranno confiscati.

» 63. Quando un orefice morrà, il suo bollo sasà rimesso nello spazio di un mese al burò di garantia per essere cancellato.

» Durante questo tempo, l' erede sarà responsabile dell' uso che ne sarà fatto, come se fosse fabbricante in esercizio.

» 64. Se un fabbricante lascia il commercio della sua arte, rimetterà il suo bello all' officina di garantia, per essere rotto avanti di lui. Se egli vorrà allontanarsi più di sei mesi, depositerà il suo bollo nel burò di garantia; ed i suoi giovani potranno in sua assenza presentare in quella officina le opere, per farvi mettere il bollo del fabbricante.

» 65. I mercanti di lavori d' oro e d' argento ambulanti, che girano per le fiere, son tenuti al loro arrivo in una università di presentarsi al Sindaco, o a chi ne farà le veci, e di mostrargli i biglietti de' maestri e mercanti che abbiano lor consegnato i lavori d' oro e d' argento che portano.

» 66. Il Sindaco o chi ne farà le veci, farà esaminare i marchi di questi lavori dalle persone le più intendenti del comune, per assicurarne la legittimità.

» 67. Il Sindaco, o chi ne farà le veci, farà arrestare e rimettere al Tribunale di polizia correzionale il venditore co' suoi lavori, qualora questi non facesse la dichiarazione, o non avesse i biglietti, o le opere non avessero i bolli prescritti nella presente legge; e saranno questi mercanti ambulanti soggetti alle stesse pene degli altri. »

§. II.

Il Decreto degli 11 febbrajo 1809 portò alcune modificazioni alla legge de' 17 dicembre 1808 sulla fabbricazione delle materie d' oro e di argento, giusta i seguenti articoli:

» Artic. 1. Verrà fatta nell' officina della Zecca una tavola comparativa de' pesi decimali con quelli che sono attualmente in uso nel regno, per servire di norma agli orefici ne' saggi de' loro lavori.

» 2. Ne' lavori d'oro e d'argento, che sono di peso minore di mez' oncia, ne' quali per lo più si trovano delle saldature, la tolleranza, o sia il rimedio, sarà di dieci millesimi. Per gli altri resta fissata la tolleranza determinata nell' artic. 3 della legge de' 17 dicembre 1808 su' titoli dell' oro e dell' argento.

» 3. Fino a nuova determinazione rimane soppresso il bollo del titolo delle materie d'oro e d'argento. Resta però conservato il numero indicante il titolo che verrà impresso sotto il bollo del saggiatore.

» 5 Ne' lavori piccolissimi vi sarà impresso il solo bollo del saggiatore col numero indicante il titolo (1).

§. III.

Il decreto de' 10 marzo 1809 esenta dalla legge del bollo i lavori di argento de' particolari, eccetto il caso che essi sieno posti in commercio dagli orefici; autorizzando perciò il banco delle due Sicilie a ricevergli in pegno da' particolari senza bollo, giusta i seguenti articoli:

» Art. 1. I lavori d'argento de' particolari non

(1) Per la stessa ragione assegnata nella nota del paragrafo 1. del presente n. 4, si sono tralasciati gli art. 4 e 6 del decreto degli 11 febbrajo 1809, i quali trattano de' bolli e de' dritti di garantia contemplati da successive disposizioni non uniformi alle prime.

» Art. 1. I lavori d' argento de' particolari non sono soggetti al bollo, se non allorchè saranno posti in commercio da' fabbricanti ed orefici che ne faranno acquisto.

» 2. Il banco delle due Sicilie è autorizzato a ricevere in pegno, senza essere bollati, tutti i lavori d' argento de' particolari già fabbricati assicurandosi però del valore intrinseco contenuto ne' medesimi. » (1)

§. IV.

Con decreto de' 26 gennajo 1810 si ordinò lo stabilimento delle trafile per tirar le verghe d'argento o quelle d' argento indorato, e se ne prescrissero i titoli, come da' seguenti articoli:

» Art. 1. Saranno stabilite nella Zecca o nell' officina di garantia delle trafile per isgrossare e tirare le verghe di argento, o di argento indorato, all' uso delle manifatture di galloni.

» 2. I tiratori di argento, e di argento indorato non potranno più adoperare trafile per isgrossare le verghe di argento e di argento indorato: e sarà lo-

(1) Con decreto del dì 1 ottobre 1812 si ordinò che la disposizione contenuta in quello soprascritto de' 10 di marzo 1809, per la quale sono esenti dal bollo i lavori d' oro e d' argento, che si offrono in pegno al banco delle due Sicilie, fosse applicabile ancora allo stabilimento del monte della pietà eretto nel Comune di Foggia.

ro permesso di far uso solamente delle trafile per tirarle in fili sottili, e di quelle a cilindri per ridurle in lamine dopo che saranno state sgrossate e ridotte al diametro determinato nel seguente articolo alle trafile della Zecca o dell'officina di garantia.

» 3. Il più grande diametro de' fori delle trafile concedute a' tiratori di argento o di argento indorato, non potrà essere maggiore di una linea.

» 4. Vi sarà un solo titolo per le verghe d' argento, e tre per quelle d' argento indorato.

Argento.

1. Le verghe d' argento dovranno contenere 93 millesimi di fino e 10 millesimi di lega.

Argento indorato.

2. Le verghe di argento indorato a quattro fogli dovranno contenere 399 millesimi di argento al titolo sopra stabilito ed 11 millesimi d'oro fino.

3. Le verghe di argento indorato a otto fogli dovranno contenere 979 millesimi di argento come sopra, e 21 millesimi d'oro fino.

4. Le verghe d' argento indorato a dodici fogli dovranno contenere 968 millesimi di argento come sopra, e 18 millesimi d' oro fino.

» 5. Le verghe di argento, che si porteranno alle trafile stabilite nella Zecca, o nell' officina di ga-

rantia, per essere sgrossate e tirate, saranno saggiate precedentemente, e dopo che saranno state tirate verranno bollate in un estremo col n. 1. seguito dalla lettera iniziale G.

» 6. Allorchè le verghe di argento dovranno essere indorate, bisognerà esibire insieme la quantità d' oro corrispondente ad uno de' titoli precedenti. In questo caso saranno prima saggiate le verghe d' argento, e quindi indorate e sgrossate. Il bollo sarà apposto dopo che saranno state tirate in un estremo coi numeri 2. 3. 4. seguiti dalla stessa lettera iniziale G. relativi a' tre titoli fissati.

» 7. Le verghe d' argento, che non si troveranno nel saggio corrispondenti al titolo determinato nell' artic. 4. saranno restituite agli esibitori per essere corrette.

» 8. Sarà permesso di far indorare le verghe d' argento con un numero di fogli d' oro che sia doppio del secondo, o terzo titolo per l' argento indorato. In questo caso le verghe tirate saranno bollate co' segni 33. G. o 44. G.

» 9. I nostri Ministri dell' interno e delle finanze, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati di stabilire una tariffa perciò che dovrà pagarsi tanto pel saggio, quanto per la sgrossatura, e tiratura delle verghe d' argento o d' argento indorato, e per indoratura delle verghe d' argento ad ogni libbra.

» 10. I privati, ed i mercanti gallonari potranno sempre che lo vogliono, far verificare il titolo de' galloni, o de' fili d' argento e di argento indorato dal saggiatore dell' officina di garantia. Il pagamento per questo saggio sarà lo stesso che pe' lavori d' argento e d' oro. »

§. V.

Il decreto de' 12 gennajo 1815 stabilì le tariffe de' dritti di garentia, e raffineria sulle materie d' oro e d' argento, secondo l' articolo che segue:

» Artic. 1. I dritti di garantia, e que' di raffineria sulle materie d' oro e d' argento saranno a contare dal 1 di gennajo 1815 percepiti in tutto il regno, secondo le fissazioni e le regole, che sono determinate dalle annesse tariffe.

Esse sono le seguenti :

Tariffa per burò di garantia.

ORO.

TITOLO.		IMPORTO della libbra.		DAZJ DA ESIGERSI COMPRESO IL DECIMO.						BOLLI DA APPORSI sopra de' lavori.
Carati.	Millesimi.			per ogni libra		per ogni oncia.		per ogni trappeso.		
		D.	G.	D.	G.	D.	G.	D.	G.	
22	916 $\frac{2}{3}$	234	67	7	75	64	6|10	02	2|10	Partenope col n. 1.
20	833 $\frac{1}{3}$	213	34	7	04	58	7|10	02		Detta col n. 2.
18	750	192		6	34	52	9|10	01	8|10	Detta col n. 3.
16	666 $\frac{2}{3}$	170	67	5	64	47		01	6|10	Partenope sola
12	500	128		4	23	35	3|10	01	2|10	Part. colla lettera P.

ARGENTO.

TITOLO.		IMPORTO della libbra.		DAZJ DA ESIGERSI COMPRESO IL DECIMO.				BOLLO DA APPORSI sopra i lavori.
Once.	Millesimi.			per ogni libbra.		per ogni oncia.		
		D.	G.	D.	G.	D.	G.	
11	916 $\frac{2}{3}$	14	96		33		03	Partenope col n. 4.
10	833 $\frac{1}{3}$	13	60		33		02 $^{3}/_{10}$	Partenope col n. 5.

Tariffa per l' officina delle raffinerie.

DESIGNAZIONE delle materie.	DRITTO DA ESIGERSI.			
	per ogni libbra.		per ogni oncia.	
	D.	G.	D.	G.
Argento.		57 5/10		04 8/10
Oro.	9	02		75

§. VI.

Il Real Decreto del dì 11 giugno 1816 portò le disposizioni relative all' industria di fondere e raffinare i metalli preziosi, per la sola Capitale. Eccone gli articoli:

» Artic. 1. L' industria di fondere e raffinare i metalli preziosi è resa libera per ora nella Capitale solamente. Resterà perciò abolito il dritto proibitivo delle fonderie e raffinerie stabilite nel rione del Lavinaro.

» 2. Chiunque vorrà separare e raffinare l' oro e l' argento per industria, e non per proprio uso, a contare dalla data del presente decreto, sarà obbligato a farne dichiarazione tanto alla Municipalità ed all' Intendenza, che ne conserveranno un registro, quanto alla Direzione della Zecca, che ne rilascerà un' autorizzazione, a' termini della legge de' 17 di di dicembre 1808 provvisoriamente in vigore.

» 3. I raffinatori e fonditori autorizzati nelle forme dell' articolo precedente non potranno ricevere per raffinare, fondere o separare, che quelle materie ricche che saranno state precedentemente saggiate e bollate dal saggiatore della regia Zecca.

» Essi saranno tenuti a rilasciare a coloro che porteranno le sudette materie, una ricevuta che indichi il fuso ed il titolo verificati nell' officina della Zecca.

4 » Dovranno conservare un registro cifrato dall' Intendente, sul quale noteranno giorno per giorno e per ordine la natura, il peso, ed il titolo de' metalli preziosi che avranno ricevuto per raffinare; e quelli che restituiranno raffinati.

» La ricevuta prescritta nell' articolo precedente dovrà portare anche il numero di questo registro.

5 » Saranno inoltre obbligati a scolpire i loro nomi senza cifre ed alla distesa sulla superficie più grande delle verghe, che avranno raffinate: e prima di consegnarle a' proprietarj, dovranno presentarle nella officina di garantia, per essere saggiate e marcate, e perchè sia riscosso il dritto imposto a questa industria di grana cinquantadue e mezzo per ogni libbra di argento, grana settantacinque per ogni libbra di oro.

6. » Le verghe raffinate che saranno esibite alla officina di garantia, non saranno liberate che quando non conterranno più di otto millesimi di lega per l' oro, e di dodici millesimi per l' argento. (1)

---

(1) Il Real decreto de' 26 agosto 1822 relativo alla tolleranza della lega nelle verghe di argento raffinate per esser liberate dall' officina di garantia, è così concepito.

» Visto l' art. 6 del nostro decreto degli 11 di giugno 1816 col quale venne ordinato, che le verghe della raffineria d' argento che debbono essere presentate alla garantia,

» Quelle che saranno state riconosciute di giusto titolo dal saggiatore della officina di garantia, saranno passate con un estratto del suo registro indicante il titolo verificato al ricevitore.

Il ricevitore dopo di averne riscosso il dritto, ne prenderà notamento nel suo registro, e le consegnerà al controloro, perchè sieno bollate, moltiplicandone la impressione in modo che una delle grandi superficie di ciascuna verga ne sia coperta interamente.

» I bolli saranno quelli stessi che trovansi fissati nella legge quì sopra citata pe' lavori d' oro, e d' argento fatti nel regno.

» 7. Le spese di saggio ed i dritti saranno pagati alla officina di garantia dal raffinatore, esigendone una bolletta nelle forme prescritte dall' Amministrazione delle monete, per riscuoterli da' proprietarj delle verghe.

---

non si fossero ammesse quando avessero contenuto più di dodici millesimi di lega;

» Considerando che l'esperienza ha dimostrato che obbligandosi i raffinatori a raffinare all' indicato titolo, si assoggettano ad una difficile operazione, e che d' altronde può accordarsi a' medesimi altra piccola tolleranza senza pubblico danno;

» Sulla proposizione ec. ec.

» Art. 1. È permessa sulle verghe di argento raffinato una tolleranza di altri quattro millesimi. Potranno quindi essere liberate dall' officina di garantia le dette verghe raffinate, qualora non contengano di lega più di sedici millesimi. »

» 8. I contravventori alle disposizioni degli articoli precedenti incorreranno alle pene stabilite pe' fabbricanti e mercanti di lavoro d' oro e di argento nella legge quì sopra citata.

» 9. Le verghe e materie d' oro e di argento raffinate che si troveranno in commercio senza il bollo della officina di garantia, saranno confiscate, ed il raffinatore condannato all' ammenda di ducati dugento.

» 10. Il controloro della officina di garantia è autorizzato a prendere delle particelle di saggio sulle materie raffinate che gli saranno esibite. Queste particelle saranno conservate in un inviluppo, sul quale sia notato il numero delle verghe donde provengono, ed impressi i suggelli del raffinatore, e del saggiatore.

» Questo inviluppo sarà conservato dallo stesso controloro, e restituito al raffinatore quando nel corso di un mese non sia sorta reclamazione alcuna sulla validità del titolo indicato dal saggiatore della officina di garantia. In caso contrario sarà rimesso alla direziene della Zecca, ehe farà subito verificare il saggio

» 11. Se dalla verificazione prescritta nell' articolo precedente risulti che il saggiatore della officina di garautia abbia errato nella ricognizione del titolo, sarà questi obbligato a pagare alla persona lesa la totalità della differenza di valere che si sarà

ricevuta. Se il saggiatore incorrerà tre volte in tale mancanza, sarà destituito.

» 12. Tutte le disposizioni contenute negli articoli precedenti e relative a' raffinatori de' metalli preziosi, saranno applicabili ed obbligatorie per lo raffinatore della regia Zecca, quante volte prenderà ad affinare o dividere delle leghe appartenenti a' particolari. »

» 13. Saranno stabilite nel recinto della Zecca delle trafile ad argano per isgrossare e tirare le verghe di argento e di argento indorato. Sarà a questo effetto disposto nella Regia Zezza un locale conveniente e gli artefici saranno scelti tra quelli che attualmente esercitano quest' arte, e che riuniscono i requisiti d' idoneità, e di buona morale.

» 14. I tiratori di argento e di argento indorato non potranno avere ed adoperare che trafile per tirare i suddetti metalli in fili sottili, e laminatoi per ischiacciargli.

» Il più grande diametro de' fori delle trafile permesse loro non potrà essere maggiore di una linea.

» 15. Per esercitare l' arte di tiratore d' oro e di argento si richiederà di farne dichiarazione alla municipalità ed alla Intendenza, che ne conserveranno registro, e di essere munito di una patente che sarà data dalla direzione della Regia Zezza.

» 16. I contravventori alle disposizioni degli articoli precedenti potranno essere assoggettati alla con-

fisca delle materie e macchine trovate in contravvenzione, e ad un' ammenda di ducati dugento.

» 17. Sarà stabilita da' nostri Segretarj di Stato Ministro dell' interno e delle finanze di accordo una tariffa di ciò che dovrà pagarsi all' officina della Zecca per la sgrossatura e tiratura delle verghe, e fissati i titoli tanto per l' argento, quanto per l' argento indorato.

» 18. I privati ed i mercanti gallonari potranno sempre che lo vogliano, far verificare i titoli de' galloni, o de' fili di argento e di argento indorato del soggiatore dell' officina della Zecca o di quella delle monete. Il pagamento per questo saggio sarà lo stesso chè pe' lavori di argento, e di oro.

» 19. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno sottoporrà alla nostra approvazione delle misure di vigilanza, onde assicurare i consumatori dalle frodi che potrebbero esser fatte da' costruttori, e venditori di manifatture di galloni d' ogni specie. »

§. VII.

Il decreto de' 22 settembre 1823 portò una minorazione de' dritti, che si riscuotevano nella Regia Zecca e nell' officina di garentia allorchè vi si saggiavano le verghe o i lavori d' oro e di argento. Eccone il tenore:

» Intento sempre il nostro Real animo a facilitare per quanto sia possibile i mezzi onde animarsi

le manifatture ed agevolarsene il commercio ne' nostri dominj;

» Considerando che tanto i dritti sulle verghe di oro e di argento, che si esigono nell' officina de' saggi dell' amministrazione generale delle monete, quanto i dritti di garantia su' lavori di oro e di argento imposti colla legge de' 17 dicembre 1808 e col decreto degli 11 febbrajo 1809, riescono gravosi alla classe de' commercianti e manifatturieri di tal genere;

» Sulla proposizione ec.

» Artic. 1. Dal dì 1. del venturo mese di gennajo 1824 sulle verghe d' oro e di argento, che verranno saggiate nella Regia Zecca per uso proprio de' particolari possessori, di qualunque peso sieno, sarà esatto nell' officina de' saggi un dritto di grana settanta per ogni saggio a millesimi sulle verghe di oro, e grana venti su quelle di argento. Nell' officina di garantia sarà esatto dal saggiatore un dritto di grana venti per ogni saggio su quelle verghe raffinate di argento, che debbono essere tirate per uso de' galloni nelle trafile ad argano stabilite nel palazzo della stessa Regia Zecca.

» I particolari poi, che porteranno verghe di oro e di argento nella Regia Zecca, sia per monetarli, sia per passarle in pegno al banco, pagheranno per ogni saggio di oro grani trentacinque, cioè grana venti per la prova, e grani quindici per la comprova.

» 2. Dal detto di primo di gennajo 1824 il dritto di garantia fissato coll' artic: 6 del decreto degli 11 di febbrajo 1809 al tre per cento sulle manifatture di oro, ed al due per cento su quelle di argento, sarà ridotto al due per cento su' lavori di oro, ed all' uno per cento su quelle di argento.

» 3. Per le spese di saggio sulle manifatture di oro di argento sarà pagato il decimo del dritto di garantia stabilito col presente decreto.

» 4. Il saggiatore dell' officina di garantia col prodotto del decimo suddetto soddisferà i soldi de' suoi ajutanti e la metà di ciò che ora sta pagando a diversi impiegati dell' officina medesima di garantia, e farà tutte le spese che possono occorrere per l' esercizio delle sue funzioni: e qualora dalla percezione del detto decimo il sagiatore, oltre gli enunciati soldi, pagamenti e spese, non venisse a conseguire annui ducati novecento sessanta netti a suo favore, ne sarà della mancanza rimborsato in fine di ogni anno dall' Amministrazione delle monete.

» 5. Dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze verrà formato un regolamento che stabilirà il modo dell' esecuzione degli art. 1. 3, e 4. » del presente decreto.

» 6. Tutte le altre disposizioni riguardanti le officine dell' Amministrazione delle monete e della garantia, ed i titoli de' lavori di oro e di argento, contenuti non meno ne' mentovati decreti de' 17 di

dicembre 1808, ed 11 febbrajo 1809, che in tutti gli altri all' oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decretto, *rimangono nel loro pieno vigore.*

§. VIII.

Il decreto de' 15 dicembre 1823 prescrisse l' uso di un nuovo bollo pe' lavori d' oro e di argento, giusta i seguenti articoli.

» Art. 1. A contare dal dì 1 del mese di gennajo 1824, il bollo che attualmente si usa per la garantia de' lavori di oro e di argento, rappresentante la testa di Partenope di prospetto, resta abolito. Verrà in vece usato tanto per le manifatture del regno, che estere un bollo rappresentante una testa di Partenope di profilo.

» 2. I diversi titoli de' lavori di oro e di argento saranno distinti da un numero arabo, che verrà impresso nel nuovo bollo nel modo seguente:

N. 1. pe' lavori d'oro di millesimi 916 $\frac{2}{3}$ o carati 22.
2. ....idem............833 $\frac{1}{3}$ 20
3. ....idem............750........ 18
4. ....idem............666 $\frac{2}{3}$ 16
5. ....idem............583 $\frac{1}{3}$ 14
6. ....idem............500........ 12
7. pe' lavori di argento di millesimi 916 $\frac{2}{3}$ once 11
8. ....idem............833 $\frac{1}{3}$ 10

» 3. Per quelle manifatture di argento estere di titolo inferiore di millesimi 833 pari ad once 10, fino a millesimi 666 pari ad once 8, verrà applicato il nuovo bollo della testa di Partenope, ed invece del numero arabo sarà sostituita la lettera E dinotante *estere*.

» Tutte le altre manifatture estere di argento al di sotto de' millesimi 766 pari ad once 8, saranno rotte e restituite a' proprietarj.

» Sulle verghe di oro e di argento raffinate vi s'imprimerà il bollo della sola Partenope di profilo, ed il numero de' millesimi di *fino* che contengono.

» 5. Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori di oro e di argento nello spazio di mesi quattro dal dì 1 di gennajo 1824 saranno tenuti di presentare nelle officine di garentia così di Napoli, che del Regno, le loro manifatture che tengono in vendita già regolarmente bollate, a fine d'imprimervi il nuovo bollo della sola testa di Partenope; e ciò senza pagamento alcuno. Scorso tal termine, tutti que' lavori che non porteranno l'impronta del nuovo bollo, s'intenderanno in contravvenzione alle leggi di garentia. (1)

---

(1) Con real decreto de' 27 di maggio 1824 fu accordata la dilazione di un altro mese agli artefici, fabbricanti, e commercianti di lavori d'oro e d'argento nelle quattro Provincie di Abruzzo Citeriore, Calabria ulteriore prima, Calabria ulteriore seconda, e Calabria citeriore, onde far seguire la ribollazione delle loro manifatture.

» 6. L'articolo precedente non è applicabile a' lavori d' oro e d' argento de' particolari, se non quando i detti lavori saranno posti in vendita da' fabbricanti, o da' commercianti che ne faranno l' acquisto.

» 7. Tutte le altre disposizioni contenute nelle precedenti leggi e decreti per lo stesso oggetto emanati, e che non sono in opposizione col presente decreto, *rimangono nel loro pieno vigore*.

§. IX.

Per l' esatta esecuzione de' trascritti decreti de' 22 di settembre, e de' 15 di dicembre 1823, ne fu emesso l' altro de' 31 dicembre dello stesso anno, relativo al bollo di cui debbono essere munite le manifatture di oro e di argento che dalla Provincia di Napoli vorranno spedirsi in quelle del Regno, a seconda de' due articoli che seguono:

» Art. 1. Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti de' lavori di oro e di argento della Provincia di Napoli, i quali dal dì primo del mese di gennajo 1824 dovranno spedire le loro manifatture nelle Provincie del regno, sono tenuti di portarle prima a bollare nell' officina di garentia di Napoli, a' termini del nostro Real decreto del dì 15 di questo mese.

» 2. Ogni contravvenzione all' articolo precedente sarà considerata come contravvenzione alla legge di garentia. »

§. X.

Il Real decreto de' 10 agosto 1824 contenente alcune modificazioni alle tariffe doganali allora vigenti, e la classificazione di tutti gli oggetti di chincaglieria ed i dritti per essi rispettivamente dovuti, si esprime nell' artic. 8 come segue:

» Gli orologi, le bisciotterie e tutti i lavori esteri che in forza delle leggi della Regia Zecca vanno sottoposti al bollo o sia al marchio di garentia, che si troveranno in circolazione presso i venditori senza il detto bollo o sia marchio, saranno in contravvenzione benanche per la parte doganale, e quindi soggetti alla confisca. Saranno del pari gl' indicati oggetti sottoposti a confisca se si presenteranno all' officina di garentia senza pervenir dalla dogana con accompagnamento e documento di essere stati ivi spediti de' dritti corrispondenti. (1)

---

(1) Col Real decreto de' 30 novembre 1824 furono approvati le nuove tariffe doganali, ed in esse, circa l'argento e l' oro lavorato, trovasi scritto:

» Gl' impiegati delle dogane, dopo aver riscosso i dritti in conformità della presente tariffa, saranno tenuti d'inviare l' argento massiccio, e l' argento lavorato all' officina di garentia per eseguirsi le leggi relative alla medesima.

» Gli orologi, le bisciotterie, l' argento, e l' oro massiccio, e tutti i lavori esteri d' argento o di oro, che

» Con altro particolar decreto sarà fissato un termine per munirsi del marchio della garentia tutti quegli oggetti che essendo stati immessi prima della pubblicazione delle leggi che or si sottopongono al

---

in forza delle leggi della Regia Zecca vanno sottoposti al bollo, o sia al marchio di garentia, che si troveranno in circolazione presso i venditori senza il detto bollo o marchio, saranno in contravvenzione benanche per la parte doganale, e quindi soggetti a confiscazione. Gl' indicati oggetti saranno anche soggetti a confiscazione se si presenteranno all'officina di garentia senza pervenire dalle dogane con accompagnamento e documento di essere stati ivi spediti de' corrispondenti diritti.

» All' oro filato, all' oro massiccio, all' oro lavorato, ed agli orologi di oro o di argento è applicabile la nota apposta all' argento massiccio, ed all' argento lavorato. »

Con Real decreto poi de' 30 aprile 1825 relativo alla immissione dell' oro e dell' argento massiccio in verghe o lavorato, trovasi stabilito quanto segue:

» Art. 1. La nota esistente nella tariffa de' dritti doganali alla immessione, con cui è prescritto di doversi spedire dalle dogane alle officine di garentia gli oggetti di argento e di oro, e di doversi considerare come in frode de' dritti doganali allorchè si trovassero in circolazione senza il bollo di garentia, avrà vigore solamente per l' argento ed oro lavorato in qualunque modo, escluso l' argento ed oro massiccio in verghe, che dagli agenti doganali si rilascerà a' proprietarj senza inviarsi alle officine di garentia. »

bollo, si trovassero tuttavia in circolazione sforniti del detto bollo ossia marchio. »

Questo termine fu stabilito con Real decreto de' 3 settembre 1824 nel modo che segue:

» Art. 1. Tutte le bisciotterie, orologi, ed altri lavori di qualunque natura essi sieno di oro di argento esteri, che si trovassero presso i negozianti di tali generi tanto in Napoli, quanto nelle Provincie de' nostri Reali dominj di qua del Faro, privi del bollo di garentia, dovranno tral termine improrogabile a tutto il dì 15 di novembre per Napoli, ed a tutta la fine del corrente anno per le Provincie, esser presentate per Napoli all' officina di garentia stabilita nel locale della Regia Zecca, e per le Provincie nelle rispettive officine di garentia, onde esservi saggiate, bollate ed assoggettate al pagamento del dazio stabilito col Real decreto de' 22 di settembre 1823.

» 2 Elasso il termine indicato nell' articolo precedente, saranno soggettate a confisca le bisciotterie gli orologi ed i lavori tutti di oro e di argento esteri, i quali saranno trovati mancanti da' negozianti di tali generi. »

§. XI.

Il Real decreto de' 30 aprile 1825 è così concepito:

» Desiderando pel vantaggio de' nostri amatissimi sudditi, che i lavori di lustrini, galloni, e frange, ed altre opere di argento ed oro filato ricevono quel miglioramento che si richiede per la loro intrinseca bontà, onde nello smaltirli sia assicurata la fede pubblica, e si renda sempre più facile, ed espedito ne' nostri dominj il commercio di tali manifatture:

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L'industria di fondere ed affinare metalli preziosi ne' nostri Reali Dominj di quà del Faro è resa libera. qualunque disposizione contenuta nelle antiche prammatiche sotto il titolo *de monetis*, – e ne' dispacci risguardanti lo stesso oggetto, rimane annullata.

» 2. Il dritto di grana quarantadue, e mezzo per ogni libbra di argento, e di grana sessantacinque per ogni libbra di oro sinora percepito su di detti metalli affinati, rimane abolito.

» 3. Sono eccettuate dalla disposizione dell' articolo precedente le sole verghe di argento affinate che vogliano impiegarsi pe' lavori de' lustrini, galloni, ed altre manifatture di tal genere, per le qua-

li sarà pagato un dritto di grana venti per ogni libbra. Le anzidette verghe dovranno contenere non meno di millesimi 984 di *fino;* ed i proprietarj saranno tenuti di presentarli nell' officina della garentia per essere saggiate e marcate col bollo della Partenope di profilo, a' termini dell' articolo 4 del decreto de' 15 di dicembre 1823.

» 4. Il dritto di sopra mentovato di grana venti per ogni libbra verrà riscosso dal ricevitore dell' officine di garentia, alla quale, per affetto dal Real decreto de' 26 di luglio 1824 venne riunita quella stabilita sin ora al Lavinajo, che rimane soppressa. Oltre di tale dritto per le spese del saggio si pagheranno altre grana venti per ciascuna verga, giusta l' articolo primo del decreto de' 22 settembre 1823.

» 5. Le foglie di oro da applicarsi sull' argento affinato pe' lavori di galloni ed altre simili opere, debbono essere del titolo non minore di millesimi 992.

» 6. Le verghe di argento affinate riconosciute dall' officina di garentia di giusto titolo, debbono passare nell' officina de' mangani ed argani stabilita nella Regia Zecca per essere sgrossate e tirate fino al diametro di una linea. Nell' anzidetta officina gli artefici saranno prescelti dalla direzione generale dell' Amministrazione delle monete tra coloro che attualmente esercitano quest' arte, e che riuniscano i requisiti d' idoneità e buona morale. Avranno dal-

la stessa direzione generale una patente, nella quale sarà particolarmente dichiarato di essere l' individuo di mestiere tiratore o organaro addetto all' officina de' mangani ed argani della Regia Zecca.

» 7. Tutti coloro che vorranno esercitare l' arte di tiratore di oro e di argento in fili sottili, dovranno esser muniti anche di una patente che loro verrà spedita ne' modi soliti dalla direzion generale dell' Amministrazione delle monete. Potranno i medesimi adoperare soltanto le trafile da una linea in sotto.

» 8. I contravventori agli articoli precedenti saranno assoggettati alla confisca delle materie e macchine trovate in frode al disposto nel presente decreto, e ad un' ammenda di ducati dugento.

» 9. Trovandosi presso de' negozianti e de' manifattori lavori di lustrini, di galloni ed altre opere di argento ed oro filato senza de' titoli prescritti negli articoli 3 e 5 del presente decreto, incorreranno in una pena, che sarà per la prima volta di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento, e per la terza di ducati trecento; e verrà loro interdetto di più commerciare in materie di oro e di argento.

» 10. Tutte le altre disposizioni relative all' industria di fondere ed affinare le materie preziose, contenute in altre precedenti leggi, decreti e regolamenti, *rimangono nel loro pieno vigore*, qua-

lora non si opponganο al disposto nel presente decreto. » (1)

§. XII.

Il decreto del 1 settembre 1828 portò un ribasso sul dritto di garentia per le sole manifatture de' laccetti d'oro a maglia saldata, a' termini de' seguenti articoli:

» Art. 1. Dalla pubblicazione del presente decreto il dritto di garentia del due per cento su' lavori

---

(1) Sotto la data de' 2 di agosto 1830 fu emesso il seguente decreto:

» Veduto il decreto de' 30 di aprile 1825 relativo a' lavori di lustrini, galloni, frange, ed altre opere di argento ed oro filato, del pari che alla repressione di coloro che trasgrediscano le determinazioni quivi contenute pel miglioramento di siffatti lavori;

» Poichè la pruova generica di tali trasgressioni richiede saggi chimici, e l'uso d'istrumenti di cui si avvale l'officina di garentia stabilita nell' amministrazione della Regia Zecca;

» Sulla proposizione ec.

» Art. 1. Per la pruova generica delle trasgressioni che in materia degli enunciati lavori d'oro e d'argento accadono in questa parte de' nostri Reali dominj, la perizia verrà esclusivamente eseguita dalla officina di garentia stabilita nella Regia Zecca, nel modo stesso che per disposizione degli art. 455 e 456 delle leggi di procedura penale si pratica ne' reati di falsità di monete. »

d' oro fissato coll' articolo 2 del Real decreto de' 22 di settembre 1823, sarà ridotto per le sole manifatture de' laccetti d' oro a maglia saldata all' uno per cento.

» 2. Coloro che venderanno i detti laccetti senza il bollo di garentia, saranno condannati, oltre alle multe stabilite nella legge de' 17 di dicembre 1808, alla confisca anche del genere.

» 3. Tutte le altre disposizioni finora emanate, e che non si oppongono al contenuto nel presente decreto, *rimangono nel loro pieno vigore.* »

§. XIII.

Il decreto organico dell' Amministrazione generale delle monete de' 26 luglio 1824 nell' artic. 4 è così concepito:

» L' officina della garentia stabilita per la Capitale, quella de' mangani ed argani, e l' altra dell' esazione del dazio sulle verghe raffinate di oro e di argento formeranno una sola officina dell' Amministrazione generale delle monete, sotto il titolo di *officina di garentia.* »

Coll' artic. 5 dello stesso decreto de' 26, luglio 1824 fu riserbato di stabilire definitivamente le officine di garentia per le provincie de' Reali dominj al di quà del Faro.

Quindi il Real decreto del 1 settembre 1828 nell' abolire le officine, che provvisoriamente esistevano, ne fissò delle altre, come segue:

» Art. 1. Le officine di garentia provvisoriamente stabilite nelle provincie de' nostri dominj al di quà del Faro rimangono abolite.

» 2. Verranno stabilite dalla data del presente decreto cinque officine di garentia ne' Capoluoghi di Foggia, Lecce, Cosenza, Catanzaro, e Chieti. Esse saranno sotto la dipendenza dell' Amministrazione generale delle monete.

» 3. I Direttori provinciali de' dazj indiretti de' citati Capoluoghi sorveglieranno alle dette officine, affinchè il servizio delle medesime venga eseguito a norma delle leggi e regolamenti in vigore.

» 4. I Direttori suddetti per questa parte di servizio corrisponderanno direttamente col Direttore Generale dell' Amministrazione delle monete.

» 5. La percezione del dritto di garentia sulle manifatture di oro e di argento fissata col decreto de' 22 di settembre 1823, verrà fatta da' rispettivi Ricevitori de' dritti di privativa.

» 6. I saggiatori delle dette officine verranno prescelti dal Direttore Generale dell' Amministrazione delle monete fra coloro che uniscono ad una irreprensibile morale, la pratica di fare esattamente i saggi docimastici necessarj a conoscere i titoli delle manifatture d' oro e d' argento.

» 7. Rimane all' uopo approvato il regolamento del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze annesso al presente decreto nel quale è determinato tanto ciò che esiger debbono i saggiatori di dette officine per loro compensi e spese di ufizio, quanto le norme che debbono osservare gl' impiegati destinati al servizio delle officine medesime per dissimpegno de' rispettivi loro incarichi. »

Il citato regolamento della stessa data del 1 settembre 1828 è del tenor seguente:

» Art. 1. Il locale delle officine di garentia sarà quello delle ricevitorie de' dritti di privativa. Qualora il detto locale non fosse adatto a poter contenere l' officina di garantia, in tal caso l' Intendente della provincia ne destinerà altro in un sito il più possibile vicino alla ricevitoria.

» 2. I bolli di garentia saranno conservati in una cassa a tre chiavi diverse, che saranno tenute una dal Ricevitore de' dritti di privativa, una dal Controloro sedentaneo presso del detto Ricevitore, e la terza dal saggiatore di garentia. Questa cassa rimane consegnata al ricevitore, e sarà aperta allorquando dovranno estrarsi i bolli per applicarsi sopra quelle manifatture di oro e di argento, che contengono i titoli ordinati col Real decreto de' 15 di dicembre 1823.

» 3. L' applicazione de' bolli sopra le dette manifatture verrà eseguita dal saggiatore in presenza del controloro sedentaneo.

» 4. I dritti di garentia fissati cogli articoli 2 e 3 del Real decreto de' 22 di settembre 1823 verranno esatti da' rispettivi Ricevitori de' dritti di privativa. Questi sono tenuti di eseguire i versamenti de' dritti medesimi, secondo le regole presentemente in osservanza, ed a' termini dell' articolo 3 del regolamento ministeriale de' 23 di ottobre 1822 approvato da S. M.

» 5. Il registro del controllo della percezione verrà portato dal controloro sedentaneo de' dritti di privativa.

» 6. I saggiatori delle garentie avranno rispettivamente dalla general tesoreria a titolo di emolumenti e spese del loro officio una somma proporzionale sul dritto stabilito coll' articolo 2 del detto decreto de' 22 di settembre 1823, che verrà incassato nel corso di ciascun anno, cioè: del cinquanta per cento sulla somma da ducato uno a cento; del quaranta per cento sulla somma eccedente da ducati cento a dugento; del trenta per cento sulla somma eccedente da ducati dugento a trecento; del venti per cento sulla somma eccedente da ducati quattrocento a cinquecento; del cinque per cento sulla somma eccedenti i ducati cinquecento, qualunque essa sia.

» La liquidazione di dette somme in favore de saggiatori verrà fatta dall' amministrazione generale delle monete alla fine di ciascun anno cumulativamente, in modo che se per esempio un' officina introitasse nel corso dell' anno ducati cinquecento, il compenso del saggiatore dovrà essere, secondo l' anzidetta norma, di ducati centocinquanta. »

La legge de' 20 di dicembre 1826 versa sul contenzioso de' dazj indiretti. (1)

Pria di questa legge vigeva lo Statuto de' 24 febbrajo 1809 per lo contenzioso dell' Amministrazione de' dazj indiretti, e con decreto de' 19 di giugno 1826, se n' era ordinato il prosieguo della provvisoria osservanza.

Si considerò quindi » che i giudizj dell' anzidetta amministrazione non potevano più regolarsi colle passate instituzioni pe' cambiamenti fatti al sistema giudiziario col nuovo Codice delle leggi pel regno

---

(1) Potrebbe dirsi, che la legge sul contenzioso de' dazj indiretti doveva essere riportata prima delle disposizioni sulla garantia delle materie d' oro e d' argento; ma indipendemente dalle ragioni, che per l' ordine serbato emergono dal complesso delle disposizioni anzidette, a riflettersi che senza la precedente loro cognizione qualche articolo dell' enunciata legge non potrebbe essere ben compreso, come per esempio si avvera circa l' art. 97 della medesima.

delle due Sicilie; » e per ciò colla detta legge de' 20 dicembre 1826 » fu riordinata questa parte di servizio della più importante amministrazione, in modo che nel mentre fu messa di accordo colle massime fondamentali del codice delle leggi del Regno, si stabilirono quelle regole di eccezioni che sono proprie alla natura delle azioni e de' giudizj dell' Amministrazione de' dazj indiretti de' Reali dominj al di quà e al di là del Faro. »

Or pel nostro assunto ci studieremo di riportare le norme fissate in questa legge, ed in altri stabilimenti circa la procedura penale de' dazj indiretti, in guisa che ben si ravvisi quali eccezioni sulla materia si sieno portate al Codice di rito penale.

All' oggetto, senza molto discostarci dall' ordine serbato nella menzionata legge de' 20 dicembre 1826 procureremo di riunire le regole di procedimento penale sotto la veduta, ed il metodo dell' indicato codice; comprendendole ne' seguenti paragrafi.

§. I. Delle azioni della generale Amministrazione de' dazj indiretti in materia di contrabbando, e di contravvenzione.

§. II. Della sorpresa o scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni, e della redazione de' verbali correlativi.

§. III. De' rapporti, delle denunzie, e degli effetti della transazione.

§. IV. Delle visite domiciliari, di quelle a bordo de' bastimenti, e sulle vetture.

§. V. Delle perizie e del deposito, vendita o restituzione de' generi, che pervengono presso i Ricevitori ne' giudizj di contrabbando.

§. VI. Del valore de' processi verbali degl' impiegati de' dazj indiretti; de' modi come emendarsi, o supplirsi i difetti delle forme; e de' modi come impugnarli, ossia della iscrizione in falso.

§. VII. Della competenza, e del procedimento innanzi ai Giudici Regj non che delle loro funzioni nell' applicazione della legge al fatto.

§. VIII. De' giudizj correzionali, dell' appello, e de' giudizj criminali.

§. IX. Della pene, cui van soggetti i contrabbandieri poveri.

§. I.

Delle azioni della generale Amministrazione di dazj indiretti in materia di contrabbando o contravvenzione.

La legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti ne' seguenti articoli è così espressa:

» Art. 1. Alla generale Amministrazione de' dazj indiretti compete l' azione civile per lo pagamento de' dazj, delle multe, ed ammende, per le confische, per lo ristoro di danni ed interessi, e per qualunque altro dritto emergente dalle leggi de' dazj indiretti.

2. Competerà pure all' Amministrazione de' dazj indiretti un' azione correzionale per le pene afflittive di corpo ne' casi espressamente comminati con tali pene dalle leggi de' dazj indiretti.

3. L' azione civile sarà istituita e regolata a norma della presente legge. L' azione correzionale sarà regolata dalle leggi penali in vigore con quelle modificazioni prescritte dalla presente legge e da' particolari decreti de' dazj indiretti in vigore.

4. Il reato che potrà essere commesso in unione del contrabbando o della contravvenzione rientrerà nelle disposizioni e nelle competenze delle leggi penali. L' azione civile che in questi casi compete all' Amministrazione, sarà giudicata dal Giudice del contenzioso de' dazj indiretti, come si dirà in appresso.

» 5. In conseguenza dell' articolo precedente, il Ricevitore redattore del verbale, del quale si parlerà in appresso, sarà nell' obbligo di farne immediatamente rapporto all' Uffiziale di polizia del Circondario locale, nella di cui giurisdizione il reato sia avvenuto, ed il Giudice procederà pel solo reato a norma delle leggi penali.

» Il Ricevitore trasmetterà poi il verbale della contravvenzione al giudice competente degli affari de' dazj indiretti per procedersi a norma della presente legge. Egli però dovrà nel verbale far menzione del reato commesso.

» 6. Qualora il reato sia talmente connesso al contrabbando o alla contravvenzione, in guisa che la pruova dell' uno sia una conseguenza della pruova dell' altro, e viceversa, in questo caso non potendosi scindere le azioni, l' affare sarà rimesso al Giudice competente del reato. Questi pronunzierà ne' termini della sua competenza; ed astenendosi d' interloquire sul contrabbando o contravvenzione, invierà l' affare al giudice de' dazj indiretti, che pronunzierà sull' azione civile o correzionale che compete all' Amministrazione (1).

» 7. Incorre nel contrabbando o contravvenzione chiunque sarà trovato in opposizione alle leggi ed a' regolamenti de' dazj indiretti.

§. II.

Della sorpresa scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni, non che della redazione de' verbali, correlativi.

La legge de' 20 dicembre 1826 stabilisce quanto segue:

» Art. 8. Saranno autorizzati a sorprendere, ed arrestare il contrabbando, ed a scovrire le frodi e le

---

(1) Questo articolo è rischiarato dall' artic. 47 che in appresso sarà riferito con correlative dilucidazioni.

contravvenzioni alle leggi, a' decreti, ed a' regolamenti de' dazj indiretti 1. tutti gl' individui della forza pubblica, vale a dire la truppa di linea, la gendarmeria, la forza de' dazj indiretti, gl' incaricati di polizia, ed ogni altra forza riconosciuta dal Governo; 2 qualunque altro impiegato de' dazj indiretti. (1)

---

(1) Il regolamento de' 10 Marzo 1817 per l' esecuzione del Real decreto de' 29 di gennajo dello stesso anno in ciò che riguarda i venditori de' generi di privativa, nell' art. 33 prescrive quanto segue:

» I venditori privilegiati ed i sotto venditori saranno tenuti di sopprayvegliare alla fabbricazione, alla introduzione, ed alla vendita fraudolenta de' sali, de' tabacchi e degli altri generi di privativa ne' loro comuni.

» Dovranno quindi in caso di sospetto di frodi, chiedere l' intervento dell' autorità giudiziaria o di polizia per far le visite, formare i processi verbali delle loro operazioni, secondo la norma prescritta dalle leggi e dagli stabilimenti de' dazj indiretti. »

Col Real decreto poi de' 17 agosto 1825 fu approvato un regolamento per l' appalto a partito forzoso della vendita de' generi di privativa (esclusi i tabacchi, pe' quali erasi disposto lo stesso con Real decreto de' 26 settembre 1821): e nell' art. 23 di tal regolamento leggesi quanto segue:

» Ciascun appaltatore è autorizzato a tenere a proprio conto e soldo persone armate di sua fiducia sino al numero di dieci. Tali individui dovrano essere prima riconosciuti dalla polizia, e quindi approvati dall' amministra-

» Artic. 9. Allorchè sarà arrestato con contrabbando, o scoverta una frode o contravvenzione, le mercanzie ed i mezzi di trasporto qualora trattasi di generi doganali, saranno tradotti nell' officina doganale la più vicina; e se trattasi di generi di privativa, nel più vicino fondaco (1). Nel caso poi che

---

zione generale di dazj indiretti, in vista de' documenti prescritti dal regolamento de' 31 di dicembre 1819 in contesto delle qualità e buona condotta. In seguito di ciò saranno compresi nel corpo delle guardie de' dazj indiretti, e ne vestiranno l' uniforme a spese degli appaltatori. »

(1) Il Real decreto de' 23 maggio 1823 approvò un regolamento relativo a' depositi de' generi di privativa ne' fondaci Regj. Con tale regolamento, è fra l' altro, stabilito quanto segue:

» Art. 1 In ogni fondaco de' dritti di privativa vi sarnno due magazzini, o più, secondo il bisogno.

» 2. L' uno sarà fissato per la immessione de' generi di privativa, e porterà il nome di *magazzino di deposito*: l' altro si denominerà *magazzino di vendita*, ed in esso non sarà mai fatta alcuna immessione.

» 3. Il magazzino di deposito sarà chiuso a quattro chiavi, di cui una si conserverà dal Ricevitore, l' altra dal Controloro, la terza dal Commesso al deposito, e le quarta dal Sindaco.

» In que' fondaci ove si trova destinato un Controloro sedentario, costui ancora dovrà conservare una quinta chiave del magazzino di deposito.

» 4. Il magazzino di deposito non sarà aperto giammai, tanto per le immessioni, che per le estrazioni, sen-

le officine doganali fossero molto distanti, i generi sorpresi ancorchè di dogana, saranno tradotti nel

---

za l' assistenza personale di tutti gl' impiegati di cui è parola nell' articolo precedente.

» 5. Il magazzino di vendita sarà chiuso a due chiavi, di cui l' una sarà conservata dal Ricevitore, e l' altra dal Commesso al deposito; ed ove si trovi Controloro sedentario, costui dovrà conservare una terza chiave.

» 9. Per conseguire il fine proposto ad assicurare la inviolabilità de' generi di privativa, si farà in ogni anno una verifica di essi tanto nel magazzinno di deposito, che in quello di vendita. Quindi l' amministrazione prenderà a sua cura di regolare le immessioni in modo che nell' epoca della verifica i magazzini di deposito non trovinsi molto gravati di provvista.

» 10. Se in seguito, della verifica si scovrisse mancanza di generi, o altra irregolarità ne' magazzini, saranno solidalmente risponsabile tutt' quegl' impiegati dell' amministrazione de' dazj indiretti che ne conservano le chiavi.

» In conseguenza se la mancanza, o altra frode si scovrisse nel magazzino di deposito, saranno solidalmente obbligati a' pagamenti ed alle rifazzioni i Controlori, il Ricevitore, ed il commesso. Se poi si scovrisse nel magazzino di vendita, saranno parimenti obbligati *in solidum* il Ricevitore, il Controloro sedentario, ove vi sia, ed il Commesso al deposito; e contro di tutti, o ciascheduno di essi la generale amministrazione de' dazj indiretti potrà far uso delle coazioni amministrative, e potrà sperimentare le sue azioni realmente e personalmente.

fondaco più vicino. Il conduttore sarà invitato ad intervenirvi, e potrà assistere a tutte le operazioni che saranno fatte dal Ricevitore della dogana, o del fondaco.

» Se però per la natura del contrabbando o della contravvenzione vi sia luogo a pena afflittiva per l' azione correzionale che competesse all' amministrazione, o vi sia concorso un reato qualunque, in questi casi saranno arrestati i contravventori per consegnarsi alle autorità competenti. (1)

» Artic. 10. Se la forza che avrà arrestato il contrabbando non potesse condurlo nella più vicina dogana o fondaco, compilerà un rapporto dettagliato della frode, unendovi le ballette, od altre car-

---

» Il Sindaco che conserva la chiave del magazzino di deposito, in caso di mancanza del genere sarà tenuto soltanto qualora si provi di aver cooperato o concorso alla frode, o che avvedutosene non ne abbia immediatamente dato parte.

» 12. I depositi attuali, che da oggi in avanti per togliere ogni equivoco saranno denominati *depositi generali*, verranno soggettati alle stesse formalità prescritte nel presente regolamento. »

(1) L' articolo 8 della legge de' 9 di agosto 1819 approvante una convenzione doganale conchiusa colla S. Sede, è così espresso :

» I controbandi verranno trattati con quelle leggi dello Stato nel quale sarà avvenuto l' arresto.

te rilasciate dalle officine de' dazj indiretti, da cui fossero i generi accompagnati, e lo invierà tra le quarantott' ore colle derrate e co' mezzi adoperati al Ricevitore. Questi, fattane per iscritto la corrispondente ricevuta, dovrà in presenza almeno di due testimonj compilare il processo verbale, di cui si parlerà in appresso, inserendo o alligando l' anzidetto rapporto.

14. Il Ricevitore nel di cui circondario avverrà la sorpresa, dovrà compilarne processo verbale fra le quarantt' ore dalla esibizione dell' oggetto in contravvenzione nella sua officina, indicando:

» 1. la data della formazione del verbale;

» 2. il suo nome, cognome, e qualità;

» 3. i nomi, cognomi, e qualità de' capienti, e de' testimonj se ve ne fossero;

» 4. i nomi, comgnomi, la qualità, e la residenza de' conduttori, se fossero noti;

» 5. i motivi, il luogo, e la data della sorpresa;

» 6. il numero, e le marche de' colli, e delle balle, ballette, botti, casse ec., e di tutti gli altri oggetti ritenuti per garentia de' dritti dell' amministrazione generale;

» 7. il luogo in cui le mercanzie o derrate saranno poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità, e la residenza di colui al quale si apparterranno, se fosse noto, ove non trattasi di sorprese fatte a' conduttori, nel qual caso la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza.

» 8. La offerta fatta al conduttore de' generi in contrabbando, di restituirglisi gli animali, ed ogni altro mezzo di trasporto, previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione, e sì pure quella della restituzione de' generi sorpresi in frode, o in contravvenzione, mercè il deposito di cui è parola nell' articolo 11. (riportato nel paragrafo che segue); e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome, e la qualità del fidejussore;

» 9. la risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

» 10. tutte le circostanze sia a carico, sia a discarico;

» 11. finalmente le condanne alle quali la parte è obbligata, citando all' uopo i corrispondenti articoli di Legge (V. il §. VI. del presente num. 5.)

» Artic. 15. Il processo verbale sarà firmato dalla parte interessata, dal ricevitore, dall' impiegato del servizio misto o attivo, da' capienti, e da' testimonj, se questi fossero necessarj a' termini dell' articolo 10. In caso che la parte, i capienti, e i testimonj non sapessero scrivere, o che la prima, potendo, si negasse a soscrivere il verbale, ne sarà fatta esatta menzione.

» 17. Se la compilazione del processo verbale esigesse lo spazio di più giorni per la lunghezza delle operazioni da eseguirsi, in questo caso, trattandosi di contrabbando o contravvenzione a bordo di un

naviglio, si apporranno i suggelli a' boccaporti, e ad ogni altro luogo di comunicazione, e non trattandosi di naviglio, ma di balle, colli, casse, e simili altrove sorpresi, trasportati alla prossima officina de' dazj indiretti, e di tal mole che fossero necessarj più giorni per le operazioni da eseguirsi, i suggelli saranno applicati a' detti recipienti nel modo più proprio ad assicurare gl' interessi delle parti.

» 18. Se il capitano o conduttore non fosse presente, si farà intervenire alla suggellazione il Giudice del circondario o il suo Supplente: in difetto di essi, il Sindaco del comune, o chi ne fa le veci; e finalmente un impiegato di polizia ad elezione del Ricevitore de' dazj indiretti.

» 19. Alla fine delle operazioni di ciascun giorno saranno rimessi i suggelli; ed intanto se si tratta di naviglio, ne verranno tolte le vele ed il timone, per depositarsi nell' officina de' dazj indiretti sotto la custodia del Ricevitore.

» 20. I processi verbali delle operazioni di ciascun giorno saranno firmati dal Ricevitore, da' capienti e da due testimonj, che dovranno intervenire alle operazioni medesime, e saranno firmati o crocesegnati dal capitano o conduttore.

» 21. Nel caso che secondo l' art. 18 intervenga il Giudice del circondario, il Supplente, il Sindaco o chi ne fa le veci, o l' agente di polizia, il processo verbale sarà anche sottoscritto da

uno de' menzionati funzionarj che interverrà all' atto.

» 22. Se il conduttore o il capitano si ricusasse di firmare o crocesegnare, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

» 23. I Ricevitori che o non formeranno i processi verbali delle contravvenzioni che saranno sorprese ne' loro rispettivi circondarj, o che ometteranno nella compilazione di essi le forme constitutive de' verbali, saranno civilmente risponsabili di tutti i danni ed interessi verso l' Amministrazione generale, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso di dolo o di colpa, ed alle altre alle quali amministrativamente potranno essere sottoposti.

» 27. I processi verbali saranno sempre compilati in triplice spediziene per ritenersene una dal Ricevitore, per trasmettersene un' altra al Sindaco del comune della sua residenza, o a chi ne fà le veci, e la terza finalmente all' amministrazione generale per mezzo del Direttore. Il processo verbale sarà spedito al Sindaco, o a chi ne fà le veci fra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del medesimo.

» In Napoli, ed in Palermo in vece del Sindaco, il detto processo verbale sarà spedito all' Eletto del quartiere in cui è l' officina del Ricevitore, che l' ha compilato, ó a chi ne fà le veci.

» 28. I capienti dovranno a cura e diligenza del Ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatta alla parte ne' modi di sopra indicati, ratifica-

re con giuramento innanzi al Sindaco i loro rapporti e le di loro dichiarazioni.

» Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni festivi di doppio precetto.

» In Napoli, ed in Palermo la ratificazione avrà luogo innanzi all' Eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui, giusta l' artic. 27, si spedisce il processo verbale.

» 29. Il Sindaco o chi ne fa le veci, ed in Napoli, ed in Palermo l' Eletto del quartiere, o chi ne fa le veci, farà noto in piedi del processo verbale, che i capienti han fatto la debita ratifica. Indi lo restituirà fra ventiquattr' ore al Ricevitore, il quale fra altre ventiquattr' ore lo trasmetterà al Giudice competente.

» 30. Qualora le merci arrestate, o i mezzi di trasporto non potessero condursi all' Officina de' dazj indiretti più vicina, il Ricevitore della medesima si recherà sopra luogo, e formerà il processo verbale colle formalità prescritte negli articoli precedenti.

» 103. I processi verbali saranno compilati in nome del Direttore generale, rappresentante dell' amministrazione generale, a cura e diligenza de' rispettivi Ricevitori.

» Lo stesso avrà luogo per le azioni che s' intentano in virtù degli atti suddetti. »

Gli articoli 69 e 70 delle istruzioni per la Gendarmeria Reale, approvate con Real decreto de' 26

di dicembre 1827 sono conformi agli artic. 9 e 10 di sopra trascritti. Quindi nelle stesse istruzioni si soggiunge coll' artic. 71 di non essere esentata la Gendarmeria Reale, che ha fatto la sorpresa del contrabbando, dal dovere di darne comunicazione con processo verbale al Giudice del Circondario, in cui è stato eseguito, ed al superiore militare; e coll' artic. 72 di dover segnare la loro firma sul processo verbale, che verrà compilato dal Ricevitore, ed a cura dello stesso di dover ratificare con giuramento fra due giorni dal dì della citazione fatta alla parte incolpata, i loro rapporti, e le loro dichiarazioni innanzi al Sindaco, a' termini degli articoli 15 e 28 della legge de' 20 dicembre 1826.

§. III.

De' rapporti, delle denunzie, e degli effetti della transazione.

La legge de' 19 di giugno 1826, sotto il titolo de' naufragj, prescrive quanto segue:

» Art. 339. Allorchè si trattasse di effetti ritrovati sulle coste da' particolari, questi saranno obbligati di denunziarli alla dogana sotto pena di ducati centoventi di ammenda. »

La legge de' 20 dicembre 1826 sanziona le seguenti disposizioni:

» Art. 44. Ogni ricorso o istanza per delitto o contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti sarà presentato al Giudice rispettivamente competente nel modo di sopra definito (definito cioè nell'artic. 42, che sarà riportato sotto il §. VII. del presente num. 5.) (1).

» 45. Il Giudice competente, al quale sarà presentato il ricorso, potrà chiedere al rispettivo Ricevitore la trasmissione di tutte le carte e documenti, che egli crederà necessarj unitamente a' processi verbali e rapporti.

» 86. Pendente il giudizio, e prima la sua finale decisione, potranno i contravventori richiedere che le azioni contro di essi istituite venissero transatte, e potrà l'Amministrazione generale accogliere le loro dimande, ancorchè la frode, la contravvenzione, o il contrabbando dassero luogo a un giudizio penale.

» 87. In seguito di una transazione potrà l'amministrazione anche domandare che cessi il giudizio correzionale. Basterà per far cessare un tal giu-

---

(1) Nell' art. 466 della legge de' 19 giugno 1826 è prescritto, che se un contrabbando sarà stato denunziato, una terza parte del prodotto andrà a benefizio del denunziante purchè nel processo verbale si faccia menzione che siavi il denunziante, e purchè costui si faccia conoscere dal direttore dipartimentale, o dal direttore generale.

dizio l' uffizio che il Direttore generale de' dazj indiretti passerà al Giudice competente in seguito di una transazione seguita. »

§. IV.

Delle visite domiciliari a bordo de' bastimenti e su vetture.

La legge de' 19 giugno 1826 sull' organizzazione delle dogane, prescrive quanto segue:

» 158. Gl' impiegati delle dogane delle frontiere di terra de' nostri dominj di quà del Faro dovranno allorchè lo stimino, visitare anche le vitture de' viaggiatori che vi entreranno, o che ne usciranno, ma con la dovuta decenza.

» 159. I procacci, i conduttori di vetture pubbliche ed i corrieri delle poste saranno soggetti, per le mercanzie che trasportano, a tutte le formalità doganali ed al pagamento de' dazj, come gli altri conduttori.

» 163. Gl' impiegati de' dazj indiretti potranno andare a bordo di ogni bastimento ch' entri ne' porti, nelle rade ec. o che n' esca, sia prima, sia dopo la esibizione de' manifesti, e delle dichiarazioni, e potranno destinare e far dimorare a bordo delle guardie, fino a che i generi non sieno sbarcati: potranno ancora aprire i boccaporti, le camere, gli armadj, le casse, i colli ec.

» 368. Gli agenti de' dazj indiretti all' arrivo di qualunque legno appartenente alla nostra marina si recheranno a bordo de' medesimi, ed accompagnati da un Uffiziale destinato dal Comandante generale della nostra marina in Napoli ed in Palermo, e da' Comandanti de' circondarj nelle provincie o valli (o da chi ne faccia le veci) procederanno con decenza e circospezione alla visita anche ne' luoghi più reconditi del bastimento.

» 371. Le visite su i legni da guerra de' nostri dominj saranno eseguite nel porto di Napoli o di Palermo dagli agenti prescelti dal Direttore della gran dogana fra gl' impiegati superiori del Piliere, negli altri porti e marine del Regno da' controlori, da' tenenti o forieri.

» 372. In tutti i casi gl' incaricati monteranno a bordo colla sola spada. » (1)

La legge de' 20 dicembre 1826 circa le visite sanziona quanto segue:

---

(1) Che se nella visita su i legni da guerra si troveranno merci proibite e generi di privativa, non appartenenti all' armamento, in tutti i casi verranno essi sottoposti alla confiscazione, riserbandosi S. M. (D. G.) di prendere le misure di rigore contro i colpevoli e contro superiori negligenti, com' è prescritto negli art. 369 e 370 della suddetta legge de' 19 di giugno 1826, e com' era stabilito nel Real decreto de' 21 novembre 1815.

» 90. Le visite nelle abitazioni, magazzini, ed altri locali de' negozianti de' particolari possono eseguirsi ne' soli casi e colle formalità che saranno quì appresso descritte.

» 91. Gl' impiegati de' dazj indiretti, di un grado non inferiore a quello di tenente, i ricevitori de' dazj indiretti, i giudici di circondario, i sindaci, gli uffiziali della Gendarmeria, i funzionarj della polizia di un grado non inferiore a quello d' ispettore, ed in generale ogni altra autorità costituita sono le persone autorizzate a fare le visite domiciliari per lo scoprimento del contrabbando.

» 92. Le visite domiciliari non potranno eseguirsi che secondo il sistema attualmente in vigore.

» 93. I funzionarj autorizzati a procedere alle visite non potranno eseguirle senza l' accompagnamento degl' impiegati de' dazj indiretti (1).

---

(1) Questo articolo è stato modificato dal Real decreto de' 16 luglio 1827 come segue:

Coll' art. 91 della legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti fu da Noi dichiarato che gl' impiegati de' dazj indiretti di un grado non inferiore a quello di tenente, i ricevitori de' dazj indiretti, i giudici di circondario, i sindaci, gli uffiziali della Gendarmeria, i funzionarj della polizia di un grado non inferiore a quello d' ispettore, ed in generale ogni altra autorità costituita sono le persone autorizzate a far le visite domiciliari per lo scoprimento del contrabbando,

94. Gl' impiegati de' dazj indiretti per lo contrario non potranno procedere alle visite domicilia-

---

All' articolo però 93 della legge medesima fu da Noi prescritto che i sopradetti funzionarj autorizzati a procedere alle visite, non potranno eseguirle senza l' accompagnamento degl' impiegati de' dazj indiretti.

Veduto ora il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia;

Considerando Noi di poter ben avvenire il caso che per sospetto di contrabbando eseguir si debbono delle visite domiciliari in qualche comune interno, sia dell' una, sia dell' altra parte de' nostri dominj, ove non riseggano degl' impiegati de' dazj indiretti;

Giudicando perciò necessaria una modificazione al succennato articolo 93 della legge, che serva a provvedere al supposto caso;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo *quanto segue:*

Art. 1. Avvenendo il caso di doversi per sospetti di contrabbando eseguir delle visite domiciliari in qualche comune interno d' ambe le parti de' nostri dominj, ove non riseggano impiegati de' dazj indiretti, i funzionarj a ciò autorizzati dall' articolo 91 della legge de' 20 di dicembre 1826 procederanno alle visite domiciliari senza l' intervento degl' impiegati de' dazj indiretti, voluto dall' articolo 93 della legge medesima.

Se per effetto poi di tali perquisizioni i funzionarj anzidetti trovassero in fatti de' generi in contrabbando, ne

ri senza l'accompagnamento del Giudice del Circondario, o del Sindaco, o di un Ispettore o Commissario di Polizia. Queste autorità non potranno negarsi alla richiesta, che conterrà soltanto l'invito del loro intervento per visite domiciliari, senza indicarsi nè l'abitazione, nè il luogo ove dovrà farsi la perquisizione,

» 95. Le visite domiciliari potranno farsi dallo spuntare al tramontare del sole.

» 96. Nelle visite domiciliari si osserverà la massima decenza. I bauli, le casse, i burò, stipi ec. saranno aperti dagl' interessati della famiglia, e da costoro saranno all' ingrosso aperti gli oggetti che vi sono riposti. È espressamente vietato agl' impiegati di eseguirlo colle loro mani, ed il Giudice, o Sindaco, o altra autorità che v' interverrà, potrà soltanto incaricare gl' impiegati di eseguire le ricerche colle loro mani nel solo caso che le persone di famiglia si ricusassero, come pure nelle sole case, e casine disabitate.

» 97. I piccioli scrigni, e i piccioli foderi, indove non vi possono essere che oggetti di poco mo-

---

dovranno trasmettere gli oggetti con un di loro rapporto alla dogana più vicina, per procedersi ivi alla regolare formazione del verbale, a' termini del citato II. della suddetta legge, ed a tutto quello che dalla legge medesima vien prescritto. »

mento, non saranno aperti, meno che la perquisizione cadesse sopra oggetti e lavori preziosi, sforniti del bollo di garentia.

» 98. Nelle visite che saranno eseguite nelle abitazioni de' particolari non negozianti, gli oggetti di dogana suscettivi di bollo, e che ne sieno sforniti, ed i generi in qualunque modo in opposizione agli stabilimenti de' dazj indiretti, non saranno reputati in contrabbando o in contravvenzione, qualora l'ammontare de' dazj su di essi dovuto non ecceda la somma di ducati venti. Eccedendo una tal somma, tutti gli oggetti saranno reputati in contrabbando, o in contravvenzione.

» Questa regola non sarà applicabile a' generi di privativa, pe' quali saranno esattamente osservate le leggi in vigore.

» 99. Non sarà compreso nelle regole delle visite domiciliari il caso della sorpresa di un contravventore che fugge col contrabbando dalla forza pubblica. In questo caso sarà permesso alla forza pubblica d' inseguirlo fin ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case. Appena il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi senza l' assistenza di uno de' funzionarj mentovati negli artic. 93 e 94. In questi casi potranno alcuni de' capienti rimanere di guardia innanzi alla porta, ed altri inviteranno le autorità per accedere ed eseguire la visita domiciliare, facendosi di tutto menzione nel verbale.

» 100. In conformità delle Sovrane prescrizioni che sono in vigore, niuna visita o perquisizione ne' magazzini o abitazioni degl' inglesi, francesi, o spagnuoli, per oggetti relativi alle leggi, decreti, e regolamenti de' dazj indiretti, potrà eseguirsi nella provincia di Napoli senza una speciale autorizzazione da rilasciarsi in iscritto o dal Direttore generale de' dazj indiretti, o dal Prefetto di Polizia, secondo i casi, cioè se la polizia è la prima ad essere avvertita della esistenza di una contravvenzione nè magazzini o nelle abitazioni anzidette, in questo caso il Prefetto autorizzerà con un ordine in iscritto un ispettore o altro agente di polizia graduato di sua fiducia ad eseguire la visita, e nello stesso tempo ne darà prevenzione al Direttore generale de' dazj indiretti, affinchè, per la regolarità della operazione, faccia assistere l' agente della polizia da un impiegato superiore de' dazj indiretti, con un ordine parimente in iscritto. Ove poi la notizia della contravvenzione sia alla intelligenza del Direttore generale, in tal caso questi dovrà autorizzare o un ispettore o un controloro da eseguire la visita coll' assistenza di quell' agente di polizia che verrà designato dal Prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni che gli passerà il Direttore generale.

» 101. Fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre la visita ne' magazzini ed abitazioni de' francesi, inglesi, e spagnuoli è limitata a' rispettivi

Direttori de' dazj indiretti di accordo agl' Intendenti, serbandosi lo stesso metodo di sopra prescritto pel Prefetto e pel Direttore generale, da eseguirsi però colla intervenzione del Giudice di Circondario, o di chi ne fa le veci nelle provincie, potendo l' Intendente rilasciare l' autorizzazione in iscritto o all' agente di polizia, o ad altra autorità che meglio stimerà di prescegliere.

» 102. Le visite, le perquisizioni per generi di privativa ne' magazzini ed abitazioni di chicchessia nella capitale non potranno eseguirsi che a norma e colle formalità prescritte per quelle delle abitazioni e magazzini degl' inglesi, francesi e spagnuoli nella provincia di Napoli. »

Il Real decreto de' 3 novembre 1829 prescrive lo stabilimento di una seconda linea doganale ne' Reali dominj di quà del Faro per la repressione de' contrabbandi de' generi esteri descritti nel notamento annessovi, cioè cacao, caffè, cannella, carofani, lana filata, pepe, zuccaro; ed abbenchè le sue funzioni non si riferiscano ad oggetto meramente penale, pure, per quella correlazione che possono avervi nelle circostanze specialmente di reati connessi cogli anzidetti contrabbandi, e pel maggiore schiarimento della materia circa le visite, sembra opportuno di riportare quanto segue :

» Art. 22. Sono rigorosamente proibite le visite domiciliari nelle abitazioni poste nel recinto de' co-

muni compresi nella *seconda linea.* Un tal divieto però s' intende per quelle sole perquisizioni che hanno per oggetto la scoverta de' generi esteri descritti nell' enunciato notamento; per cui rimangono nel loro vigore tutte le altre disposizioni vigenti intorno alle visite domiciliari pe' generi di privativa, e per quelli suscettivi di bollo doganale, ne' modi e nelle forme dalle leggi prescritte.

» 23. In conseguenza qualora nelle anzidette abitazioni, eseguendosi delle perquisizioni per oggetti e colle forme dalle leggi autorizzate, si trovassero de' generi contemplati nel detto notamento, di questi ultimi non dovrà tenersi conto, qualunque ne sia la quantità.

» Gl' impiegati si limiteranno soltanto a prender nota della quantità e qualità de' detti generi, e ne informeranno per mezzo del Direttore dipartimentale il Direttore generale de' dazj indiretti, il quale ne farà circostanziato rapporto al nostro Ministro delle finanze, onde adottarsi contro i detentori de' generi quelle misure amministrative di rigore che saranno dalle circostanze dettate.

» 24. Nelle anzidette abitazioni poste nel recinto de' comuni compresi nella *seconda linea* potranno eseguirsi le visite per la sorpresa de' generi descritti nel notamento, nel solo caso che venissero ordinate dal Ministro delle finanze, dal Direttore generale, ed in fine dagl' Intendenti delle provincie, o

da' Sottintendenti de' distretti, in seguito di una denunzia sottoscritta o crocesegnata dal denunciante, da verificarsi prima di procedersi alle visite. Se il denunciante dichiari di non essere sua la firma, o di non averla crocesegnata, in questo caso la visita non avrà luogo, dovendosi la denunzia considerare astiosa, e non vera. Nessun' altra autorità, fuorchè il Ministro delle finanze, il Direttore generale de' dazj indiretti, gl' Intendenti delle provincie, ed i Sottintendenti de' distretti, potrà ordinare visite domiciliari, ancorchè le denuncie alla stessa presentate, fossero rivestite de' maggiori indizj della verità.

» 25. Ove senza un' ordine speciale del Ministro delle finanza, del Direttore generale de' dazj indiretti. o degl' Intendenti o Sottintendenti, la di cui comunicazione dovrà trascriversi nel verbale, si procedesse a perquisizione domiciliari, la perquisizione costituirà un atto nullo, qualunque sia la quantità de' generi scoverti. Saranno egualmente nulli gli atti di visite domiciliari che, sebbene ordinate dal Ministro delle finanze, dal Direttore generale de' dazj indiretti, dagl' Intendenti e Sottintendenti, non siano state precedute dalla ricognizione della sottoscrizione del denunciante.

» 26. Per le merci di cui è proposito, potranno soltanto praticarsi visite domiciliari ne' casini posti fuori il recinto de' comuni, nelle case rurali, ed in altri locali o giardini chiusi di campagna compresi nella *seconda linea*.

» 27. Tali visite non potranno aver luogo che in seguito di una denuncia sottoscritta o crocesegnata dal delatore. L' impiegato, o l' autorità a cui sarà presentata la denuncia, dovrà apporre di suo carattere la data della presentazione; e dovrà attestare ancora che la firma sia di carattere del denunciante, o che sia stata dallo stesso crocesegnata. Ove l' autorità a cui è stata presentata la denuncia, non potrà far riconoscere dal delatore la sua sottoscrizione, in questo caso non si dovrà procedere a questo atto da chi è incaricato della esecuzione della visita; in guisa che sarà sempre nullo l' atto della visita, ove non vi preceda non solo la denuncia, ma benanche la ricognizione della sottoscrizione del denunciante, o che sia stata dallo stesso crocesegnata.

» 28. Tanto nelle visite ordinate dal Ministro delle finanze, dal Direttore generale de' dazj indiretti, o dagl' Intendenti delle Provincie, o da' Sottintendenti de' distretti nelle abitazioni comprese nel recinto de' comuni, quanto ne' casini ed altri locali chiusi di campagna, oltre delle prescrizioni di sopra stabilite, dovranno ancora osservarsi tutte le altre formalità ordinate per le visite domiciliari colla legge de' 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti.

» 32. Le vetture de' viaggiatori e passaggieri, che transiteranno per lo regno lungo lo spazio della *seconda linea*, non potranno essere visitate pe' ge-

neri contemplati col presente decreto, che previa una denunzia sottoscritta o crocesegnata. Ciò non deroga le leggi vigenti intorno a' generi di privativa, ed ai generi soggetti al bollo doganale.

» 33. Oltrepassata la seconda linea, sarà libera la circolazione non solo, ma benanche la vendita, gli spacci e la conservazione de' generi contemplati in questo decreto, pe' quali non sarà permessa alcuna perquisizione. La circolazione de' detti generi potrà farsi perciò senza l'accompagnamento di alcuna carta doganale, e nessuno potrà essere richiesto a dar conto del modo come possiede i detti generi, ancorchè formassero de' vistosi depositi.

» 36. Chiunque, fuorchè il nostro Ministro delle finanze, il Direttore generale de' dazj indiretti, gl'Intendenti e Sottintendenti, si permettesse di ordinare le visite domiciliari, e qualunque impiegato eseguisse le visite ne' magazzini, nelle botteghe, nelle abitazioni, e negli altri luoghi pe' generi doganali descritti nel notamento (cioè cacao, caffè, cannella, garofani. lana, pepe, e zuccaro) senza l'osservanza delle formalità prescritte dal presente decreto, *sarà imputabile di abuso di potere.* »

§. V.

Delle perizie e del deposito della vendita o restituzione degli oggetti che pervengono presso i Ricevitori ne' giudizj de' contrabbandi.

L' artic. 57 della legge de' 20 dicembre 1826, circa le perizie, è così concepito:

» Se la parte sostenga, che i generi sorpresi non sieno in frode, in contravvenzione o in contrabbando, o contrastasse l' ammontare del dazio preteso, il giudice, ove lo crede, potrà ordinare una perizia.

» Nondimeno se l' oggetto della contesa fosse di un valore che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dieci, senza darsi luogo a perizie, il giudice prese le dilucidezioni, che crederà opportune, pronunzierà la sua sentenza.

» Le perizie per la ricognizione delle specie e qualità delle merci da servire per la liquidazione de' dazj saranno sempre eseguite dagl' impiegati delle Regie dogane. In questi casi non saranno giammai chiamati quegl' impiegati che precedentemente abbiano manifestato il loro sentimento nella ricognizione delle mercanzie da essi fatta. »

Questo articolo è stato modificato dai Reali Rescritti contenuti nelle due seguenti circolari:

Real Segreteria di Stato di Grazia. e Giustizia.

Circolare de' 6. giugno 1829.

Ai procuratori Generali Criminali.

» L' art. 57 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti dispone che ove si controverte se i generi sorpresi sieno in frode, in contravvenzione, o in contrabbando, può il giudice ordinare una perizia.

» È sorto il dubbio se per tal perizia debbano adoperarsi persone impiegate nelle Regie dogane, ovvero estranee alla Amministrazione delle medesime. Il Ministro delle finanze mi ha partecipato di aver S. M., cui ha egli rassegnato l' affare, disposto che nell' enunciato caso di controversie, se i generi siano in frode, contravvenzione, o contrabbando, ed il giudice crederà di ordinare una perizia a' termini del citato art. 57. della legge di 20 dicembre 1826, la nomina de' periti debba cadere su persone non impiegate nelle Regie dogane.

» Comunico alle SS. LL. questa Sovrana determinazione, affinchè ne curino l' adempimento - Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato - di G. e G. impedito - Il direttore - Antonino Franco. »

Ministero e Real Segreteria di Stato di G. e G

Circolare del 1. novembre 1830.

Ai Procuratori del Re presso le Gran Corti e Tribunali Civili.

» Il Ministro delle Finanze mi ha comunicato un Real rescritto del tenore seguente - Eccellenza - Per la sorpresa delle vacchette sfornite di bollo avvenuta in aprile si suscitò la controversia se per verificare una merce sia piuttosto di origine estera che indigena debbano adoperarsi per periti gli agenti doganali, ovvero periti estranei, ed il dubbio surse sull' intelligenza dell' art. 57 della legge de' 20 dicembre 1826.

» I Magistrati commettevano tali perizie a persone estranee della dogana. La generale amministrazione de' dazj indiretti, e l' agente del contenzioso della Real Tesoreria sostenevano che la nomina de' periti cader dovesse sopra impiegati della dogana.

» S. M. incaricò quindi la Consulta a discutere la quistione, e dare il suo avviso. Or la Consulta generale in seguito di un maturo esame sulle disposizioni delle leggi in vigore, all' uniformità ha emesso il suo parere, che qualora si controverte se i generi sieno in frode, in contravvenzione o in contrabbando, ed il Giudice crede di ordinare una perizia a' termini dell' art. 57 della legge de' 20 dicembre 1826, la nomina de' periti sarà fatta in persone non impiegate nelle Regie dogane.

» Io avendo rassegnato al Re un tale avviso, S. M. si è benignata di uniformarvisi.

» Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per quell' uso che stimerà conveniente. »

» Nel darne partecipazione alle SS. LL. le incaricò di comunicar tale Sovrana determinazione al rispettivo Collegio, e curarne l'esatta osservanza - Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito - Il Direttore - Antonino Franco. »

La detta legge de' 20 dicembre 1826 relativamente agli oggetti che prevengono presso gli atti ne' giudizj de' contrabbandi prescrive quanto segue:

» Art. 11 I generi di privativa sorpresi in contrabbando, e tutti i generi sorpresi in contravvenzione punibili colla confisca, rimarrano in custodia del Ricevitore fino all' esito finale del giudizio. Gli altri poi sorpresi in frode, o in contravvenzione si restituiranno alla parte, se questa depositasse nella cassa del Ricevitore l' ammontare de' dazj, delle ammende, o delle altre somme, al di cui pagamento potrebbe essere condannato, purchè però i generi sorpresi non dovessero servire alla istruzione del processo, nel caso che la frode o la contravvenzione costituisse, si combinasse, o fosse connessa con un misfatto o un delitto qualunque.

» Nei casi di sopra espressati nè la mercanzia nè i depositi saranno restituiti, che dopo tutti gli statj giudiziarj, non escluso il ricorso per annullamento. »

» 31. Le merci di dogana, e di consumo che rimangono sotto la custodia del Ricevitore, nel caso

che sieno marcescibili, o deponibili, e dietro il sentimento di due periti da destinarsi di uffizio dal Ricevitore, saranno immediatamente venduti. La perizia sarà eseguita senza formalità, ma il giudizio de' periti dovrà essere da essi sottoscritto. La vendita sarà fatta dagli impiegati coll' intervento del Regio Giudice locale nella officina de' dazj indiretti o in altro luogo da destinarsi dal Ricevitore, con subaste abbreviate. Il Regio Giudice non potrà negarsi alla vendita, tanto se è domandata dal Ricevitore, quanto se è domandata dalla parte. Qualora il Ricevitore si opponga alla domanda di vendita fatta dalla parte, il Regio Giudice locale pronunzierà senz' alcuna formalità sulla controversia inappellabilmente.

» 32. La vendita sarà eseguita dopo l' apprezzo de periti, ed il prodotto sarà versato dal Ricevitore alla nostra Real Tesoreria, ove rimarrà depositato fino alla decisione della causa (giustacchè leggesi anche nel Real decreto degli 8 settembre 1823).

» 33. Se si tratta di merci doganali, o di consumo, contemplate nell' art. 31 le quali per essere marcescibili dovranno vendersi, la vendita potrà eseguirsi solamente dopo che il Giudice competente avrà preso le cautele necessarie, perchè restasse salva la pruova materiale del reato, e costasse la identità dell' *ingenere.* »

§. VI.

Dal valore de' processi verbali degl' impiegati de' dazj indiretti; de' modi come emendarsi, o supplirsi i difetti delle forme; e de' modi come impugnarsi, o sia dell' iscrizione in falso.

La legge de' 20 dicembre 1826 sugli oggetti, che cadono ad esame in questo paragrafo, stabilisce quanto segue:

» Art. 34. I processi verbali degl' impiegati dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, non escluso il rapporto fatto a' termini dell' articolo 10 (trascritto al §. II.), quando esso è contenuto nel verbale, dopo di essere stati rattificati con giuramento faranno piena fede in giudizio, al pari di quelli di ogni altro pubblico funzionario, fino alla loro iscrizione in falso, secondochè in appresso si dirà.

» 35. I processi verbali anzidetti potranno eziandio essere impugnati come nulli, allorchè nella compilazione di essi si fossero omesse le forme enumerate nell' erticolo 14 della presente legge (trascritto al §. II.), in questi casi il giudice avrà presente quanto si dispone nell' articolo 55 (1).

---

(1) L' articolo 55 è così concepito:

» Se nel processo verbale vi fosse corsa qualche nullità, allora i difetti delle forme potranno emendarsi o sup-

» 36. Eccetto i casi espressi ne' due articoli precedenti, è assolutamente vietato alle parti d'impugnare altrimenti i processi verbali menzionati, ed ai giudici di prenderne conoscenza.

» 38. Colui che si vorrà inscrivere in falso contro un processo verbale compilato dagli agenti doganali, sarà obbligato di farne la dichiarazione per inscritto personalmente, o per mezzo di procuratore specialmente autorizzato con atto fatto innanzi notajo, nel termine della citazione a comparire.

» Dovrà egli fra i tre giorni successivi depositare nella Cancelleria del Giudicato, ove pende la procedura, i motivi di falso, i nomi, e le qualità de' testimonj, che vorrà far sentire; e nel caso che il querelante non potrà scrivere, o sottoscrivere la dichiarazione, sarà segnata dal Giudice e dal Cancelliere; il tutto sotto pena di decadenza dalla iscrizione in falso.

» 39 Allorchè una iscrizione in falso non sarà stata fatta ne' termini, e secondo le forme prescritte di sopra, si passerà avanti, e sarà giudicato la pen-

---

plirsi; ed il Giudice pria di decidere in merito, ne ordinerà l' emendazione o il supplimento.

» Il Giudice nel caso di nullità, e di difetto di forma de' processi verbali ed altri atti, potrà supplire l'insufficienza della pruova con degl' informi officiali, ed altre indagini pel solo accerto de' fatti. »

denza senza tenersi conto di quella, e senza bisogno di altra sentenza o decisione.

» 40. Se l' accusa di falso sarà proposta ne' termini, e nelle forme sopra prescritte, essa sarà discussa e decisa fra un mese dalla Gran Corte Criminale dalla provincia, ove risiede il Giudice sotto la più stretta risponsabilità della Gran Corte anzidetta, e sotto pena de' danni ed interessi per qualunque ritardo.

» 41. Ammessa l' accusa di falso, e discussa in merito dalla Gran Corte, se risulterà calunniosa, colui che l' avrà prodotta sarà soggetto alle pene comminate contro i calunniatori; ed inoltre, venendo rigettata, colla stessa decisione il querelante sarà condannato alla multa di ducati centocinquanta da eseguirsi realmente e personalmente. »

Nel Real decreto de' 3 novembre 1829 per lo stabilimento di una seconda linea doganale, trovansi parimenti espressi i casi in cui il verbale è nullo e può essere attaccato di falso, giusta il seguente articolo:

» Art. 38. Ne' verbali che saranno formati ne' casi contemplati nel presente decreto, sarà colla maggiore precisione indicato il luogo ove siasi praticata una visita, o una verifica di mercanzie.

» L' omissione nel verbale di una tale circostanza lo renderà nullo.

» Se il il conduttore opponga in giudizio, che

il luogo della sorpresa sia diverso da quello descritto nel varbale, potrà impugnarlo di falso nel solo caso che egli assuma di essere avvenuto l' incontro e l' arresto in un luogo franco, cioè al di là del saggio, ovvero di essersi eseguita la verifica in luoghi non autorizzati dal presente decreto. »

§. VII.

Della competenza, e del procedimento innanzi ai Giudici Regj, non che delle funzioni de' medesimi nell' applicazione della legge al fatto.

La legge de' 20 dicembre 1826 determina la competenza de' Giudici col seguente articolo.

». Art. 42. Nella città di Napoli vi saranno due Giudici in prima istanza esclusivamente destinati per tutte le cause di contrabbando e di contravvenzione agli stabilimenti de' dazj indiretti: uno di essi giudicherà nelle cause relative agli affari di dogana, di navigazione e de' dazj di consumo; e l' altro nelle cause de' generi di privativa.

La di loro competenza territoriale si estenderà nella intera provincia di Napoli, eccetto il distretto di Castellamare; ed il Giudice competente per le cause de' dazj di consumo estenderà benanche la sua giurisdizione in tutta l' estensione territoriale de' dazj di consumo.

» Nella città di Salerno vi sarà un Giudice di prima istanza esclusivamente destinato per tutte le

cause di contrabbando, e di contravvenzione agli stabilimenti de' dazj indiretti, ed estenderà la sua competenza territoriale per la intera valle.

» Egualmente, e colla stessa competenza territoriale vi sarà un Giudice nella città di Messina.

» Presso ciascuno de' mentovati Giudici di prima istanza in Napoli, Palermo, e Messina vi sarà un Supplente per rimpiazziarlo ne' casi di mancanza, o d' impedimento. Vi sarà pure un Cancelliere, ed un Sostituto.

» Il soldo, ed il grado degli anzidetti Giudici sarà lo stesso che quello de' Giudici di Circondario di prima classe. Ed i Cancellieri godranno i dritti di Cancelleria de' Regj Giudicati di Circondario.

» Nelle altre provincie de' dominj al di quà del Faro in ogni distretto, non escluso quello di Castellamare, vi sarà un solo giudice competente in prima istanza per tutte le cause di contrabbando o di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti.

» Il Giudice competente in ciascun distretto sarà il Giudice Regio del Circondario del luogo ove risiede la dogana di prima classe; e se nel distretto non vi sono dogane di prima classe, il Giudice competente de' dazj indiretti sarà il Giudice residente nel Capoluogo del distretto (1).

---

(1) Il decreto degli 8 marzo 1824 portò la classificazione delle dogane del littorale de' dominj di qua del Faro come segue :

» Ne' dominj al di là del Faro nelle altre valli il Regio giudice del Capoluogo della valle sarà il solo giudice competente in prima istanza, ed estenderà per le cause di contrabbando o di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti la sua giurisdizione nell'intera estensione della valle. Soltanto nella valle di Caltanisetta il giudice competente per le cause de' dazj indiretti sarà il Regio Giudice del Circondario di Terranova. » (1)

Il trascritto art. 42. della legge de' 20 dicembre 1826 ha dato luogo al seguente decreto de' 28 gennajo 1828 così concepito:

» Art. 2. Saranno dogane di prima classe, o sia d'importazione, esportazione e cabotaggio Napoli, Castellamare, Paola, Pizzo, Regio, Cotrone, Taranto, Gallipoli, Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Ortona, e Giulianova. »

Lo stesso è riputato coll'articolo 2 della legge de' 19 giugno 1826.

(1) Col §. 2. dell' art. 171 del regolamento annesso al Real decreto de' 18 di marzo 1830 sulla privativa del tabacco ne' Reali dominj al di là del Faro si prescrive quanto segue:

» Per tutte le cause di contrabbandi e di contravvenzioni al ramo della privativa de' tabacchi commesso nella valle di Caltanissetta, sarà competente, in quanto alle azioni civili e correzionali dell' amministrazione, il Giudice del Circondario di Caltanissetta, e non già quello di Terranova, come trovasi disposto nell' art. 42 della legge de' 20 di dicembre 1826. »

» Veduto l'art. 42 della nostra legge de' 20 di dicembre 1826; col quale si determina la competenza de' Giudici del contenzioso de' dazj indiretti;

» Veduto l'art. 14 della stessa legge, con cui è provveduto, che i Ricevitori nel di cui Circondario avverrà la sorpresa, dovranno compilare i processi verbali;

» Considerando che ad un fondaco delle privative sieno aggregati de' Comuni che appartengono a più distretti;

» Sorto il dubbio sulla competenza del Giudice nel caso che il fondaco delle privative appartenga ad un distretto, ed il luogo della sorpresa ad un altro;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Ferme rimanendo le disposizioni tutte contenute nella legge de' 20 di dicembre 1826, ed in ispecialità quelle relative alla competenza de' giudizj sul contenzioso de' dazj indiretti, sarà competente in materia di contrabbando e di contravvenzione il Giudice di distretto, nella di cui giurisdizione territoriale risiede il fondaco delle privative, ove, a' termini della stessa legge, si è formato il verbale della sorpresa.

» In conseguenza, nel caso che la ricevitoria de' generi di privativa trovasi stabilita in modo che i Comuni aggregati appartengono alla giurisdizione territoriale di più distretti, sarà competente non già il Giudice del luogo ove è avvenuta la sorpresa, ma bensì quello del luogo della ricevitoria, ove si è formato il verbale di sorpresa. »

I contrabbandi, di cui trattiamo, sono persequibili, secondo i casi, nella via civile, e nella via penale. Circa la procedura nell' una, e nell' altra circostanza è da tenersi presente la circolare che segue:

Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia

Circolare de' 30 luglio 1828.

Ai Procucatori Generali Criminali

» La legge de' 20 dicembre 1826 ha istituiti i Giudici del contenzioso de' dazj Indiretti, e ne' titoli 4. e 5. ha stabilito le forme pel giudizio delle trasgressioni in tal materia.

È nato il dubbio se nel caso di trasgressioni punibili colla prigionia il procedimento debba esser regolato dalle forme in tali titoli espresse.

» La risposta negativa è perfettamente analoga alla legge in esame. Delle trasgressioni in materia de' dazj indiretti alcune portano unicamente alla confisca ed all' ammenda, ed altre portano anche alla prigionia. Per le prime si procede in linea civile, e le forme di procedura son quelle designate

ne' titoli indicati. Per le seconde vi è luogo a procedimento correzionale colle forme che la legge di procedura penale hanno stabilito pel giudizio de' delitti in generale, tra' quali incontransi le trasgressioni di cui è fatta parola.

» La enunciata legge de' 20 dicembre 1826 che in materia del contenzioso de' dazj indiretti forma una legge speciale, lungi dallo stabilire per le trasgressioni in tale materia punibili correzionalmente alcuna eccezione al rito correzionale, dispone coll' articolo 3. l' osservanza sull' oggetto delle leggi penali in vigore.

» Il signor Ministro delle Finanze con cui mi son posto in corrispondenza pel dubbio indicato, è meco perfettamente convenuto nella risoluzione, che con questa mia gli è data. Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia impedito. Il Direttore-Antonino Franco » (V. la nota pag. 5.).

Tornando ora alla legge de' 20 dicembre 1826, sono da trascriversi gli altri seguenti articoli:

» Art. 47. In materia di reati che danno luogo ad azione correzionale o criminale derivante dalle leggi comuni, e nel tempo stesso ad azione civile o correzionale derivante dalle leggi de' dazj indiretti a' termini dell' articolo 2; il Giudice sarà competente per quest' ultima, qualora essa non sia connessa colla prima, osservandosi in caso di connes-

sione ciò che è stato disposto nell' articolo 6. » (1)

» Art. 105. Le funzioni de' Giudici competenti per lo contenzioso de' dazj indiretti restano espressamente limitate e ristrette alla sola esatta applicazione della legge al fatto consegrato nel processo verbale, che non potrà in modo alcuno essere alterato o interpretato pe' fatti in esso contenuti, sotto pena di essere essi risponsabili de' danni ed interessi arrecati colle loro sentenze e decisioni all' Amministrazione generale de' dazj indiretti.

» 106. È proibito espressamente ai Giudici del contenzioso suddetto di scusare i contravventori nelle loro intenzioni, sotto le stesse pene enunciate nell' articolo precedente.

» 107. Le mancanze ed i difetti di sopra enunciati possono essere suppliti cogli schiarimenti, che saranno presi dal Regio Giudice competente.

» 108. In tutte le cause di contrabbando la legge riconosce i soli conduttori, i quali saranno perciò soggetti alle confische ed altre pene stabilite, senza darsi mai luogo ad intervenzione o opposizione di terzo. »

---

(1) Si nota che pe' contrabbandi de' generi di privativa, i quali portan seco oltre la confisca e l' ammenda, anche la pena afflittiva di corpo, procede sempre il Giudice penale, senza alcun rinvio al Giudice civile; e che la connessione di cui parlano gli articoli 6 e 47 può verificarsi ne' contrabbandi de' generi doganali;

§. VIII.

De' giudizj correzionali, dell' appello, e de' giudizj criminali.

La legge de' 20 dicembre 1826 su questi giudizj dispone quanto segue:

» Artic. 65. L' istituzione de' giudizj correzionali si dovrà fare a norma delle leggi di procedura ne' giudizj penali, come in tutti gli atti di questa natura.

» 66. Il Collegio, innanzi al quale sarà prodotto l' appello di un giudizio reso in forma correzionale, sarà tenuto di pronunziare sopra il rapporto fatto da uno de' Giudici nel termine di dieci giorni a contare da quello nel quale il gravame sarà stato presentato.

» 67. I giudizj criminali saranno trattati nelle forme prescritte dalle leggi veglianti.

» 68. Avverso le decisioni delle Gran Corti Criminali il ricorso per annullamento che compete per le leggi comuni all' imputato ed al pubblico Ministero, competerà ancora all' Amministrazione de' dazj indiretti, abbenchè non figuri come parte civile nel giudizio penale facendosi su tale particolare eccezione alle dette leggi comuni.

§. IX.

Della pena cui van soggetti i contrabbandieri poveri.

La pena, cui van soggetti i contrabbandieri poveri, è determinata nell' artic. 79 della legge de' 20 dicembre 1826, così concepito:

» La detenzione de' condannati poveri per frode, contravvenzione o contrabbando non potrà durare oltre a sei mesi, e potrà anche essere più breve se il nostro Ministro delle Finanze lo crederà conveniente. » (1)

Su questa determinazione giova riportare il Real decreto de' 23 dicembre 1822, il quale stabilisce quando il contrabbandiere abbia a riputarsi povero, e le pene applicabili al medesimo, giusta i seguenti articoli:

» Artic. 1. L' incolpato di contrabbando si reputa povero nel solo caso che a' termini dell' artic. 7 del Real decreto de' 13 gennajo 1817 non possegga ve-

---

(1) Il Regolamento approvato con Real decreto de' 18 marzo 1830 sulla privativa del tabacco ne' Reali dominj al di là del Faro, stabilisce coll' artic. 179 ciò che segue:

» I contrabbandieri nel caso di giustificata povertà ed impossibilità di pagare le multe pronunziate, saranno soggetti al doppio della prigionia che è stata applicata. »

runo stabile, non abbia veruna industria, ma viva soltanto col travaglio giornaliere delle sue braccia.

» 2. Il contrabbandiere inabile a pagare le ammende sanzionate pel contrabbando, verrà in luogo delle medesime condannato alla prigionia pel tempo che sarà determinato nel segueute modo.

» Se l' ammenda non eccede i ducati cento la prigionia si applicherà nel primo grado:

» Se ecceda questo valore, la prigionia si applicherà nel secondo grado.

» 3. Nel caso di contrabbando che oltre l' ammenda porti a pena afflittiva, verrà con questa pena cumulata la prigionia che in forza del precedente articolo si applicherà al contrabbandiere povero. La espiazione delle pene cumulate sarà eseguita secondo le norme determinate nell' artic. 53 delle leggi penali. »

N. 6.

DISPOSIZIONI PENALI CIRCA LA SALUTE PUBBLICA.

Pare convenevole, dopo essersi trattato di tutte le disposizioni penali relative all' Amministrazione generale de' Dazj indiretti, passare a quelle concernenti la *pubblica salute*, per la ragione che varj articoli che riguardano la detta Amministrazione generale vi han rapporto, e debbono citarvisi.

La solita divisione de' paragrafi comprenderà per questa materia

1. L' esposizione della legge fondamentale della publlica salute, de' 20 di ottobre 1819.

2. L' indicazione de' decreti, e regolamenti emanati in esecuzione di tale legge.

3. Lo statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitarj, corredato delle disposizioni contenute tanto nel regolamento generale del servizio sanitario marittimo, quanto nelle leggi doganali, ed in altri stabilimenti.

4. L' esposizione del regolamento generale del servizio sanitario interno.

§. 1.

La Legge de' 20 di ottobre 1819 sulla pubblica salute, emanata da Ferdinando I. di gloriosa memoria, è quella che segue:

» Volendo che in tutta la estensione de' nostri Reali dominj il servizio della pubblica salute sia regolato con principj e metodi uniformi, e che questi abbiano la giusta loro connessione collo spirito della legge, e de' regolamenti emanati per l' amministrazione interna del nostro Regno;

» Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

» Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

» Udito il nostro Consiglio di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. La tutela della salute pubblica ne' nostri dominj al di quà del Faro, per quello che concerne tanto il servizio sanitario marittimo, quanto il servizio sanitario interno, sarà affidata ad un Supremo Magistrato di sanità, e ad una Soprantendenza generale di salute residente in Napoli.

» Pe' nostri dominj oltre il Faro la tutela medesima sarà del pari affidata ad un supremo Magistrato, e ad una Soprantendenza generale residente in Palermo.

2. Gl' Intendenti saranno considerati come i Direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie o valli. In quanto al servizio sanitario marittimo, essi dovranno limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che verranno loro comunicate da' Soprantendenti generali. Rispetto poi al servizio sanitario interno, essi lo dirigeranno a norma delle nostre leggi sull' amministrazione civile (1), e consulteranno in tutt' i casi dubbj, generali e non ordinarj i Soprantendenti, ed i supremi Magistrati di salute.

---

(1) Nel tomo II. sotto il num. 31. §. 1. si è riportato l' arricolo 278 della legge sull' amministrazione civile, in cui si fa motto della salute pubblica.

3. Le deputazioni locali saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel sevizio sanitario marittimo.

» Gli uffiziali comunali che dipendono dagl' Intendenti, saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

4. I Supremi Magistrati preseduti da' Soprantendenti generali, avranno la parte deliberativa del servizio. I Soprantendenti generali avranno tutta la parte esecutiva del medesimo.

5. Il Supremo Magistrato di sanità, residente ne' dominj di quà del Faro, sarà composto di dieci deputati, e di un Segretario. Verrà inoltre riguardato come deputato dello stesso Magistrato il Soprantendente generale de' porti, a tenore del nostro decreto de' 23 aprile 1817 (2).

Il Supremo Magistrato residente ne' dominj oltre il Faro sarà composto di sei deputati, e di un Segretario. Sarà inoltre giudicato come deputato dello stesso Magistrato l' uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

---

(2) Col Real decreto de' 7 ottobre 1823, portante la nuova pianta organica, tanto personale, che amministrativa della real marina, rimase abolita la Soprintendenza generale de' porti; e quindi con altro decreto de' 16 dicembre 1823 si prescrisse, che il Maggior generale della Real marina fosse nella capitale membro della deputazione generale di salute.

» 6. I Supremi Magistrati deliberano sullo stabilimento di tutte le misure generali, che la garentia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze: determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve, a cui convien sottoporre la navigazione di alcuni mari, o la provegnenza da taluni luoghi: decidono su' sistemi di custodia, e di preservazione ne' casi di pericolo; e finalmente emettono le loro deliberazioni sugli articoli che possono riguardare l' Amministazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

» 7. Sarà formato, e sottomesso alla Nostra sanzione, uno Statuto penale in cui saranno stabilite le varie specie d' infrazioni alle leggi di salute pubblica, ed i varj gradi di pena da darsi a' rei, a seconda de' casi. In questo medesimo Statuto sarà indicata la parte che ne' reati di simil natura dovran prendere i Supremi Magistrati.

» 8. Nel seno di ciascun Supremo Magistrato verrà da Noi scelto un deputato il quale sarà incaricato d' ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, affin di rilevare quegli abusi che avran potuto introdursi nelle deputazioni locali, con farne indi rapporto al rispettivo Soprantendente generale. Questo deputato assumerà il titolo d' Ispettor generale.

» 9. In caso di assenza o d' impedimento di un Soprantendente generale, il deputato più antico in

ordine di nomina lo rimpiazzerà nelle sole funzioni di Presidente del Supremo Magistrato.

» 10. Ciascuna Sopratendenza generale sarà composta da Sopratendente generale, e dal Segretario generale. Questi verrà da Noi nominato dalla classe de' deputati del supremo Magistrato rispettivo, ed eserciterà cumulativamente le une e le altre funzioni.

» 11. Le Soprantendenze generali saranno incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all' Amministrazione de' fondi che loro sono addetti. Esse ne' casi di assoluta urgenza potranno dar le disposizioni che saranno necessarie, passandone subito notizia al rispettivo magistrato, laddovve tratterassi di affari che riguardino le attribuzioni del medesimo.

» 12. In caso di assenza o d' impedimento di un Soprantendente generale, il Segretario generale lo rimpiazzerà in tutto quanto concerne la parte esecutiva del servizio sanitario.

» 13. Alla immediazione di ciascun Magistrato Supremo, e Soprantendenza generale vi saranno una facoltà medica, composta di sei professori, un professore di chimica, ed un architetto. Costoro non percepiranno alcun soldo fisso, ma godranno degli emolumenti che verranno indicati ne' regolamenti.

» 14. Sarà addetto a ciascun Magistrato e Soprandendenza generale quel numero di uffiziali, che sul-

la proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni saremo per determinare. Il Ministro stesso formerà un regolamento particolare per l' ordine del servizio de' due supremi Magistrati, e delle due Soprantendenze generali, coll' assegnazione de' carichi a tutti gli uffiziali, ed altri impiegati, che ne dipendono.

» 15. In tutti i littorati del Regno saranno stabilite le deputazioni di salute, le quali verranno distinte in quattro classi. Saran di prima classe quelle de' porti di Napoli, di Palermo, di Messina, e di Siracusa. Sarà provveduto con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre.

» 16. I Deputati del porto di Napoli, e di Palermo saranno due. Assumeranno il titolo di guardiani del porto, e verranno nominati in giro tra' medesimi deputati de' rispettivi Supremi Magistrati. Ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, di modo che la durata delle funzioni non oltrepassi il biennio.

» I deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vacanze saran ridotti a quattro, e verranno considerati in quanto agli onori, ed al rango, come deputati del Supremo Magistrato di Palermo: recandosi alcuno di essi in Palermo potrà intervenire nel Magistrato, e prenderà nel medesimo quel posto che gli corrisponde.

» I deputati del porto di Siracusa saranno patimenti quattro.

» 17 In ogni deputazione di prima classe vi saranno un Cancelliere, lo Spedizioniere delle patenti, il riconoscitore delle merci, due Uffiziali, un Capitano di lancia, ed un numero corrispondente di marinai.

» Nel lazzaretto di Nisita vi saranno un Capitano del lazzaretto, ed un Cappellano.

» Costruendosi in questa parte de' nostri Reali dominj un lazzaretto sporco, vi sarà stabilita la carica di Governatore, da affidarsi ad uno de' deputati del supremo Magistrato di Napoli.

» 18. Ciascuna delle deputazioni di 2. 3., e 4. classe de' nostri Reali dominj avrà non più di tre deputati, uno de' quali potrà esercitare le funzioni di cancelliere. In quelle deputazioni, nelle quali vi saranno lazzaretti, saranno stabiliti i Capitani de' medesimi.

» 19. A tutte le deputazioni di salute saranno addetti uno o più medici. Quelli delle deputazioni di prima classe di Napoli o di Palermo saranno i medesimi professori della facoltà medica de' Supremi Magistrati rispettivi. I medici delle deputazioni di Messina saranno considerati come medici del Supremo Magistrato di Palermo.

» 20. Sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, e sottoposto alla no-

stra approvazione un regolamento generale per lo servizio sanitario marittimo, ed un altro simile per lo servizio sanitario interno. In questi regolamenti saranno compresi tutti gli oggetti che possono riguardare i rispettivi servizj, e saran definiti i limiti delle competenze di tutt' i funzionarj

» 21. Sono di nostra nomina i Soprantendenti generali delle Soprantendenze, gl' Ispettori generali, i Deputati, i Segretarj, e gl' impiegati nelle officine de' Supremi Magistrati, i Deputati di Messina, e di Siracusa, i professori delle facoltà mediche, i professori di chimica, e gli architetti, e finalmente tutti gl' impiegati nelle deputazioni di prima classe, ed i Capitani de' lazzaretti presso tutte le deputazioni.

» 22. I Deputati, i Cancellieri, ed i medici delle deputazioni di 2 3, e 4 classe saranno nominati da' Soprantendenti generali sulle terne de' soggetti formati da' rispettivi decurionati, e rivestite del parere dell' Intendente della provincia o valle. I Soprantendenti generali invieranno al nostro Ministro degli affari interni il quadro delle nomine da essi fatte e daranno periodica conoscenza di tutt' i movimenti che nel corso di un anno possono aver luogo sul personale delle deputazioni.

» 23. La durata delle funzioni di deputato della 2, 3, e 4, classe sarà triennale, e terminato il triennio, il deputato più antico in ordine di no-

mina rimarrà in carica per un altro anno, ad oggetto d' istruire i nuovi deputati.

» 24. I decurionati non potranno situare nelle terne prescritte dalla presente legge.

1. Coloro che non abbiano l' età maggiore
2. I Consoli delle nazioni straniere
3. I padroni de' legni
4. I negozianti ch' esercitano commercio marittimo
5. Coloro che hanno un impiego doganale
6. I non proprietarj.

» 25. I Supremi Magistrati formeranno i progetti dello stato discusso delle loro particolari amministrazioni di salute, e per mezzo de' rispettivi Soprantendenti generali, i quali praticheranno lo stesso per quanto riguarderà la loro parte, lo rimetteranno al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, da cui sarà sottomesso alla nostra approvazione.

» 26. Le istruzioni dell' anno 1751, e le prammatiche sul servizio sanitario, per quanto non riguardano la parte penale, e contenziosa continueranno ad aver la loro esecuzione finchè non saranno pubblicati i regolamenti sanitarj.

» Tutte le altre disposizioni di legge, e decreti restano abolite.

» Tutte le cariche sanitarie non contemplate nella presente legge restano parimenti abolite.

» 27. Un nostro decreto particolare che sarà reso sulle proposizioni de' nostri Segretarj di Stato

Ministri degli affari interni, e delle finanze, fisserà le tariffe de' dritti sanitarj, ed i metodi di percepirli, ed amministrarli; fisserà eziandio i soldi di cui dovran godere tutti gl' impiegati nelle Soprantendenze generali, e ne' supremi Magistrati di salute, ne indicherà i fondi da' quali dovranno introitarli. Intanto coloro che attualmente ricevono emolumenti dall' Amministrazione di salute, seguiranno a percepirli, fino a che non sarà altrimenti disposto col novello decreto. »

§. II.

Sotto la data del 1. gennajo 1820 furono approvati da S. M. FERDINANDO I. di gloriosa rimembranza tanto il regolamento generale di servizio sanitario marittimo, quanto quello di servizio sanitario interno, in esecuzione dell' artic. 20 della menzionata legge de' 20 ottobre 1819.

Con Real decreto del detto di 1. gennajo 1820 furono fissati i soldi degl' impiegati sanitarj, ed approvate due tariffe pe' dritti delle deputazioni di salute, in esecuzione dell' artic. 27 della detta legge. Evvi dippiù nella collezione delle leggi, lo semestre del 1826 al foglio 367, della data de' 13 maggio 1822 un articolo addizionale alle tariffe sanitarie in parola. Ed inoltre con Real decreto de' 4 agosto 1825, sulla considerazione che nelle tariffe

sanitarie approvate col decreto del dì 1 di gennajo 1820 non si prescrive qual dritto per le patenti dovessero pagare le navi che hanno un albero quadro e l' altro latino, fu stabilito quanto segue:

» Art. 1. Le deputazioni sanitarie riscuoteranno per le patenti che rilasceranno alle navi *quadro-latine* il dritto prescritto dalle tariffe in vigore in metà come quadre, ed in metà come latine. »

Con altro Real decreto della stessa data del 1. gennajo 1820 furono classificate le deputazioni di Salute di 2, 3 e 4 classe, in esecuzione dell' artic. 15 della ridetta legge de' 20 ottobre 1819. Quindi appartengono alla seconda classe quelle stabilite ne' porti di Manfredonia, Barletta, Brindisi; alla terza quelle di Castellamare, Vietri, Pisciolta, Maratea, Paola, Pizzo, Tropea, Reggio, Roccella, Cotrone, Corigliano, Taranto, Gallipoli, Otranto, Monopoli, Molfetta, Trani, Vasto, Pescara, Giulia, e Gaeta; ed alla quarta classe tutte le altre.

La legge poi de' 13 marzo 1820 approvò lo *statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitarj*, in esecuzione dell' artic. 7 della legge de' 20 di ottobre 1819.

Or per servire al fine propostoci, riporteremo colla legge de' 13 marzo 1820 lo *statuto penale*, che vi è annesso; corredandolo delle disposizioni, che emergono dal regolamento generale del servizio sanitario marittimo, dalla legge doganale, e da altri

stabilimenti; ed aggiungeremo in fine il regolamento generale di servizio sanitario interno.

La legge per le infrazioni de' regolamenti sanitarj de' 13 marzo 1820, stabilisce quanto segue:

» Artic. 1. Lo *statuto penale* per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitarj, quì annesso, è approvato.

» Art. 2. Il medesimo avrà esecuzione dal dì 1. di maggio del corrente anno in tutti i nostri Reali dominj. »

Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitarj.

TITOLO I.

Infrazioni di leggi e discipline sanitarie.

» Art. 1. I colpevoli, sia in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiungendovi di propria autorità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi, o alterandovi quelle, che gli agenti sanitarj vi avevano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca;* alla pena dell' ergastolo, se cade su di una patente *tocca;* alla pena del primo al secondo grado de' ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera* (1).

(1) Il regolamento sanitario marittimo del dì 1 gennajo 1820 sanzionato da S. M. Ferdinando I. di gloriosa

» 2. Chiamasi *patente sporca* quella che rilasciata in luogo infetto porta la dichiarazione, che ivi esiste in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

---

memoria in esecuzione dell' articolo 20 della legge de' 19 ottobre 1819, dà le seguenti spiegazioni snlla patente:

» Art. 17. La *patente* è una carta autentica, che le autorità sanitarie muniscono delle loro firme, e di tutte le indicazioni, di cui si parlerà ne' seguenti articoli, ed indi rilasciano ai Capitaui o Padroni di bastimenti, allorchè essi son per partire da un dato luogo.

» 18. La *patente* dee prima d' ogni altro contenere l' indicazione del luogo d' onde i bastimenti partono, con una espressa e distinta dichiarazione dello stato di salute, che ivi si gode, affinchè ciò serva di notizia officiale ovunque essi vanno ad esercitare il loro traffico.

» 19. In conseguenza di ciò che è prescritto nell' articolo precedente, la *patente* è di quattro specie, giusta la quadruplice classificazione de' luoghi (enunciata anche nell' artic. 3 del presente Statuto).

» 20. Oltre alla dichiarazione di cui si parla ne' due precedenti articoli, la *patente* deve indicare;

» 1. la data del giorno, in cui vien rilasciata;

» 2. il nome, l' età, e la filiazione del Capitano, o del Padrone del bastimento, a cui si rilascia;

» 3. la denominazione del bastimento, e la bandiera, di cui è coverto;

» 4. i nomi, le età, e le filiazioni di tutti gli altri individui, che vi sono imbarcati, sia come passeggieri;

» Chiamasi *patente tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto porta la dichiarazione, che ivi sia approdata una imbarcazione da qualche luogo infetto o provegnente in pratica da luogo infetto; o pure che siasi sviluppata la peste in qualche vincino territorio.

» 5. la specificazione del luogo, per cui è diretto;

» 6. la circostanza se esso sia vuoto o carico ed in quest' ultimo caso qual sia la natura delle merci, di cui il carico si compone.

» 21. Non devono ammettersi *patenti* in lingua greca per la facilità onde i Capitani o Padroni di bastimenti possono farsene foggiare negli *scali* del Levante, ove non essendo riconosciuto alcun servizio sanitario, non è supponibile che le *patenti* sieno mai rilasciate da alcuna pubblica autorità costituita all' oggetto.

» 22. Le patenti non devono essere manoscritte, ma in istampa, non devono avere raschiature, cassature, o specie d' irregolarità, che ispirino il dubbio di essere state falsificate o in qualunque modo alterate.

» 23 Le patenti che si rilasciano dalle deputazioni di salute del Regno delle due Sicilie, saranno di una edizione uniforme ed invariabile, secondo il modello annesso al regolamento.

» Per evitare le falsificazioni e le frodi, le *patenti* saranno stampate sotto la particolar vigilanza delle soprintendenze generali di salute, si faranno bollare nelle rispettive amministrazioni generali del registro e bollo, e saranno munite di una cifra delle Soprintendenze medesi-

» Chiamasi *patente netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi porta la dichiarazione, che ivi si gode perfetta salute.

» Chiamasi *patente libera* quella che rilasciata in luoghi liberi porta la dichiarazione, che ivi si gode perfettissima salute.

» 3. Si chiamano *infetti* i luoghi ove regna in atto la peste o altra simile malattia contagiosa.

» Si chiamano *sospetti* quelli che per una data estensione di territorio confinano cogl' infetti, o quelli presso i quali una imbarcazione infetta o provegnente in pratica da luogo infetto abbia avuta libera comunicazione senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

» Si chiamano *sospesi* i luoghi che situati in maggiore distanza degl' infetti confinano per una data estensione di territorio co' sospetti; o quelli che per

---

me, che ne garentisca da per tutto l' antenticità.

» 24 Le deputazioni di salute si devono dirigere alle Soprintendenze generali da cui dipendono per essere provvedute di un dato numero di *patenti* in bianco, che poi riempiendo delle corrispondenti firme e solennità, possono rilasciare nelle occorrenze ai Capitani o Padroni di bastimenti, che ne domandano.

» Le deputazioni sono risponsabili che alcuna *patente* in bianco non sia involata, ond' evitare che qualche navigante se ne serva fraudolentemente, dopo averla riempita di firme e d' indicazioni false. »

circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

» Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senza alcun sospetto di mal contagioso, e che non fanno temere di alcun pericolo sì per la loro distanza da' luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria che ivi si osserva. (1)

---

(1) Sulla classificazione de' luoghi infetti, sospetti, sospesi, o liberi, il Regolamento generale di servizio sanitario marittimo del 1 gennajo 1820, stabilisce quanto segue:

» Art. 6. I Supremi Magistrati di sanità formano periodicamente in ogni principio d' anno il quadro generale in cui i diversi luoghi vengono classificati nel modo indicato nell' articolo precedente (il quale corrisponde del tutto all' articolo 3 del presente statuto), secondo le officiali notizie che si hanno dello stato di salute che ivi rispettivamente si gode, e della specie di servizio sanitario che vi si è stabilito. »

» L' estensione del territorio, entro cui devono comprendersi i luoghi sospetti e sospesi, *vien fissata dai Magistrati medesimi secondo le circostanze de' tempi, e la più o meno grande energia delle misure preservative che le nazioni adottano allorchè in poca distanza da esse esiste il contagio.*

» I Soprintendenti generali fanno pervenire questo quadro per mezzo dell' Intendente delle provincie o valli a tutte le deputazioni di salute che da loro dipendono, ed alle autorità sanitarie estere, con cui trovansi in corrispondenza.

» I colpevoli di aver esibita una patente foggiata da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1. secondochè si verificherà essere la prevegnenza da luogo *infetto*, *sospetto*, *sospeso*, o *libero*.

» *Ciascuna deputazione ha l' obbligo di tenerne affissa una copia innanzi alla porta dell' officio, per intelligenza di coloro, i quali possono prendervi intereesse.*

» *I cangiamenti che nel corso dell' anno i Magistrati credono di apportare nella suddetta classificazione de' luoghi sono dagli stessi Sopraintendenti generali comunicati come sopra alle diverse deputazioni, e da queste segnati al margine del quadro generale, colla data del giorno in cui è stato determinato il cangiamento.*

» *7. Si considerano come perpetuamente* sospetti,

1. I luoghi dove una malattia contagiosa vi è indigena e periodica, quantunque in taluni tempi non vi esista, come è la peste nell' Egitto, e la febbre gialla nelle Antille:

2. I luoghi dove non vi è alcun servizio sanitario per garentirsi dalla introduzione e dal ripullulamento de' contagi, come sono le coste dell' Africa, il Levante Ottomano, ed in generale tutti i punti soggetti al dominio turco.

» *8. In conseguenza dell' esservi de' luoghi perpetuamente* sospetti, *debbono considerarsi come perpetuamente* sospesi *quei che confinano coi primi come sono p. e. gli Stati della Dalmazia austriaca limitrofa ai dominj ottomani, ed altri simili.* »

» 5. I colpevoli di avere nel costituto sanitario asserito il falso, nascondendo o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell'articolo 1. secondochè le suddette circostanze nascoste o olterate importerebbero il trattamento di provegnenza da luogo infetto, sospetto o sospeso. (1)

---

(1) Nel suddetto regolamento generale è espresso in che consista il constituto, nel seguente modo:

» Art. 27. Il *costituto* è un atto legale, con cui il Capitano o Padrone di un bastimento è obbligato a deporre innanzi alle autorità sanitarie, giusta le interrogazioni che gli vengono fatte, su tutte le circostanze della navigazione eseguita dal momento della sua partenza in pratica da un luogo, sino a quello dell' approdo nel luogo, ove se gli domanda il *costituto*.

» 23. Il *costituto* deve stendersi informa di domande e di risposte, e con le necessarie dichiarazioni sulle leggi punitive de' costituti falsi.

» 29. Il *costituto* deve esser convalidato da giuramento, e sottoscritto dal Capitano o Padrone che si chiama a deporre.

» Quando il Capitano o Padrone non sappia scrivere, e non vi sia tra l' equipaggio del bastimento altro individuo che possa fare in ciò le sue veci, le corrispondenti autorità sanitari ne faranno espressa menzione al termine dell' atto.

» 30. Quando nel *costituto* del Capitano o Padrone di un bastimento si scovra dell' equivoco o della contrad-

» I colpevoli di aver nella visita delle guardie sanitarie nascoste sul bastimento persone o animali o altri oggetti suscettivi di contagio, non rivelati

---

dizione coi fatti indicati nella *patente*, si debbono separatamente chiamare a deporre tutti gl'individui dell' equipaggio ed anche i passaggieri che possono essevi imbarcati.

» Sono accettuati da questa regola i legni da guerra pe' quali dee darsi il costituto, secondo il disposto ne' due precedenti articoli, ma dal solo Comandante, o da colui che ne sostiene le veci. »

Alla legge de' 25 febbrajo 1826 sulla navigazione è annesso il modello del costituto, che secondo l' art. 84 della stessa legge, tutti i capitani de' bastimenti sieno del regno, sieno forastieri, che entreranno ne' porti, rade ec. saranno tenuti a fare fra le ventiquattr' ore dall' arrivo agl' impiegati della salute, delle dogane, della marina, se ve ne sieno, e della polizia, sotto pena non minore di ducati cento.

Qui poi non sembra dissadatto di riportare eziandio ciò che nel Real decreto del primo agosto 1816 sulla navigazione mercantile trovasi imposto, circa la pubblica salute, a' Capitani e Padroni de' legni. Eccone gli articoli correlativi;

» 85. Approdando un legno nazionale in porto del regno delle due Sicilie, il Capitano o Padrone tostochè lo avrà ormeggiato, sarà tenuto a presentarsi all' officio di sanità, e fintantochè non avrà adempito a questo dovere di rigore, non potrà comunicare, nè permettere ad alcuno del suo bordo che comunichi colla terra, dovendo ancora impedire ciò agli abitanti di essa.

nel costituto, nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1., secondochè si verificherà essere stati tali ogget-

---

» 86. A tale effetto dovrà tenere spiegata in cima di un albero una bandiera gialla triangolare, che conserverà sino a tanto che non gli sarà stata data la pratica, per indicare agli abitanti cha resta interdetta, durante l' esistenza della medesima a riva, qualunque comunicazione frà essi ed il bastimento.

» 87. Il capitano, o il padrone dovrà recarsi all' officio di sanità accompagnato sempre da due persone del suo equipaggio, e dopo di aver con essi giurato di dir la verità, risponderà a tutte le quistioni che gli saranno fatte dagl' incaricati della pubblica salute, a' quali presenterà contemporaneamente la patente di sanità, ed altri simili attestati ricevuti ne' porti ove ha ancorato o approdato, durante il viaggio.

» 88. Se la sicurezza della pubblica salute esige che dagl' incaricati locali della medesima si differisca a concedere la pratica, il capitano o padrone continuerà ad interdire ogni comunicazione tra il suo legno e la terra, e passerà a situarsi nel porto, in quel sito che gli verrà indicato dal capitano del porto deponendo la polvere da guerra nel magazzino espressamente a tal uopo destinato.

» 89. Per qualunque contravvenzione alle sopraddescritte disposizioni della pubblica salute, il capitano o padrone sarà tradotto innanzi del tribunale competente, per esservi giudicato con tutto il rigore delle leggi, ed a proporzione delle circostanze e gravezza del delitto che avrà su tal particolare commesso. »

ti presi in luogo infetto, sospetto o sospeso, ovvero in mare dal bordo di un' altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto o sospeso. (1)

---

(1) Il suddetto Regolamento generale, circa la visita, si esprime come segue:

» Art. 13. La visita ha per oggetto di assicurarsi.

» 1. Della integrità di numero, della identità di persona, e dello stato di salute di tutti gl' individui che sono a bordo di un bastimento:

» 2. Della natura e della identità de' generi, di cui il bastimento è carico.

» 32. I deputati di salute si assicurano della integrità di persona degl' individui, che sono a bordo di un bastimento, chiamandoli tutti a rassegna innanzi ad essi, e confrontandoli coi nomi, e colle filiazioni indicate nella *patente*.

» Si assicurano inoltre della integrità di numero de' suddetti individui, facendo montare a bordo del bastimento una guardia sanitaria per verificare se vi sia nascosto qualche individuo di più non descritto nella *patente*.

» 36. I deputati si assicurano della natura ed identità delle merci di cui un bastimento si annunzia carico, per mezzo delle guardie sanitarie, che si fanno montare a bordo del bastimento.

» Le guardie, dopo aver praticato le più esatte ricerche in tutte le parti del legno, faran subito conoscere il risultato della loro visita ai corrispondenti depurati di salute.

» 40. I legni da guerra non vanno soggetti ad alcuna specie di visita. »

» 7. I nostri sudditi che approdando nel nostro regno ricuseranno di esibire la patente, di dare il costituto, o di prestarsi alle visite, a norma de' regolamenti sanitarj, andranno soggetti alla legge del rifiuto per una misura di precauzione. (1) Indi

---

Colla legge poi de' 19 giugno 1826 fu stabilito quanto segue :

» Art. 470. Le guardie de' dazj indiretti potranno montare a bordo de' bastimenti che approderanno ne' nostri dominj di quà o di là del Faro, qualunque sia la loro provenienza, purchè vi montino in seguito d' ordine di un Controloro o Tenente, ed in loro mancanza, del Ricevitore, soggiacendo però alle leggi sanitarie, qualora si trattasse di legni in contumacia.

» 471. Le guardie monteranno a bordo colla intelligenza degl' impiegati sanitarj, i quali non potranno impedirlo.

» 472. Nel solo caso, in cui i legni saranno rifiutati, le guardie non dovranno montarvi a bordo. »

(1) Ecco che vien detto dall' enunciato Regolamento generale in ordine al *rifiuto*.

» Artic. 43. Il rifiuto è un atto, con cui dalle autorità sanitarie s' intima, e si obbliga il Capitano o Padrone di un dato bastimento a doversi allontanare subito dal luogo ov' è giunto, non potendo esservi ricevuto per le condizioni particolari del suo approdo.

» 44. Van soggetti alla legge del rifiuto.

» 1. I bastimenti infetti, o provegnenti in pratica da luoghi infetti;

soggiaceranno al di loro ritorno nel regno, alla pena del primo grado di prigionia.

» 8. I colpevoli di avere dolosamente rotta una contumacia, soggiaceranno alla pena del secondo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad una imbarcazione per ragione della sua provegnenza da luogo sospetto: soggiaceranno alla pena del primo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad una imbarcazione sia per ragione della

---

» 2. Quei che nel viaggio abbiano avuto contatto con altri bastimenti infetti, o provegnenti da luoghi infetti;

» 3. Quei bastimenti, i di cui Capitani o Padroni viaggiano sforniti di *patenti* sanitarie o quei che avendole, ricusino di esibirle per nascondere le vere condizioni del loro approdo;

» 4. Quei bastimenti, i di cui Capitani o Padroni ricusino di dare il *costituto* o di assoggettarsi alle visite ne' casi richiesti nel presente Regolamento.

La legge doganale poi de' 19 giugno 1826 nell' articolo 24, è così espressa:

» Gli agenti de' dazj indiretti non metteranno alcun ostacolo alla partenza de' legni approdati per qualsivoglia causa provegnenti da luoghi che gl' impiegati sanitarj annunzieranno loro per rifiutati. Essi si limiteranno a formare un processo verbale sul motivo del rifiuto del legno, e questo verbale sarà firmato da ambedue le autorità.

» In questo caso la dogana per mezzo de' legni doganali potrà far osservare sino ad una certa distanza il corso della navigazione del legno rifiutato. »

sua provegnenza da luogo sospeso, sia per ragione della navigazione della medesima eseguita a traverso di mari soggetti a riserve. (1)

---

(1) Il regolamento generale suddetto è così concepito in ordine alla contumacia:

» Artic 49. La *contumacia* è un esperimento di alcuni giorni, a cui si sottopongono gl' individui di un bastimento, affin di assicurarsi se su di essi si sviluppi qualche malattia d' indole contagiosa, o per meglio verificare le circostanze della sua navigazione.

» 50. Questo esperimento s' impone principalmeute

» 1. per ragion de' luoghi da cui un bastimento proviene, allorchè questi son classificati tra i *sospetti*, o i *sospesi;* e prende allora il nome di contumacia di località.

» 2. per ragiou di *mari*, che un bastimento attraversi navigando, allorchè questi son dichiarati in osservazione, perchè frequentati da legni infetti o sospetti; e prende allora il nome di contumacia di navigazione.

» L' esperimento medesimo s' impone inoltre straordinariamente.

» 1. per ragion degl' individui che si trovino imbarcati su di un bastimento, allorchè se ne vede alterato il numero, la identità, e lo stato di salute,

» 2. per ragione delle irregolarità della *patente*, allorchè questa non è rivestita delle forme, della integrità, ed autenticità richieste dagli artic. 18 a 24 del presente regolamento (già di sopra riportati),

» 3. per ragion della contraddizione, in cui la *patente* si trova col *costituto* e colle visite.

» Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di aver rotto le altre specie di contumacia, le qua-

---

» 51. La durata della contumacia che s' impone per ragion de' luoghi, da cui un bastimento proviene, o per ragion de' mari, che esso attraversa navigando, può da' supremi Magistrati stabilirsi precedentemente in via di disposizione generale, tenendosi presente la seguente regola:

» Pe' legni provegnenti da' luoghi *sospesi*, la contumacia non dev' essere nè minore di giorni quattordici, nè maggiore di giorni ventotto.

» Pe' legni provegnenti da' luoghi *sospetti*, non deve essere nè minore di giorni ventuno, nè maggiore di giorni quaranta.

» Pe' legni che attraversano de' mari soggetti a riserva non dev' essere nè minore di giorni sette, nè maggiore di giorni ventuno. »

« 58. La contumacia può consumarsi o sul medesimo bastimento, o ne' recinti del lazzaretto.

» Nel primo, e nel secondo caso tutti gl' individui in contumacia devono essere custoditi, e vigilati col massimo rigore, non essendo loro permesso di scender dal bastimento, o uscir dai recinti del lazzaretto, e di aver la menoma comunicazione colla gente in pratica.

» 60. È proibito su' bastimenti in contumacia di tener liberi pel bordo de' volatili, di spennarli senza alcuna cautela, facendone cadere le piume al di fuora; di gittar delle carte, delle fila, o delle picciole altre materie suscettibili, che possano andare molto lungi, e sconcertare il corso dell' esperimento che altri legni stieno con-

li possono assomigliarsi pe' loro effetti alle già indicate, benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali e straordinarie.

---

sumando, o contaminar de' legni, o altri siti di terra, che siano in pratica.

» 61. E proibito agl' individui in contumacia di andar vagando con le lance o di bagnarsi, ed andar notando a presso al bordo del loro bastimento, potendo ciò dar pretesto a delle infrazioni gravissime.

» 68. Tutte le operazioni relative a' legni in contumacia debbone farsi di pieno giorno, o sia dal levare al tramontare del sole, restando severamente proibita qualunque operazione durante la notte.

» 69. Tutti i legni in contumacia debbono tenere a prora una piccola bandiera gialla, che indichi di trovarsi essi sottoposti a delle riserve sanitarie. »

Onde conciliarsi ciò che prescrive l' artic. 230 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio circa i rapporti de' Capitani, co' regolamenti sanitarj in ordine alla contumacia, fu emanato il Real decrete de' 12 ottobre 1827. Per la intelligenza di queste disposizioni, trascriveremo tanto l' anzidetto artic. 230, quanto gli articoli del predetto decreto:

» Art. 230. Il Capitano è obbligato fra ventiquattr' ore del suo arrivo di far visitare il suo registro e di fare il suo rapporto.

» Il rapporto debbe enunciare il luogo ed il tempo della sua partenza, la via che ha tenuto, i rischi che ha corso, i disordini succeduti nel bastimento e tutte le circostanze notabili del suo viaggio. »

» 9. S' intende rotta una contumacia

» 1. Quando alcuno degl'individui a' quali è stata già imposta la contumacia, vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica, o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettivo di contagio. (1)

Real decreto de' 12 ottobre 1827 :

» Art. 1. I Capitani de' legni mercantili provenienti da luoghi, o da viaggi soggetti a contumacia secondo i regolamenti sanitarj, faranno il rapporto prescritto dall' artic. 230 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* innanzi al Deputato di servizio ed al Cancelliere della deputazione di pubblica salute tra le ventiquattr' ore dal loro arrivo.

» 2. Il Deputato invierà un estratto di tal rapporto al Direttore de' dazj indiretti, ed un altro alla cancelleria del tribunale di commercio, e ne' luoghi ove non risiede li tribunale, al Giudice del Circondario.

» 3. I Capitani tra le 24 ore da che sono stati ammessi a pratica, dovranno ratificare il primo rapporto nella cancelleria del tribunale di commercio o del giudicato Regio.

» 4. I Giudici di Circondario nel ricevere il rapporto e la ratifica, ne faranno sellecitamente l' invio al Presidente del tribunale di commercio della provincia o valle.

(1) È necessario conoscersi quali sieno gli oggetti *suscettibili*, e quali gl' *insuscettibili di contagio*. Ciò è determinato dal menzionato regolamento di servizio sanitario marittimo ne' seguenti articoli :

» Art. 10. La qualità del carico di un bastimento vien determinata dalla natura de' generi che vi sono imbarca-

» 2. Quando un idividuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone, che trovansi, o che debbono considerarsi in contumacia, ed indi torni a comunicar liberamente colla gente in pratica.

---

ti, i quali si distinguono *in suscettibili ed insuscettibili*, secondo l' attitudine che loro si attribuisce di poter concepire o non concepire il contagio.

» 11. Si considerano come generi di *lor natura* suscettibili.

» 1. L' uomo, e tutti gli altri animali pelosi, pennuti e lanuti;

» 2. La lana, il cotone, il canape, il lino, la seta, il calamo, la stoppa, i crini, i capelli, i peli di animali, e tutte le manifatture risultanti da queste diverse materie, come sono panni, tele, stoffe, seterie, feltri, tappeti, cappelli ec. ec.

» 3. Le spugne, la carta, i libri, le pergamene, le penne;

» 4. I marrocchini, le cordovane, le basane; e tutte le specie di pelli, e di cuoja.

» 12. Si considerano come generi *per accidenti* suscettibili.

» 1. Le candele di sego e di cera per ragion della bambagia che vi è unita;

» 2. Il pane allor che è caldo;

» 3. I metalli, sien semplici, sien manifatturati, sien monetati, per ragion della ruggine che possono contenere, dell' untume che naturalmente concepiscono nell' esse-

» 10. S' inteude anche rotta una centumacia, qnando un idividuo appartenente ad una imbarcazione, che non ancora si è presentata alle autorità sanitarie corrispondenti, si permetta di scendere furtivamente a terra, e mettersi a contatto con persone in pratica.

» In questo caso, il colpevole sarà soggetto alla pena di morte, dell' ergastolo, e del primo al secondo grado de' ferri, secondochè l' imbarcazione d' onde egli è furtivamente disceso, proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso. Se è disceso da un bastimento provegnente, o considerato come provegnente da luogo libero, la pena sarà del 1. al 2. grado di prigionia.

» nn. Il contrabbando è anche una infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che gli ogget-

---

re maneggiati, e delle carte o altre materie suscettibili in cui possono trovarsi avvolti;

» 4. I tabacchi, la crusca, la cera vergine, il zafframi, il zafferano, e tutte le biade e granaglie, per ragion de' fili, sterpi, ed altre materie suscettibili che possono esservi frammischiate;

» 5. I fiori freschi e secchi, le piante ed i frutti che abbiano sterpi secchi, o pure sien legati con file, o sien coperti di lanugine al di fuori, com' è il dittamo, e come sono le mandorle, i datteri, ed i pistacchi con la corteccia, non meno che i legumi col baccello e guscio.

» 13. Tutti gli altri generi non classificati nei due articoli precedenti si considerano come *insuscettibili.* »

ti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento, che gli agenti sanitarj corrispondenti non avevano precedentemente dichiarato in pratica.

» Quindi gli autori del contrabbando, e loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell'ergastolo, e del 1. al 2. grado de' ferri, secondo che il bastimento da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, da un bastimento che proviene, o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà del 1. al 2. grado di prigionia, computata in esso la pena del contrabbando comune.

» Si riguardano anche come provegnenti da luogo sospetto gli oggetti di un contrabbando sbarcati da un bastimento di cui s' ignorino le condizioni, e l' origine; salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettivi di contagio, o che essendo suscettivi saranno riconosciuti da' periti, come originarj da luoghi liberi, o semplicemente sospesi, nel qual caso avranno luogo solamente le pene comminate a' contrabbandi comuni.

» 12. Chi ruba o tolga oggetti suscettivi di contagio depositati in lazzaretto per ragioni sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospetto; sarà punito col terzo grado de' ferri,

se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospeso: salvo in ambidue i casi le pene maggiori contenute nelle leggi penali pe' furti qualificati. Chi rubi, o tolga oggetti suscettivi di contagio depositati nel lazzaretto sporco per misure sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito colla morte.

» 13. Tutte le altre contravvenzioni, che turbano l' ordine delle discipline sanitarie stabilito ne' regolamenti per le contumacie, per gli espurghi, per le pratiche ed altre simili operazioni, saranno secondo la gravezza de' casi punite colla detenzione o col primo grado di prigionia. (1)

---

(1) Circa l' espurgo il mentovato Regolamento generale dichiara quanto segue :

» Artic. 82. L' *espurgo* è il complesso delle operazioni sanitarie che s' applicano ai generi suscettibili sospetti d' infezione, onde metterli in commercio senza alcun pericolo per la salute pubblica.

» 83. L' *espurgo* è di tre specie diverse, cioè *o di disinfettazione, o di separaziene, o di cimento.*

» Si chiama *espurgo* di disinfettazione, quando un genere suscettibile si sottopone a de' metodi che anche nel caso che contenga l' infettazione, ne lo rendono libero, e depurato.

» Si chiama *espurgo di cimento*, quando un genere suscettibile si mette appositamente a contatto degli individui, onde assicurarsi, che non contaminandone alcuno

» 14. I naufragj dolosamente procurati sono anche una infrazione delle leggi di salute pubblica,

---

per un esperimento di un dato numero di giorni, non contenga veruna infezione.

» Si chiama *espurgo di separazione*, quando un genere di sua natura insuscettibile viene diligentemente spogliato, e segregato di ogni materia suscettibile, che per accidente possa trovarsi unita.

» 84. L' espurgo di *disinfettazione* si fa o per *sciorino* o per *profumazione*, o per *inversione* in taluni liquidi, come sono l' aceto, lo spirito di vino, l'acqua di mare, la saponata calda, il lissidio ec. ec.

» 85. Lo sciorino si opera esponendo i generi suscettibili all' aria aperta, e sovra tutto nelle prime ore del mattino, e facendoli ventilare, ed imbevere per un dato numero di giorni di aria atmosferica, che dee considerarsi come uno de' primi reattivi disinfettanti a cagione dell' ossigeno che contiene.

» 86. La profumazione si applica sopratutto alle carte, nel seguente modo.

» Il contumacista gitta la carta in un recipiente di ferro filato, che la guardia sanitaria gli presenta alla punta di una lunga asta. La guardia fa cadere la carta su di un sito sfornito di qualunque materia suscettibile, la spiega diligentemente per mezzo di lunghe forbici tagliandone il suggello se è una lettera chiusa, ed indi con mollette di ferro la prende, la espone al fumo della paglia umettata, o dello zolfo, e ve la tiene sino a che il fumo abbia penetrato in tutte le parti della carta. Il contumacista può anche spiegare egli medesimo la carta prima di con-

subito che i legni, che si fanno ad arte naufragare debbono andar soggetti a riserve sanitarie.

---

segnarla alla guardia, ed allora egli stesso deve situarla alla punta della molletta di ferro, e così la guardia la espone immediatamente al fumo.

» In questo modo si ricevono, ed espurgano le *patenti* sanitarie, o altre carte di navigazione; *il costituto* che si dà a sottoscrivere a' Capitani, o Padroni di legno, a' termini dell' art. 29 del presente regolamento, e finalmente le lettere, ed i plichi che i Capitani o Padroni, o altri contumacisti possono portare per consegnarli a chi son diretti, o che possono essi medesimi scrivere a qualche loro corrispondente durante la contumacia.

» 88. L' espurgo disinfettante per inversione si usa per le monete facendosi gittare dai contumacisti in una vasca piena di aceto, o di spirito di vino, od anche di acqua di mare che loro si lascia in distanza, ed indi dopo pochi minuti, facendole da una guardia sanitaria trar fuori del liguido e mettere in commercio.

Relativamente alla prattica lo stesso regolamento manifesta quanto segue:

» Art. 100. La *pratica*, è la libera comunicazione a cui si ammettono i bastimenti, e loro carichi, quando per le condizioni del loro approdo non van soggetti ad alcuna specie di trattamento sanitario, o quando sia regolarmente compiuto, quello che per disposizione generale, o particolare fu loro da prima applicato.

» 101. Niun bastimento deve considerarsi in pratica, se non dopochè è stato dichiarato formalmente tale dai Deputati di salute corrispondenti ad eccezione delle barche da pesca, e da picciolo traffico di cui si parla nell' art. 26 del presente regolamento. »

» Quindi gli autori di un naufragio procurato, ed i loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene direttamente, o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

» 15. Ne' casi di naufragio causale, o procurato, coloro i quali, anzichè avvissarne le corrispondenti autorità sanitarie si mettano a contatto con individui o generi appartenenti al legno naufragato soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia. (1)

» Coloro che, dopo essersi messi a contatto coll' imbarcazione naufragata, tornano a comunicare colla gente in prattica, portando seco loro degli oggetti suscettivi di contagio tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondochè il legno

---

(1) Colla legge de' 19 giugno 1826 sul proposito de' naufragj fu stabilito quanto segue:

» 339. Allorchè si trattasse di effetti ritrovati sulle coste da' particolari, questi saranno obbligati di denunziarli alla dogana sotto pena di ducati centoventi di ammenda.

» 340. In tal caso, o in qualunque altro di contravvenzone alle leggi sanitarie, il contravventore soggiacerà anche alle pene prescritte dalle medesime leggi, e sarà in fine trattato come prevenuto di furto, se si fosse appropriato simili oggetti.

naufragato proviene o si considera provenire da luogo infetto, o sospeso.

» 16. Coloro che si mettono a contatto, o trasportano seco degli oggetti, suscettivi di contagio gittati al lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell' ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione secondo che si verificherà essere tali oggetti venuti al lido da un legno che proviene, o si considera provenire da un luogo infetto, sospetto, o sospeso. (1)

---

(1) Coll' art. 327 della legge de' 19 giugno 1826 s' ingiunge agl' impiegati de' dazj indiretti l' obbligo di accorrere a salvare gli effetti de' bastimenti naufragati insieme con gl' impiegati della marina, e con quelle della salute pubblica; e coll' art. 328 di far mettere in deposito tutti gli oggetti salvati sempre in unione, e col concerto delle autorità di marina, e di pubblica salute.

Il suddetto Regolamento poi circa le cose che son gettate al lido dalle onde, e circa il loro trattamento sanitario, dispone quanto segue:

» 149. Giungendo a notizia de' deputati di salute che il mare abbia gittato al lido qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi, onde prenderne conoscenza oculare, mettervi una guardia di custodia, ed applicarvi il trattamento sanitario a norma di ciò che viene indicato ne' seguenti articoli.

» 150. Se i generi gittati a lido dalle onde sono insuscettibili, devono ammettersi immediatamente a pratica,

» 17. La violazione de' cordoni sanitarj eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui

---

e conservarsi nell' ufficio della deputazione, o darsi in deposito a persona idonea, onde restituirsi a chi potesse reclamarne in seguito la proprietà.

» Se sono suscettibili, e nel tempo stesso d'ignota origine, debbono darsi immediatamente alle fiamme, evitando che alcuno vi abbia la menoma comunicazione di contatto.

» 152. Se il mare abbia cacciato al lido qualche cadavere umano di persona ignota, i deputati debbono farne praticar la visita dal medico, ed indi farlo seppellire secondo le norme prescrittene dall' art. 80 del presente regolamento (che or ora sarà riportato).

» Se poi si riconoscesse che il cadavere appartiene a qualche individuo in pratica, se gli dee far dare la sepoltura ne' cimiteri ordinarj senza alcuna riserva.

» Nell' uno, e nell' altro caso però i deputati non debbono trascurare darne immediatamente parte agli agenti di polizia del comune, onde questi possono far la ricognizione del cadavere in disimpegno de' loro particolari incarichi.

» 153. I deputati di salute debbono stendere un circostanziato processo verbale delle operazioni da essi fatte relativamente a degli oggetti gittati al lido dalle onde.

» Art. 80. Se un individuo affetto da malattia reputata ordinaria cessi di vivere durante la sua contumacia in lazzaretto, esso non deve essere altrimenti seppellito che nel seguente modo :

questi sistemi generali di custodia si trovano stabi-

» Il defunto deve farsi pria di ogni altro denudare, o dagli espurgatori, se ve ne sono, o dai compagni della medesima imbarcazione, e contumacia. Il medico sanitario alla presenza de' deputati deve visitare il cadavere, e stendere un atto di ciò che abbia, o non abbia potuto osservare sulla sua superficie. Se l'individuo è morto in seguito di una infermità equivoca, quest' atto dev' essere l'ultimo pezzo del giornale patologico, che il medico vi avrà compilato, a' termini dell' articolo 34 del presente regolamento. Se l'individuo è morto repentinamente, il medico, dopo essersi informato di tutte le circostanze che abbian potuto di poco precedere, o accompagnarne la suddetta morte, emetterà il suo parere sulle cagioni, e l' indole di un tale accidente.

» Eseguita questa visita i Deputati debbono passare l'avviso della morte avvenuta nel lazzaretto all' Uffiziale dello stato civile del luogo, secondo le disposizioni dell' articolo 85 del codice civile.

» Dopo queste prime formalità dee farsi scavare nel terreno a fianco del lazzaretto o in altra località opportuna fossa alla profondità di otto palmi, spargervi uno strato di calce viva, ed indi farvisi riporre il cadavere nudo, covrendolo interamente della medesima calce, e gittandovi dell' acqua in una quantità da farne operare la subbollizione. Quando la calce si è pienamente fusa coll' acqua, dee farsi riempir la fossa di terreno.

» In seguito di ciò i Deputati debbono formare un distinto inventario in doppio originale delle robe del defunto coll'intervento di due individui della medesima con-

liti su tutti, o su di una parte de' littorali del Regno, sarà punita colla morte. (1)

---

tumacia, trai quali il Capitano, o il Padrone del legno se vi è presente; o in mancanza di altri contumacisti, coll' intervento di tre probi testimonj che sappiano scrivere. Una copia dell' inventario dee restar negli atti della deputazione di salute. L' altra copia dee passarsi al Capitano, o Padrone suddetto, o a chiunque vi abbia un maggiore interesse insieme con tutte le robe nell' inventario descritte, dopochè saranno state spurgate secondo le norme prescritte nel capitolo seguente, e le particolari analoche indicazione de' superiori maggiori di salute corrispondenti.

» Se il defunto non ha in lazzaretto alcuna roba che gli appartenga, ciò dee farsi costare per mezzo di un processo verbale da stendersi secondo le medesime forme richieste di sopra per l' inventario, e da farsene il medesimo uso. »

(1) La definizione de' cordoni sanitarj marittimi trovasi precisata nel seguente articolo del regolamento generale:

» Art. 219. I cordoni sanitarj marittimi sono de' sistemi straordinarj di custodia, che in circostanze di contagio sviluppato in un luogo, i rispettivi superiori Magistrati decidono di doversi stabilire lungo i littorali, che ne sono più prossimi, a fin di garentirsi in una maniera stabile, e generale da' legni provegnenti da quel sito infetto.

» I termini fra' quali dev' essere rinchiusa la linea di un cordone, vengono determinati dagli stessi superiori Magistrati di Salute. »

» La violazione eseguita con inganno, e senza resistenza alla forza pubblica sarà punita colla morte, se le persone che han commesso la violazione provengono, o si considerano provenire da luogo infetto: sarà punita coll' ergastolo, se tali persone provengono, o si considerino provenire da luogo sospetto: e sarà punita col primo al secondo grado de' ferri, se provengono, o si considerino provenire da luogo sospeso, o libero.

» 18. S' intende violato il cordone, quando in uno de' modi indicati nell' articolo precedente si facciano disbarcare degl' individui, o de' generi in un punto della linea del cordone diverso da quello ov' è stabilito l' uffizio sanitario, e senza che le Autorità sanitarie corrispondenti gli abbiano precedentemente dichiarati in pratica. (1)

---

(1) Sugli sbarchi furtivi, e sul loro trattamento sanitario sono da tenersi presenti gli articoli che sieguono del regolamento generale:

129. Trovandosi per legge stabiliti de' posti di servizio sanitario lungo tutto le marine del Regno, vién caratterizzata di sbarco furtivo, eseguito in frode della legge, ogni operazione che si fa da una barca o bastimento qualunque in luogo diverso da quello ove i posti sanitarj sono stabiliti, e senza l' intervento, e la personale assistenza delle autorità sanitarie corrispondenti.

» Formando gli sbarchi furtivi una eccezione alla regola generale degli approdi, vi si devono per la garen-

» 19 La diserzione delle guardie destinate alla custodia de' cordoni sanitarj commessa mentre si era in sentinella, sarà punita colla morte.

---

tia della salute pubblica applicare le disposizioni indicate ne' seguenti articoli, indipendentemente dalle pene dovute ai loro autori.

» 130. Appena giunge a notizia de' deputati di salute essersi tentato uno sbarco furtivo in qualche punto della marina di loro giurisdizione, essi devono immediatamente avvisarne gli agenti della dogana, ed accorrere uniti a farne la sorpresa.

» 136. Gli autori di uno sbarco furtivo, e loro complici devono sempre dopo lo sconto delle riserve sanitarie rimanere custoditi nel luogo medesimo ove sono stati situati, o in qualunque altro luogo che si creda più conveniente per lo giudizio da aprirsi contro di essi come infrattori delle leggi, e discipline di salute pubblica.

» 137. È proibito agli agenti della dogana, alla gendarmeria, ed a qualunque altra pubblica autorità, non meno che a de' semplici particolari, di mettersi a contatto con generi o persone furtivamente sbarcate, anche sotto la veduta di assicurar la flagranza del delitto.

» Quando uno sbarco furtivo giunga prima a notizia di qualcuno de' suddetti funzionarj, essi devono custodire in competente distanza il corpo del delitto una con gli autori, o complici del delitto medesimo, ed invitare i deputati di salute più vicini, ai quali competa di regolare le operazioni secondo le cautele sanitarie, prescritte dai regolamenti. »

» Le altre specie di diserzione saranno punite col primo grado de' ferri.

» Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell' adempimento de' doveri che sono loro prescritti ne' regolamenti generali, saran punite dal primo al secondo grado di prigionia.

» 20. Le guardie sanitarie, che essendo assegnate alla custodia delle contumacie abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de' ferri.

» 21. Soggiaceranno alla pena della reclusione e di un' ammenda di sei a duecento ducati tutti gli agenti sanitarj, qualunque sia il loro grado o la

---

Per non offrirsi ne' magazzini a lido di mare l' asilo alle barche, ed a' navigli, che approdano in contravvenzione delle leggi sanitarie, e per evitare l' inconveniente de' contrabbandi, fu prescritto col Real decreto de' 12 ottobre 1827 che la loro costruzione debba essere Sovranamente autorizzata, come segue:

» Art. 1. Tutti coloro che in fondi proprj confinanti col mare, o sul lido del mare vorranno fabbricare magazzini, debbono implorarne il nostro permesso.

» Art. 2. Un tal permesso sarà preceduto dalle opportune verifiche per mezzo delle autorità corrispondenti, onde nessun danno possono sentirne le Reali finanze per contrabbandi, e la salute pubblica, per l' imprudente asilo che accordar si potrebbe in detti magazzini agli equipaggi delle barche, e de' navigli che vi approdassero. »

condizione, che facciano delle concussioni, esigendo de' dritti non autorizzati dalle tariffe, o alterandoli (1).

» 22. La stessa pena indicata nell'articolo precedente sarà data agli Agenti sanitarj che ricevono doni o promesse per adempiere agli atti de' loro uffizj, o s' ingeriscano in affari o commercii che i regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità (2).

---

(1) Sul proposito sono rimarcabili i seguenti articoli del regolamento generale.

» Art. 217. Ciascuna deputazione è obbligata di tenere affissa alla porta dell' officio sanitario una copia in istampa delle *tariffe* per norma, ed itelligenza di tutti coloro i quali possono avervi interesse.

» 218. Allorchè le contumacie, e gli espurghi son compiuti, i deputati devono rilasciare agl' interessi una nota delle spese sanitarie, da essi sottoscritta, rimanendo i medesimi personalmente responsabili, che non si facciano delle concussioni, e che nulla si esiga al di là del disposto nelle tariffe, sotto qualunque considerazione o pretesto. »

(2) L' articolo del regolamento generale è così concepito :

» È proibito a' Capitani di lazzaretto di esercitare alcuna specie di mercatura, di aver la menoma parte nel traffico de' bastimenti mercantili, di comprar generi immessi nel lazzaretto, o esistenti su de' legni in contumacia, di trattar finalmente nel corso degli esperimenti sa-

» 23. I Deputati di salute, che non vegliano sulla condotta de' loro subalterni, e non danno immediatamente parte alle Autorità superiori delle concussioni, che i subalterni medesimi si permettono di fare, o della loro correzione ed irregolarità, ne saran puniti come complici.

» 24 Quei deputati di salute, che contra le disposizioni de' regolamenti ammettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono, o si considerino provenire da luogo infetto, saran puniti colla morte. Saran puniti coll' ergastolo, se contra le disposizioni de' regolamenti ammettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti, che provengono, o si considerano provenire da luoghi sospetti, senza prima sottoporsi alle contumacie negli stessi regolamenti stabiliti; o che non facessero interamente consumare tali contumacie: e saran puniti col 1. al 2. grado de' ferri, se i bastimenti provengono, o si considerano provenire da luogo sospeso (1).

---

nitarj qualunque affare che possa mettere i loro interessi in opposizione colla delicatezza de' loro doveri.

» Questo divieto è strettamente applicabile anche a' deputati di salute, ed a tutti gli altri agenti ed individui addetti al servizio delle deputazioni. »

(1) Con Real decreto de' 24 giugno 1822 si è stabilito quanto segue :

» 25. I padroni di bastimenti, o quelle persone che in di loro vece avessero procurato la facilitazione indicata nell' articolo precedente a favore de' bastimenti provegnenti, o considerati come provegnenti da luogo infetto, saranno egualmente puniti colla morte. Saranno puniti coll' ergastolo, se i bastimenti a favore de' quali si è procurata la facilitazione, provengono o si considerano provenire da luogo sospetto, e saranno puniti col 1. al 2. grado de' ferri, se i bastimenti provengono, o si considerino provenire da luogo sospeso.

» 26. Tutte le altre mancanze degli Agenti sanitarj nell' adempimento de' loro gelosi incarichi saran puniti colla sospensione, o anche colla destituzione del loro impiego, salvo il caso in cui si siano essi renduti complici di qualche infrazione di leggi, o discipline sanitarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali della infrazione.

27. Ogni resistenza commessa a mano armata contro gli agenti sanitarj per oggetti relativi al servizio sarà punita in tempo di cordone coll' ergastolo:

Art. 1. I custodi sanitarj delle isole Eolie, ove non esiste deputazione sanitaria, ed in mancanza di deputato sanitario, sono autorizzati ad accordar la pratica alle sole barche provegnenti dalle spiagge delle due Sicilie, con patenti spedite o ritoccate dagli Uffizj sanitarj. »

ne' tempi ordinarj sarà punita secondo le disposizioni delle leggi penali contenute nel lib. II. tit. IV. cap. II.

» La resistenza commessa senza armi contra gli agenti sanitarj per lo stesso oggetto, sarà punita in tempo di cordone col 1. grado de' ferri, ed in tempi ordinarj, secondo le disposizioni delle leggi penali lib. II. tit. IV. cap. II.

» 28. I colpevoli d'aver renduto con gesti o con parole qualche oltraggio alle autorità sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni saran puniti secondo le stesse leggi penali lib. II. tit. IV. cap. II.

TITOLO II.

Disposizioni generali.

» 29. Nelle infrazioni di leggi, e discipline sanitarie il reato mancato secondo la definizione contenuta nell' artic. 69 delle leggi penali sarà punito con un grado meno della pena stabilita nel presente statuto per l' infrazione consumata.

» Il reato tentato secondo la definizione fattane nell' artic. 70 delle stesse leggi penali sarà punito con 1 a 2 gradi meno della pena stabilita nel presente statuto per l' infrazione consumata.

» 30. La recidiva nelle infrazioni di leggi, e discipline sanitarie sarà punita con un grado di più

della pena che avrebbe meritata la seconda infrazione, qualora fosse stata la prima. Questo aumento però non potrà mai portare alla pena di morte.

» 31. Per lo passaggio da una pena ad un' altra ne' casi preveduti negli articoli precedenti servirà di norma la gradazione stabilita nell' artic. 55 delle leggi penali.

» 32. Coloro che avendo notizia di una infrazione di leggi sanitarie, sia consumata, sia mancata, sia tentata, non la rivelino subito alle autorità competenti, soggiaceranno alle pene stabilite nelle leggi penali lib. II. tit. II. cap. III.

Ai 30 Ottobre 1821 sulla considerazione che la febbre gialla di America rendeva esposte a gravissimi pericoli la navigazione del Mediterraneo fu decretato quanto segue:

» Durante l' attuale straordinaria circostanza ogni contrabbando o disbarco furtivo, sia di generi sia di persone, sarà considerato come un' infrazione sanitaria di primo grado a' termini degli articoli 10 ed 11 dello statuto penale, è punito colla morte.»

Sotto il dì 19 settembre 1826 furono aggiunte talune altre disposizioni legislative allo statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitarj con Real decreto così concepito:

» Volendo meglio provvedere alla sicurezza della salute pubblica con aggiungere talune altre disposizioni legislative allo statuto penale per le infrazini

delle leggi, e de' regolamenti sanitarii approvato dall' Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di G. e G.

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Chiunque avrà notizia di generi gittati al lido dalle onde, dovrà immediatamente renderne consapevole la deputazione di salute sotto pena dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta.

» 2. È vietato di aver contatto e trasportare gli enunciati generi, che a norma delle leggi debbono essere sottoposti dalla deputazione di salute a trattamento sanitario. Al trasgressore sarà applicata la pena che a seconda de' casi, è determinata ne' seguenti articoli: salvo le disposizioni di legge, ove in forza delle medesime il trasporto, e l'appropriazione de' generi portassero a pena maggiore.

» 3. Se i generi gittati al lido dalle onde sono insuscettibili di contagio, il semplice contatto si punirà con pene di polizia, uniformemente all' articolo 464 delle leggi penali; ed il trasporto col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

» 4. Se gli oggetti sono suscettibili di contagio, e si verificherà che sien venuti al lido da un legno,

che proviene, o si considera di provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso, la punizione sarà quella determinata dall' art. 16 dello statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitarj.

» 5. Se però non sappiasi il legno, da cui i generi suscettibili di contagio son venuti al lido, o s' ignorino le circostanze della sua navigazione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia nel caso di semplice contatto, e del primo grado de' ferri nel caso di trasporto.

» 6. Se i generi suscettibili di contagio vengono da luogo libero, con legno provegnente, o che si considera provenire anche da luogo libero, il contatto si punirà coll' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta, ed inoltre potrà applicarsi la detenzione. Nel caso di trasporto la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cento »

§. IV.

In più luoghi della presente opera si è avuta occasione di enunciare delle disposizioni, che si riferiscono al servizio sanitario interno. Di fatti sotto il num. 53. §. V. del tomo 1. si è menzionato, che in caso di suicidio, dovendosi risolvere in qual luogo sia da seppellirsi il cadavere, conviene che si adottino quelle precauzioni, che esige la pubblica

salute: sotto il num. 55. §. 1. dello stesso tomo 1. si è trascritta la legge degli 11 marzo 1817, circa la costruzione de' camposanti per garentire la salute pubblica; e si è cennato alla nota il Real decreto de' 12 settembre 1828, che ne ha prescritta l' ultimazione a tutto l' anno 1830: sotto il num. 51, §. 1. del tomo 2. si sono riportati gli articoli 277, e 278, della legge de' 12 dicembre 1816, sull' ammenda civile da cui si ha, che i regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto, tra l' altre, la pubblica salute (1); e che appartiene all' amministrazione civili di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, ossia di polizia urbana,

---

(1) Anche nella legge de' 20 maggio 1808 facevasi menzione della pnbblica salute; ed in vero l' art. 143 della medesima è così concepito:

» Le contravvenzioni a' regolamenti di salute pubblica per prevenire il contagio di qualunque male, o per estirparne uno epidemico già introdotto, saranno punite da' tribunali criminali in tutti i casi si trovino per esso ordinate alcune delle pene dichiarate nell' art. 47 (cioè la morte, i ferri, la deportazione, la detenzione, il bando dal Regno, l' interdizione da' pubblici ufizj, e le pene specialmente esemplari).

» La conservazione dell' oggetto della pubblica salute è materia di particolari regolamenti, i quali per ciò che riguarda le pene sopra indicate, si avranno come una parte della legge penale ».

e rurale, ma che l'esecuzione giudiziaria è de' Giudici (1); e finalmente sotto il num. 106. §. IV. del detto tomo 1. si è riferita la circolare ministeriale dei 2 marzo 1825, con cui si vieta di mandar via, detenuti infermi, pe' quali siasi disposta la libertà, mentre portando essi il germe pernicioso della febbre carceraria, compromettono la pubblica salute.

§. IV.

Or ecco il regolamento generale di servizio sanitario interno.

Regolamento generale di servizio sanitario interno

Titolo preliminare.

» Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell' interno del Regno.

1. Dalla respirazione delle arie malsane;

3. Dall' uso de' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi;

3. Dal contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un contagio qualunque.

» 2. Il servizio sanitario interno è stabilito per

---

(1) Questa disposizione è uniforme all' art. c. 467, delle leggi penali.

conoscere tutti gl' inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell' articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TITOLO I.

Delle arie malsane.

» 3. Le arie o sono malsane di lor natura, o lo diventano per fatto dell' uomo.

» 4. Le arie malsane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti da' ristagni di acque in forma di laghi chiusi, o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

» Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterare la salubrità dell' aria de' vicini abitati, gli uffiziali municipali corrispondenti devono provocarne, in tutto o in parte, il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

» A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d' industria possano mai ricavare dagl' indicati ristagni, e che possano dar pretesto a far continuare ad esistere l' inconveniente, a danno della salute pubblica.

» 5. Le arie diventano mal sane per fatto dell' uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive, dipendenti.

1. dalla coltivazione del riso,
2. dalla macerazione de' lini e de' canapi,
3. dalle stalle,
4. dalle pubbliche sepolture,
5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,
6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate,
7. dagli stabilimenti, e fabbriche d' industria,
8. dai depositi di generi guasti,
9. dalle fogne,
10. dagli accumulamenti delle immondezze, o delle acque guaste in mezzo agli abitati.

» Per allontanare gl' inconvenienti che possono dipendere da tutti gl' indicati oggetti, vi si dobbono osservare rigorosamente, ed inalterabilmente le regole stabilite ne' seguenti articoli;

» 6. La *coltivazione del riso* non dev' essere permessa fuorchè ad una distanza in linea retta non minore di due miglia tanto dai comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

» Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine si frammezzino larghe vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati od eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dentro gli abitati o sulle suddette strade,

potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

» 7. La *macerazione de' lini e de' canapi* che si fa in acqua non corrente, non dev' essere permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell' articolo precedente per la coltivazione del riso, salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell' aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

» Nella città di Napoli resterà in vigore l' antico stabilimento, col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita al lago di Agnano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

» 8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell' aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall' ammonticchiamento de' letami.

» A niuno però dev' essere permesso di aver dentro gli ebitati delle *stalle* permanenti ad uso di intieri armenti di pecore, e di capre, o di altra specie di animali gregarj che eccedano il numero di trenta.

» Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817, è nell' analogo regolamento di esecuzione, (*V*, *pag. 330 del 1. tomo*) dato all' uopo dal Ministro degli affari interni, sulla costruzione e polizia de' cimiteri

» 10. Perchè nelle *prigioni*, e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza;

» 1. A far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d' individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli abiti di coloro che vi dimorano;

» 2. A far mantenere la massima nettezza e proprietà ne' pavimenti delle stanze e nei luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie, o negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

». 3. A far serbare nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo de' ventilatori di Hales, onde l' aria vi resti continuamente recentata per la maggiore facilità e salubrità della respirazione.

» 11. Le *case* costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono stabilite terminate d' intonaco; perchè l' umido e

le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla ecónomia animale.

» Se sia costruita di pianta, non l' intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valere la stessa regola per il piano, e per la stanza di fresco costruita.

» Le case, piani, o stanze, non costruite di pianta, ma semplicemente restaurate di tetti, di pavimenti, d' intonaco ec. non posseno essere abitate se non dopo il decorso di sei mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le restaurazioni.

» 12. Gli *stabilimenti e fabbriche d' industria* possonò alterare la subrità dell' aria per due diverse cause;

» 1. Per l' acqua o altri materiali guasti che risultano dall' esercizio dell' industria, e che danno dell' esalazioni nocive alla respirazione, come avviene nelle concerie di diverse specie, nelle fabbriche dell' amido e della polvere di cipro, ne' cancelli, ne' magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ec. Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall' abitato, debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall' esercizio dell' industria, debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli; donde attinger l' acqua necessaria per recentar con frequenza

quella delle vasche inservienti all' industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantenere negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà;

» 2. Per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli, come avviene p. e. nelle officine degli ottonari; o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' laboratorj chimici. Questi stabilimenti devono essere diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere dai venti e neutralizzare dall' aria atmosferica.

» 13, I *depositi di generi guasti*, ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione, o riserva.

» 14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* coi corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggono le materie immonde gittar per mezzo l' abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

» 15. Si avrà parimenti cura, perchè le strade degli abitati sian *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandovisi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, o che vi si gittino le acque lorde, incomode e nocive alla respirazione.

» Deve essere soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccioli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

» Nella città di Napoli quest' interramento continuerà a farsi nel solito sito presso il ponte della Maddalena.

TITOLO II.

De' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi.

» 16. S' intendono per nocivi alla salute;

1. i cibi *immaturi* che l' avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, e pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3. i cibi *adulerati*, come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischino delle sostanze eterogenee e perniciose;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque,

» 17. S' intendono per nocive alla salute:

1. le bevande *adulterate*, come sono i cibi, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o ve-

lenose di qualunuue natura, per dar loro un certo dato sapore o colore;

2. le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

» 18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

» 19. L' uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla ne' precedenti articoli 16, e 17, deve essere severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva.

» Per non esporre però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costruite conserve per il preventivo depuramento delle acque che vi possouo raccogliere.

» Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell' art. 18, dev' essere vietato sino a che le autorità corrispondenti di Nepoli o di Palermo non ne dichiarino l' uso innocente o proficuo.

TITOLO III.

Del contatto con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualuuque.

» 20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque deve essere severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione.

1. allorchè i generi, le persone, o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come sono la peste, la febbre gialla ec.

2. allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia.*

» 21. Il contatto con generi, persone, o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de' nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siesi manifestato in varj punti, come avviene nelle epidemie, e nelle epizootie di diverso genere, prodotte specialmente da cause metereologiche, da scarsezza o mal qualità di alimenti ec.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

» 22. Gli uffiziali municipali sono i funzionarj pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente regolamento, ed a garantir l' adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

» Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi ai disordini che possano compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutti i mezzi che l' amministrazione civile mette in lor potere.

» 23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altri incidenti di simil natura, oppongono degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze ai Sottintendenti, ed agl' Intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno da' Supremi Magistrati, ne' casi indicati dalla legge, le pportune risoluzioni.

» 24. Per ciò che riguarda i depositi de' generi guasti, di cui si parla nell' art. 13 del presente

medici locali a fornir loro su questo oggetto le convenienti notizie.

» 27. Allorchè i medici locali assicurino, che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli Ufliziali municipali debbono darne immediata conoscenza ai sott' Intendenti, e agl' Intendenti delle provincie e valli rispettive.

» Gl' Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Sopraintendenti Generali corrispondenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto, terranno presenti le disposizioni contenute nel cap. 5. del tit. 3. del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl' incidenti di malattie contagiose sviluppate ne' lazzaretti.

» 28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffonda a più individui sotto i medesimi sintomi, gli Ufliziali municipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoprando i necessarj mezzi di segregazione, e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

» In questi casi essi invieranno agl' Intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimanile indicante il numero degl' infermi, l' indole specifica della malattia, ed i metodi curativi ed amministrativi, che si sono impiegati per impedire

la diffusione. Gl' Intendenti ne daranno conoscenza al Ministro degli Affari Interni, ed ai Soprintendenti generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai Superiori Magistrati di salute corrispondenti.

» 29. Gli uffiziali municipali devono vegliare attentamente all' epizootie, che possano svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli.

» Ne' casi di epizootie contagiose, gli stessi proprietarj degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli Uffiziali municipali corrispondenti.

» 30. Giungendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo delle rivele de' proprietarj, esservi degli animali contaminati, gli Uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietarj a separare gli animali infetti dai sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

» 31. Gli animali morti di epizootia devono essere bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoja, e della carne.

» 32. In tempo di epizootie dev' essere vietato;

1. di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2. di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3. di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfettazione.

» 33. Non dev' esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e ne' casi di epizootie, gli stessi proprietarj che vorranno portare al macello qualche animale devono avvisare precedentemente le Autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

» 34. Ne' casi preveduti da' cinque precedenti articoli gli Uffiziali municipali devono riferire tutto ai Sottintendenti, ed agl' Intendenti rispettivi, e questi ai Soprintendenti generali corrispondenti, per le disposizioni da emettersi dai Supremi Magistrati di salute secondo la natura de' casi e delle circostanze.

» 35. Per il più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Intendente di provincia o valle si farà cooperare da una commissione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

» Gl' incarichi di queste Commissioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei Sottintendenti de' distretti, o degli Uffiziali comunali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl' Intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolamento - Approvato da S. M. - Persano il dì 1 gennajo 1826 - Pel Segretario di Stato Mini-

stro degli affari interni - Il Segretario di Stato Ministro di Marina - D. Naselli. »

N. 7.

Disposizioni penali contenute nelle leggi, sulle acque e foreste, e sulla caccia.

Il Real decreto de' 26 novembre 1821, aggregò il ramo delle acque e foreste, e della caccia alla direzione generale di ponti e strade.

In seguito l' altro decreto de' 26 febbrajo 1826, portò l' organizzazione della *Direzione generale di ponti e strade e delle acque e foreste e della caccia.*

Queste preliminari nozioni sono utili anche per l' intelligenza di ciò che in appresso sarà indicato circa l' anzidetta Direzione generale.

Frattanto per lo scopo propostoci raccoglieremo quanto è sparso di penale negli stabilimenti forestali, di pesca e caccia, comprendendone le sanzioni sotto i due seguenti paragrafi:

§. I. Legge forestale de' 21 agosto 1826.

§. II. Legge de' 18 ottobre 1819 provvisoriamente in osservanza nella parte che riguarda la caccia e la pesca. (1)

---

(1) Non tralasceremo di unirvi i Sovrani Rescritti, e le disposizioni circolari, che vi corrispondono.

§. 1.

Non potrebbe meglio comprendersi l'oggetto della Legge forestale, per la retta sua esecuzione anche nella parte penale, senza riferirsi i saggi principj, che vi han dato luogo. Essi sono esposti in quella ora vigente, de' 21 agosto 1826, la quale sul proposito è così concepita:

» Il dritto di proprietà, cioè l'uso che de' suoi beni ciascun privato può fare, è per principio di pubblica utilità, o sia di ragion pubblica, intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi senza nuocere ad altri.

» Determinar con precisione i limiti della condizione anzidetta, in modo che l'oggetto della utilità pubblica sia vero, e non apparente, come spesso addiviene per privato interesse, o per genio inconsiderato di novità, e che il sagrificio del diritto di proprietà sia il minore possibile, è l'opera di saggia e ben ponderata legislazione.

» Dietro l'esempio delle più colte nazioni, credemmo saggio consiglio d'istituire ne' nostri dominj una Direzione generale incaricata della economia silvana, e con legge de' 18 di ottobre 1819 ne fissammo le attribuzioni, coordinandole appositamente alla conservazione ed al miglioramento de' boschi e delle selve.

» L' esperienza ha nondimeno dimostrato che i risultamenti di utilità pubblica non abbian compiutamente corrisposto a' sagrifizj de' diritti di proprietà che la legge imponeva, sia che gl' impiegati forestali, come nelle nuove istituzioni per lo più accade, per zelo smodato avessero i sagrifizj de' proprietarj accresciuti; sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato; sia che la stessa Direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare ne' luoghi lontani alla repressione degli abusi.

» Quindi contro le disposizioni dell' anzidetta legge, e contro gli agenti forestali frequenti sono state le suppliche pervenute al nostro Real Trono da' privati proprietarj, e le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, avvalorate benanche da' consigli provinciali, interpreti de' voti de' nostri amatissimi sudditi; onde abbiamo giudicato indispensabile di richiamar quella legge ad esame.

» Or il risultamento di questo esame ne ha pienamente persuasi, che l' unico e solo oggetto della legge forestale esser debba la conservazione de' boschi e delle selve, ovunque si sieno, in siti montuosi, in pendio, o in luoghi piani; e delle terre salde ne' luoghi, ove mettendosi a coltura, danno ne addivenga alle terre contigue e sottoposte, a qualunque distanza si sieno; e per conseguenza le sanzioni penali non dover essere ordinate, che lette-

ralmente contro gl' incolpati principali, i loro complici ed i fautori degli sboscamenti e de' dissodamenti.

» Applicando questo principio, abbiam diviso le selve, i boschi e le terre salde in tre classi, non in riguardo della loro natura, ma secondo la qualità de' corpi morali, o delle private persone, presso cui ne risiede la proprietà.

» La prima classe si compone de' boschi, delle selve e delle terre salde dello Stato; e per queste non essendovi a temere violazione alcuna dell' altrui proprietà, facendo parte per loro natura del pubblico demanio, ne conserviamo la custodia e la piena amministrazione alla Direzione generale. Le spese ne saranno a carico della nostra Real tesoreria, come quella in cui se ne versano i prodotti.

» La seconda classe comprende i boschi, le selve e le terre salde de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali. E per essi, mentre da una via crediamo giusto di rendere agli amministratori il pieno diritto di custodia e di amministrazione, e per conseguenza il pieno diritto della locazione de' fondi e della vendita de' tagli regolari, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza; dall' altro lato considerando esser le dette corporazioni sotto la nostra Sovrana protezione e tutela, ed esser di pubblica ragione il miglioramento e la perpetua conservazione de' beni, onde impie-

garsi ad usi a' quali son destinati, crediamo puranche necessario di lasciare alla Direzione generale un' attribuzione di semplice vigilanza sulla conservazione e sul miglioramento de' boschi, delle selve e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti; adempiendo non però la Direzione a questo incarico nel modo che sarà nella presente legge distintamente divisato.

» Intanto si è da Noi considerato che per la legge de' 18 di ottobre del 1819 anche i boschi, le selve e le terre salde delle Mense vescovili, de' monisteri, de' seminarj, de' capitoli, delle parrocchie, e di ogni altro corpo morale ecclesiastico eran sottoposti alle cure della Direzione generale; e che non corrispondano alla natura ed alla destinazione di questi fondi le regole con quella legge dettate. Per le quali regole non solamente la conservazione ed i miglioramenti de' boschi eran messi sotto la dipendenza degli agenti forestali, ma benanche ogni altro atto, comechè di pura amministrazione, era ad egual dipendenza sottoposto. Quindi siccome le vendite de' tagli, e gli affitti de' fondi non poteano altrimenti effettuarsi, che colle formalità degl' incanti, e coll' intervento degli agenti forestali, e col pagamento, pe' tagli, di un diritto á beneficio della Real tesoreria, così alla custodia de' fondi non poteasi provvedere, che per mezzo della Direzione generale, la quale stabiliva la tassa di rimborso, che per

ciascuna terra boscosa di corpi morali ecclesiastici dovea farsi alla stessa Real tesoreria. Ed avendo Noi per tali considerazioni riconosciuto che pei boschi, per le selve e per le terre salde de' detti corpi morali ecclesiastici si convenga lasciare agli amministratori rispettivi libero l' esercizio de' loro diritti negli atti che si riferiscono all' amministrazione, abbiam creduto conveniente che noverandosi essi nella seconda classe per tutte le facilitazioni, che colla presente legge vengono per tale classe accordate, la ingerenza della Direzione generale possa per essi limitarsi alla semplice vigilanza per la conservazione, e pel miglioramento de' boschi.

» Ripristinati così gli amministratori nel pieno esercizio del diritto di custodia e di amministrazione, abbiamo risoluto di rinunciare al versamento dell' otto per cento, che alla nostra Real tesoreria faceasi nelle vendite de' tagli degli anzidetti corpi morali, a' quali si rimarrà d' ogginnanzi il carico d' ogni spesa di custodia. Ed affin di chiudere ogni adito a contestazioni, abbiam risoluto di rinunziare benanche a tutte le somme, di cui per arretrato dell' otto per cento, e per tasse e rimborsi di spese di guardie la nostra Real tesoreria era creditrice, facendone Noi generoso rilascio, qualunque sia l' epoca dalla quale il carico prenda origine, senza che i corpi morali, e gli stabilimenti che ne compariscono debitori, restino ad altro tenuti.

» La terza classe finalmente riguarda le selve, i boschi e le terre salde de' particolari proprietarj. Essoloro ne godranno come degli altri loro beni, limitando Noi la ingerenza della Direzione generale alla sola vigilanza, e a denunziare ed impedire, per mezzo delle autorità amministrative, ogni sboscamento o dissodamento, comunque voglia dirsi di poco momento; nel modo che parimenti sarà in questa legge divisato. »

Ciò premesso, le disposizioni penali, che emanano dalla legge forestale de' 21 agosto 1826 tanto pe' disboscamenti o dissodamenti ed altre criminosità, quanto pe' danni precisamente, debbono essere riguardate sotto il triplice aspetto di reati commessi

1. ne' beni dello stato;

2. in quelli de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici; e

3. in quelli de' privati.

Le sanzioni correlative sono le seguenti:

Disposizioni preliminari.

» Art. 7. Sono dichiarati boschi le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi.

» 8. Le terre che per lo addietro eran salde, e che sono state coltivate prima del 1815, quantunque fossero ora coverte di alberi selvaggi, non saranno riputate boschi. Ma qualora tali terre debbano

restituirsi salde, a cagione della loro inclinazione al di là de' limiti ne' quali si può tollerare la coltura, o perchè apportano danno a' terreni sottoposti, saranno compresi tra' boschi, perchè tali erano prima della coltura.

» 9. Le terre poi che per lo addietro erano salde, e che dopo il 1815 sono state coltivate senza permissione superiore, qualunque sia la loro pendenza, purchè sieno ora coperte di alberi selvaggi, sono considerate come boschi.

» 10. Del pari sono considerate come boschi le terre coverte di alberi selvaggi coltivate dopo del 1815, benchè con permissione superiore, quando sono in pendio, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni sottoposti.

» 11. Non saranno considerate come boschi le terre salde coperte di alberi ingentiliti.

» 12. Qualunque terra boscosa non potrà essere dissodata o disboscata.

» 13. Per ovviare a' danni che sogliono derivare da una coltura mal intesa, vogliamo che anche le terre salde non boscose, purchè la loro saldezza non nasca da regolare vicenda di coltura, non possano dissodarsi senza permissione.

» 16. Per le terre in pendio, tanto se sono, quanto se non sono boscose, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportano danno a' terreni inferiori, non potranno mai

accordarsi permissioni per disboscamenti o per dissodamenti.

» 17. Per tutte la altre terre che non fossero nel caso indicato dall' articolo precedente, i disboscamenti ed i dissodamenti potranno permettersi nel modo fissato dalla presente legge, dietro ponderato esame delle convenienze locali; esame che, laddove si tratti di terre boscose, dovrà anche versare sulle circostanze che possono, secondo i casi, per mancanza di combustibile e per altri oggetti influire sulla utilità pubblica.

» 18. Le dimande per tali permissioni saranno dirette all' Intendente della provincia, il quale disporrà che un ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, il guardia-generale del circondario forestale, ed il sindaco del comune, nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare, verifichino se il fondo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione e ne distendano processo verbale. (1)

---

(1) *Dalla Real Segreteria di Stato delle finanze in data de' 17 dicembre 1828 fu emessa la seguente circolare :*

In conformità di avviso del Consiglio forestale questa Real Segreteria ha risoluto, che quante volte a' termini dell' articolo 18 della legge de' 21 agosto 1826, sui boschi si chieggono permissioni per disboscamento e dissodamento di fondi, che appartengonsi in proprietà a' comuni, ov-

» Le spese di viaggio pe' funzionarj suddetti saranno a carico del proprietario, o dello stabilimento, pel quale si domanda la permissione del dissodamento o disboscamento; e saranno pagate secondo una tariffa che il nostro Ministro delle Finanze proporrà alla nostra approvazione. (1)

» 20. Le terre per lo addietro salde o boscose, che sono state dissodate dopo il 1815, tanto senza

---

vero ad individui che delle funzioni di sindaco son rivestiti, le verificazioni dalla legge stessa prescritte, vengono in tali casi eseguite non già dal sindaco del comune, in cui giace il fondo da dissodarsi, ma bensì dal sindaco di uno de' più vicini comuni da destinarsi dall' Intendente della provincia.

(1) *A' termini dell' art. 19 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, è stato rapportato al Re N. S. un progetto di tariffa per le spese di viaggio de' funzionarj che per esecuzione dell' art. 18 della legge stessa vengono adoperati nelle verificazioni de' fondi, pe' quali chieggonsi permissioni di disboscamenti e dissodamenti.*

Ed il Re N. S. si è servito risolvere, che per indennità di viaggio a ciascuno de' tre funzionarj chiamati dall' art. 18 della legge forestale alla verifica delle dimande di disboscamenti e dissodamenti si corrisponda una indennità di grana venti a miglio, da calcolarsi dal limite della rispettiva residenza fino al luogo ov' è situato il fondo da verificarsi: e similmente pel ritorno da questo luogo fino alla residenza de' funzionarj mentovati. Ed ha ordinato il Re, che pel tempo della dimora ne' luoghi ove le verificazioni si eseguono, si corrisponda a ciascun de' funzionarj indicati una indennità di carlini sei al giorno.

permissione, quanto con permissione superiore, saranno restituite salde o rimboschite a carico de' proprietarj, qualora siano in pendio, dette volgarmente *terre appese*, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno a' terreni sottoposti.

» 21. I terreni in pendio, che sono coltivati da un' epoca anteriore al 1815, saranno restituiti saldi, qualora apportando danno a' terreni inferiori, il proprietario nel termine di due anni non provvegga a' mezzi opportuni per impedire tale danno.

» 22. In ogni comune il sindaco ed il guardia-generale del circondario forestale formeranno uno stato de' terreni da restituirsi saldi, o da rimboschirsi per le circostanze enunciate ne' due articoli precedenti, e lo trasmetteranno, per mezzo del sottintendente, all'Intendente della provincia, il quale inteso l' Ispettore, e trovando sussistenti le circostanze indicate, con una ordinanza ne proibirà la coltura, e ne ordinerà il rimboschimento (1).

---

(1) Circa l' ordinanza prevista dal trascritto articolo 22, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 marzo 1828 ha sovranamente dichiarato: *che gravame giudiziario non possa competere a coloro che son colpiti dalle ordinanze dalla legge prescritte a tal riguardo, salvo soltanto a' medesimi il ricorso alla M. S. per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.*

Inoltre: S. E. il Ministro delle finanze sotto la data de' 23 agosto 1828 partecipò, che S. M. si degnò uniformarsi

» 30. Tutti i fondi che d'ogginnanzi si ridurranno a boschi per volontaria disposizione del proprietario, e non per ingiunzione penale della presente legge, dopo le corrispondenti rivele, saranno per privilegio esentati dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure del proprietario o dello stabilimento cui appartengonsi, senza che la Direzione generale vi prenda alcuna ingerenza.

Delle attribuzioni degli agenti forestali circa i disboscamenti, e dissodamenti.

» Art. 173. Gli agenti forestali per qualunque benchè menomo disboscamento o dissodamento senza nostra Sovrana permissione, saranno obbligati di denunziare il fatto alle Autorità amministrative, le quali sulla semplice denunzia dell'agente forestale, dovranno coll' intervento del medesimo compilare processo verbale dell' avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l'affare non sia maturamente esaminato.

» In conseguenza di tal disposizione, ne sarà subito fatto rapporto all' Intendente, il quale, inteso

all' avviso di doversi comprendere negli stati, de' quali è parola nell' art. 22 della legge forestale, qualsivoglia fondo sia rustico, sia urbano la cui coltura apporti nocumento a strade, ed abitanti, ed a' pubblici edifizj.

l' Ispettore forestale, deciderà se vi sia luogo a *procedimento giudiziario*, nel qual caso saranno trasmessi gli atti alla *giustizia penale*, ovvero se ad altri espedienti in linea amministrativa convenga ricorrere. In quest' ultimo caso sarà di tutto fatto rapporto alla Direzione generale per gli ulteriori provvedimenti da darsi, ovvero da provocarsi per mezzo della nostra Real Segreteria delle Finanze.

» L' esame delle Autorità amministrative, i loro rapporti agl' Intendenti, e gli espedienti a' quali questi ultimi si appiglieranno, dovranno trovarsi interamente compiuti nell' intervallo di due mesi dal giorno dell' avvenimento onde non rimanga prescritta l' azione pe' giudizj da intentarsi.

» In caso di ritardo, i funzionarj che ne saranno colpevoli, saranno amministrativamente destituiti.

» 178. Gli agenti forestali non prenderanno altra ingerenza su' boschi e sulle selve de' privati proprietarj, all' infuori di quella alla quale son chiamati dalla presente legge, cioè limitatamente a denunziare gli sboscamenti e i dissodamenti.

De' tagli e del pascolo.

» Art. 31. I boschi dello Stato che contengono alberi di alto fusto delle seguenti specie, cioè querce, roveri, farnie, aschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi, non potranno tagliarsi se non

precedente visita degli agenti della Real Marina.

» Non sono soggetti a questa disposizione i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici, ed i boschi de' privati proprietarj, sia qualunque la specie degli alberi che contengono. Ne' tagli però de' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali ecclesiastici e laicali, gl' Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della Real Marina possano concorrere all' acquisto del legname, senza alcun previlegio, e come si farebbe da ogni particolare.

» 34. Il taglio de' boschi e delle selve appartenenti allo Stato, a' comuni, a' pubblici stabilimenti ed ai corpi morali, dovrà eseguirsi dal dì 1 di novembre a tutto il dì 15 di marzo.

» Per le regioni fredde, ove la vegetazione cessa anticipatamente, e rincomincia più tardi, si potrà accordare una dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli.

» Pe' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali, le dimande per la dispensa si dirigeranno all' Intendente, il quale, inteso l' Ispettore, le trasmetterà munite del suo parere alla direzione generale, per pronunziarsi dal consiglio forestale sulle medesime.

» La dispensa accordata una volta varrà per sempre senza obbligo di rinnovarsi.

» I privati proprietarj non saranno soggetti a far dimande per la dispensa alla norma prescritta per l' epoca de' tagli, potendo essi farli quando li credano più conducenti a' loro interessi.

» 35. Il taglio regolare si farà recidendo tutti gli alberi rasente terra, riserbandone solo quindici a moggio, che saranno marchiati per seme, o di speranza; e mettendo in difesa la parte recisa, o sia vietandone l' accesso agli animali, finchè non verrà permesso dalla Direzione generale.

» 36. La difesa sarà dichiarata con manifesti da affiggersi ne' luoghi soliti del comune. L' ispettore rimetterà tali manifesti all' Intendente, il quale ne ordinerà l' affissione, e ne farà in seguito pervenire all' Ispettore il corrispondente certificato del sindaco.

» 37. È vietato di tagliar gli alberi a scelta, o per salto, esclusi i casi straordinarj, pe' quali sarà sempre necessaria la nostra speciale autorizzazione sopra rapporto del nostro Ministro delle finanze, e precedente parere del Direttor generale.

» 38. La Direzione generale potrà permettere il taglio a salto, quando i giovani boschi, destinati a crescere ad alto fusto, avessero bisogno di essere diradati. Potrà eziandio permetterlo, quando si trattasse di alberi isolati negli estremi, o nelle vie de' boschi, di alberi di speranza o da seme giunti a

maturità, e di alberi periti in piedi, o affetti da carie.

» 43. In ogni circondario forestale vi sarà un martello del Governo colle lettere S. C. (*Sicilia Citeriore*), con cui si marchieranno gli alberi di limite de' boschi e de' tagli misurati, quelli di speranza, o da seme, e gli alberi da recidersi a salto ne' casi preveduti dagli articoli 37 e 38.

» 44. I martelli del Governo saranno conservati in un astuccio a due chiavi, di cui uno si terrà dal funzionario superiore dell' amministrazione civile di residenza nel comune, e l'altra dall' Ispettore forestale, o dal guardia-generale, in mancanza dell' Ispettore. Il martello non potrà estrarsi senza prima distendersene un processo verbale, che sarà firmato da' funzionarj suddetti e dall' agente a cui sarà consegnato. Nel processo verbale dovrà farsi menzione dell' uso cui dovrà servire, e delle disposizioni che all' oggetto si saranno ricevute dalla direzione generale.

» 45. L' agente al quale sarà dato il martello, rimarrà responsabile della conservazione di esso per quel tempo che resterà in suo potere, dovendo curare che non se ne faccia altro uso, all' infuori di quello per lo quale gli sarà stato consegnato. In caso di dispersione la spesa pel nuovo martello sarà a carico dell' agente che l' avrà perduto; e se vi sarà stata sua colpa, sarà egli punito amministrativamente colla destituzione. Qualora poi l' agente ne

faccia, o permetta che se ne faccia un uso non autorizzato, sarà denunciato e punito a tenore delle leggi vigenti.

» 46. Un modello della impronta del martello sarà depositato nella Cancelleria della Gran Corte Criminale.

» 47. Per ogni martellata si farà un processo verbale indicante la specie, quantità, qualità e dimensione degli alberi marchiati.

» 52. Fra 'l termine di tre mesi dall' avviso dell' Ispettore, l' agente della Real Marina procederà alla visita de' tagli progettati per isceglierе gli alberi atti a costruzione, e far marchiare col martello della Real Marina quel numero di essi che crederà necessarj. Scorsi i tre mesi, la visita si avrà come fatta.

» 53. L' agente della Real Marina ne' tagli regolari potrà far marchiare di speranza gli alberi che nel momento fossero di dimensioni troppo deboli: ma non potranno esservi mai in ogni moggio più di dieci alberi col marchio di speranza della Real Marina.

» 56. Gli alberi scelti dall' agente della Real Marina per recidersi, saranno marchiati nel tronco all' altezza di quattro palmi da terra; quelli di speranza lo saranno sulle radici.

» 76. Essendo gli animali caprini nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori cureranno che

ne sia vietato il pascolo, fuorchè ne' luoghi sassosi e negl' inutili cespugli, quando non vi cagionino danno.

De' dritti d' uso.

» Art. 77. I dritti d' uso legittimamente acquistati si rimangono conservati nel modo che attualmente si stanno esercitando. Gl' Intendenti pe' boschi comunali, gli amministratori o capi de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali laicali ed ecclesiastici pe' boschi di loro dipendenza, cureranno che i dritti di uso sieno circoscritti ne' termini della loro legale osservanza; e quindi rimarranno strettamente risponsabili degli abusi.

» Gli agenti forestali qualora rilevassero che si ammettano abusi, li denunzieranno all' Intendente, il quale darà pronti provvedimenti per farli cessare.

» Pe' boschi di proprietà dello Stato la Direzione generale rilevando che si commettano abusi, darà direttamente disposizioni per farli cessare.

Disposizioni tendenti a preservare dagl' incendj tutti i boschi in generale.

» Art. 78. È vietato di attaccar fuoco alle stoppie prima del dì 15 di agosto.

» 79. Ne' terreni contigui a' boschi non si potranno mai bruciare le stoppie entro la distanza di quattrocento palmi da' boschi.

» 80. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo se tra le stoppie ed il bosco vi fosse un torrente, o una strada della larghezza di venticinque palmi almeno.

» 81. Ne' terreni vicini a' boschi le stoppie al di là di quattrocento palmi da' boschi si potranno bruciare dopo il dì 15 di Agosto, qualora, conservandosi sempre la distanza di quattrocento palmi dal bosco, si smuova la terra in una striscia larga palmi cinquanta, e lunga quanto il bosco, facendovi rimanere coverte le erbe, onde impedire che il fuoco si comunichi alle stoppie vicine al bosco.

» 82. Prima di attaccarsi il fuoco alle stoppie dovranno farsi verificare dal sindaco, o da uno de' decurioni prescelto dallo stesso, la distanza e l'adempimento dell' operazione suddetta, sotto la risponsabilità de' medesimi in caso di oscitanza o di dolo nella verifica, o di richiamo per contravvenzione da essi autoriazata o tollerata.

» 83. Di questo atto si distenderà processo verbale in doppia spedizione, firmato anche da due testimonj. Una spedizione sarà rilasciata alla parte, l' altra si conserverà nell' archivio comunale.

» 84. Qualora si appiccasse il fuoco ad un bosco, le guardie incaricate della custodia del bosco, ed i guardiani rurali saranno tenuti d' avvertirne i Sindaci de' comuni circonvicini, sotto pena di destituzione, oltre quelle alle quali per legge fossero incorsi.

» 85. I Sindaci riuniranno gli abitanti al suono delle campane, affinchè, provveduti di zappe, scuri e vanghe, accorrano al bisogno.

» 86. Dal lato opposto al vento, ed in una certa distanza dal fuoco, si abbatteranno gli alberi, e si smuoverà il terreno in una striscia di bosco della larghezza necessaria.

» 87. Il sindaco ed il guardia-generale, o in mancanza di quest' ultimo il guardaboschi, ne distenderanno un processo verbale, di cui una copia sarà rimessa fra otto giorni al più tardi all' Intendente della provincia, ed un' altra all' Ispettore forestale. Quest' ultimo nè informerà il Direttor generale.

» 88. Nel processo verbale saranno minutamente espresse le circostanze che tendano a far conoscere la cagione che avrà data origine al fuoco, e coloro su' quali ne cade la imputazione, sia per dolo, sia per colpa.

» Art. 89. Quando le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti su' boschi sieno accompagnate da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalla parte II del Codice per lo Regno delle due Sicilie, la pena nel medesimo prescritta assorbirà ogni altra pena, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulti una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla presente legge, a' termini dell' articolo 470 della parte II. del Codice.

» 90. Ne' reati relativi a' boschi, l' ammenda può essere data anche come pena principale. (1)

» 91. L' ammenda prescritta in termini generali sarà applicata in conformità dell' articolo 30 della parte II. del Codice.

---

(1) *Il pagamento dell' ammenda porta seco la coazione personale, come è spiegato anche nella seguente ministeriale de' 15 Settembre 1819.*

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia.

A. S. E., il Ministro delle Finanze.

» *Il Direttore Generale delle acque e foreste ha dimandato a V. E. se possa adoperarsi la coazione personale per la riscossione delle somme dovute in forza di condanna a titolo di ammenda per delitti, e controvenzioni commesse alle leggi forestali, e venatorie.*

» Il minimo di tale ammenda può essere anche al di sotto di ciò che è stabilito nel suddetto articolo, purchè sia espressamente dichiarato nella presente legge.

» 92. Qualunque però sia il minimo dell' ammenda, questa sarà sempre reputata una pena correzionale quando è applicata a' reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all' ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale.

» 93. Le ammende saranno doppie, se il reato sia stato commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarj de' tagli, o da' custodi degli animali, o da' fittuarj de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi.

» 94. Contro i reiteratori ed i recidivi di reati relativi ai boschi si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte II. del Codice.

» *Nel generale questo quesito non può essere risoluto che per l' affermativa. Il dritto dell' amministrazione nel soggetto caso nasce dalla legge, e da chiare disposizioni della stessa. L' amministrazione non però dovrà sperimentare un tale dritto nel modo dalle leggi definito, e per ciò che alle spese di giustizia ha rapporto, dee attendersi alla norma sanzionata nel Real Decreto de' 13 gennajo 1812. - Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia - Marchese Tommasi.* »

» 95. Ogni fatto qualunque dell' uomo che arrechi danno a' boschi, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

» Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che avrà in proprietà, in uso ed in custodia.

» 96. Non potendosi presumere che alcuno vada per proprio conto a disboscare o dissodare il fondo altrui per metterlo a coltura, il privato proprietario del fondo disboscato o dissodato sarà soggetto all' ammenda comminata nella presente legge, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito il giudizio.

» Riguardo a' disboscamenti o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve, o nelle terre salde, di un comune, il sindaco e gli eletti saranno tenuti a pagare di proprio l' ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei, e non abbiano fatto sequestrare i seminati.

» Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagare l' ammenda suddetta qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli.

» 97. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degl' istrumenti sequestrati a' delinquenti.

» 98. Ne' reati relativi a' boschi le disposizioni contenute negli articoli 35 e 44 della parte II. del Codice non avranno luogo; ma si eseguiranno le seguenti.

» Gli strumenti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente a' capienti; l' altra metà, del pari che la somma delle ammende pervenienti da condanne e da transazioni, saranno versate nella Real tesoreria generale fra i prodotti della Direzione generale.

» 99. Delle somme che saranno versate nella Real tesoreria generale per ammende come sopra, una rata non minore di un quarto, e non maggiore della metà, sarà in fine di ogni anno ripartita fra gl' impiegati ed agenti del ramo forestale, a giudizio del nostro ministro delle finanze, ed in seguito di rapporti del Direttore generale.

» 100. Nella valutazione degli alberi che in contravvenzione fossero abbattuti, mutilati, ovvero danneggiati in qualunque altro modo che ne cagioni il deperimento, si prenderà per norma la tariffa da noi approvata, ed annessa alla legge forestale.

Oltre il prezzo che sarà dato all' albero, sia stato o no trasportato, sarà valutata ancora prudenzialmente la rendita che l' albero avrebbe data, o il valore maggiore che avrebbe acquistato fino alla sua maturità. La rendita o il valore unito al prezzo suddetto compongono il danno.

» 101. Ne' reati relativi a' boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali.

» 102. Le condanne pel pagamento dell' ammenda pe' reati forestali, dovranno comprendere anche il rifacimento del danno.

Delle pene per disboscamenti e dissodamenti de' boschi e delle terre salde, e per la coltura delle terre in pendìo.

» Art. 103. Un privato proprietario che coltivasse o facesse coltivare i fondi che saranno designati per essere restituiti saldi o rimboschiti, a' termini dell' articolo 22, sarà soggetto ad un' ammenda di venti ducati a moggio, oltre all' obbligo di rimboschire il fondo a sue spese; salvo a chi aspetta il diritto per lo rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

» 104. Soggiaceranno alle stesse pene indicate nell' articolo precedente tanto il privato proprietario, quanto il sindaco e gli eletti de' comuni, e gli amministratori locali de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici, imputabili a' termini dell' art. 96.

» 105. Ognun altro che risultasse reo d' aver eseguito o fatto eseguire disboscamento o dissodamento ne' boschi, nelle selve e nelle terre salde di proprietà dello stato, de' comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, ed anche de' privati pro-

prietarj, (1) soggiacerà all' ammenda comminata ne' precedenti articoli, e sarà condannato a rimboschire il fondo a sue spese; salvo il rifacimento del danno cagionato alle proprietà sottoposte.

» 106. Se il terreno dissodato sarà stato seminato, o in qualunque altro modo coltivato, il seminato ed ogni altro oggetto di coltura saranno sequestrati al contravventore, e cederanno a profitto del pro–proprietario del fondo.

» 107. Coloro che fossero impotenti a pagare l' ammenda comminata in questa sezione (la quale racchiude gli art. 103 a 107) soggiaceranno alla prigionia del 1. al 2. grado, se l' ammenda non eccede i ducati cento; e se l'eccede, alla prigionia del terzo grado.

---

(1) Oltre le disposizioni già enunciate pe' disboscamenti, e dissodamenti nelle selve e nelle terre salde de' privati proprietarj, ci sembra adatto di riportare in questo luogo gli altri due seg. articoli della stessa legge forestale.

Art. 5. I boschi, le selve, e le terre salde appartenenti a' privati proprietarj non fanno parte delle cure della direzione generale, eccetto i casi di disboscamento o dissodamento, nel modo che parimente verrà nella presente legge dichiarato.

Art. 178. Gli agenti forestali non prenderanno altra ingerenza su' boschi e sulle selve de' privati, all' infuori di quella alla quale son chiamati dalla presente legge, cioè limitatamente a denunziare gli sboscamenti e dissodamenti.

Delle pene pe' reati comuni ne' boschi e nelle selve dello Stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali.

» Art. 108. Colui che farà usurpazione ne' boschi e nelle selve suddette, sarà punito col 1. grado di prigionia, a' termini dell' articolo 428 della seconda parte del codice. Se però la usurpazione fosse accompagnata da disboscamento o dissodamento, alla prigionia si aggiungerà l' ammenda stabilita nella sezione 2. del presente titolo (la quale abbraccia gli articoli 103 a 107.)

» In entrambi i casi l' usurpatore sarà condannato a rilasciare il terreno usurpato.

» 109. Chiunque commetterà guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, scavando, intaccando alberi, estraendone resina o manna, sarà punito con un' ammenda eguale al danno, e colla prigionia. Questa sarà del 1. grado, se il danno non eccede i ducati cento; e se l' eccede, del secondo grado.

» 110. Il taglio o la mutilazione degli alberi marchiati col martello del Governo sarà punito con doppia ammenda e con la prigionia, secondo la norma dell' articolo precedente

» 111. Sarà punito coll' ammenda eguale al decuplo del danno, e col terzo grado di prigionia il taglio o la mutilazione degli alberi merchiati per

la Real Marina, così ne' boschi dello Stato, a' termini degli articoli 52, 53, e 56, come ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, quando per particolar convenzione, a' termini dell' articolo 31, si fosse in essi acquistato legname per la Real Marina.

» 112. Nelle stesse pene dell' articolo precedente incorrerà chiunque taglierà, mutilerà, o in qualunque altro modo danneggerà le piante ne' seminati appartenenti alla Direzione generale.

» 113. Sarà condannato all' ammenda ed alla detenzione colui che senza permissione avrà costruito ne' boschi, o alla distanza minore di palmi 400, calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni.

» 114. Chiunque senza permissione avrà fatto cenere ne' boschi, sarà condannato ad un' ammenda non maggiore di ducati venti, ed al mandato in casa.

» 115. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, o inosservanza di regolamenti, o per avere costruito carbonaje, calcare e forni senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, avrà cagionato incendio in un bosco, soggiacerà all' ammenda correzionale, oltre il rifacimento del danno.

» Può anche il Giudice in questi delitti pronunziare la pena del 1. al 2. grado di prigionia, secondo i gradi della colpa.

» 116. I sindaci, o coloro che ne fanno le veci, che in caso d' incendio in un bosco trascurino di prestare i soccorsi necessarj per estinguerlo, saranno puniti con un' ammenda da sei a cinquanta ducati, e potranno ancora, secondo le circostanze, essere condannati alla interdizione, a' termini dell' articolo 27 della parte seconda del Codice.

» 117. Colui che attaccasse fuoco alle stoppie prima del dì 15 Agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni prescritte negli articoli 79 e seguenti della legge forestale, sarà punito col massimo dell' ammenda, e colla detenzione di polizia.

» 118. Chiunque senza diritto menerà animali a pascere ne' boschi soggiacerà alla pena del 1. al 2. grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo.

119. L' ammenda sarà decupla, oltre la prigionia stabilita nell' articolo precedente, se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, o pure ne' semenzai.

» 120. Colui che avesse fatto passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo, soggiacerà all' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

» 121. Chiunque, senza avervi diritto, si approprierà ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto, sarà condannato ad un' ammenda eguale al

valore dell' oggetto che si avrà appropriato, ed alla detenzione, o mandato in casa non maggiore di sei giorni.

» 122. Colui che senza l'autorizzazione di cui è parola nell' articolo 34, facesse fuori la stagione il taglio de' boschi e delle selve dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali sarà punito coll' ammenda correzionale, che non potrà mai essere applicata per somma minore della metà del *maximum*.

» 123. I sindaci de' comuni, e gli amministratori de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, che facessero o autorizzassero operazioni in contravvenzione della legge forestale, soggiaceranno a doppia ammenda, indipendentemente dalle pene alle quali potrebbero essere soggetti pe' reati in uffizio, qualora l' avessero fatto per privato profitto o interesse.

» 124. Per tutti i reati che avvengono ne' boschi dello stato, de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, oltre le pene indicate nella legge forestale, potrà interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, secondo le condizioni espresse nell' art. 43 della parte seconda del Codice.

Delle pene pe' reati commessi ne' boschi de' privati.

» 125. I reati commessi ne' boschi de' privati proprietarj saranno puniti colle stesse pene indicate nella precedente sezione (la quale abbraccia gli art. 108 a 124), qualora il privato proprietario ne quereli l' autore (1).

Della procedura, ossia della compilazione de' processi verbali e del loro valore, del modo di supplirne a' difetti, non che dell' arresto de' delinquenti nella flagranza.

» Art. 126. I processi verbali pe' reati in materia de' boschi saranno compilati in carta semplice. Saranno registrati *gratis* e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*.

» 127. I compilatori de' processi verbali arresteranno e condurranno innanzi al Giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del Giudice, innanzi al suppiente o al funzionario, che nel co-

(1) Coll' articolo 186 della stessa legge forestale è stabilito; che trattandosi di verbali redatti da' guardaboschi de' privati, l' autorità giudiziaria debba attendere la istanza del proprietario per procedere contro i contravventori.

mune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, (1) e depositeranno gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci, ed altro.

» 128. Il soggetto materiale del reato sarà egualmente consegnato, quando riesca agli agenti forestali di sorprenderlo, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato.

---

(1) Può procedersi all' arresto anche nel caso previsto dall' art. 179 della stessa legge forestale, così espresso:

179. Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi il magistrato coloro che si trovino ne' boschi con armi o strumenti da taglio, senza ragionevol motivo.

Oltre quest' attribuzione accordata a' guardaboschi, essi hanno anche l' altra nascente dall' articolo 13 del Real decreto de' 24 novembre 1827 relativo all' istallazione delle guardie urbane, così concepito:

Art. 13. Ne' casi straordinarj i guardaboschi de' comuni, degli stabilimenti pubblici, e de' luoghi pii così ecclesiastici, che laicali, saranno obbligati a prestrar braccio forte alle guardie urbane, quando i Giudici Regj ed i Sindaci rispettivamente designati nel §. 1 dell' art. 10 del presente decreto richiedessero tale operazione.

Ne' casi straordinarj poi di massima ed assoluta urgenza, le autorità stesse potranno dimandare anche il concorso de' guardaboschi de' particolari.

» 129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell' art. 16 della parte 4. del Codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne' cortili adiacenti e ne' recinti, purchè sieno accompagnati dal Commissario o Ispettore di polizia ordinaria, o dal Regio Giudice o dal suo supplente, o dal sindaco o da uno degli Eletti. Il processo verbale dovrà essere segnato dal funzionario che avrà assistito all' atto.

» 130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, e quelli sorpresi in contravvenzione nel pascolo potranno essere consegnati dal Giudice, dal supplente, o da chi esercita la polizia giudiziaria, al proprietario, o ad altra persona estranea, fatto l' obbligo di non disporne se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

» Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese.

» 131. I processi verbali conterranno:

1. Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2. Il nome, il cognome, il domicilio e 'l grado del funzionario compilatore:

3. Il luogo del reato:

4. I nomi, i cognomi, i domicilj, e le qualità de' delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5. Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell' atto definirsi con precisione:

6. Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie:

7. Le pruove e gl' indizj che esistono contro de' colpevoli:

8. La data della chiusura del processo verbale.

» 132. Tra le ventiquattr' ore dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menziozionate nell' articolo 127.

» 133. I processi verbali degl' Ispettori e degli altri funzionarj di grado ad essi superiore non sono soggetti a ratificazione.

» 134. I processi verbali distesi dagl' Ispettori forestali, o da altri funzionarj di grado ad essi superiore, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne saranno l' oggetto, purchè siano relativi a' reati preveduti dalla legge forestale, e rivestiti delle forme fissate coll' art. 131; e qualora vi sia atto di flagranza, a' termini dell' art. 50 della quarta parte del Codice.

» 135. Le induzioni e gli argomenti che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accer-

tati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del Giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova.

» 136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè siano corredati delle forme richieste nell' art. 131, e ratificate a' termini dell' art. 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola, o questa unita al danno, non eccedono i venti ducati.

» In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente, eccedano i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saranno convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della direzione.

» 137. I processi verbali che non contengano atto di flagranza, o che siano mancanti delle forme fissate nell' art. 131, o non ratificati a' termini dell' art. 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell' articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico, e discolpa; ed il Giudice li valuterà secondo il suo criterio morale.

» Similmente il Giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a' boschi.

» 138. L' autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o sentendo il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall' art. 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorj d' istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale.

» 139. Similmente il guardia-generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale, che gli viene trasmessa, che il quardaboschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo, e di concerto coll' autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale.

» Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia-generale d' informarne l' Intendente della provincia, e la Di-

rezione generale per mezzo dell' Ispettore, per l' esemplare punizione amministrativa del guardaboschi.

» Il guardia-generale non eseguendo queste disposizioni, subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori.

» 140. Il funzionario a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore per farne l' uso prescritto da' regolamenti della Direzione generale.

» 181. Gl' Ispettori, i guardia-generali, i brigadieri, i guardaboschi ed i capi delle brigate mobili, avranno, ognuno pel suo grado, un martello per marchiare gli alberi di delitto, e quelli atterrati dal vento o da altre cause accidentali.

» I modelli delle impronte de' martelli saranno depositati nella Cancelleria della Gran Corte Criminale.

Dell' obbligo dell' autorità giudiziaria allorchè la notizia di un reato forestale non gli perviene dagli agenti della Direzione generale.

» Art. 144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiziaria degli agenti della Direzione generale, l' autorità giudiziaria sarà tenuta fra le ventiquatt' ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè possa il medesimo prender parte nel giudizio.

» Art. 141. Il guardia-generale si concerterà coll' autorità giudiziaria per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi il giudizio. L' autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti in conformità di quanto è disposto nell' art. 348 della quarta parte del Codice.

» 142. Il guardia generale del circondario rappresenterà in giudizio le parti della Direzione generale.

» Lo stesso guardia-generale può essere destinato per più circondarj.

» 145. Gli agenti della Direzione generale ne' giudizj forestali esercitano tutt' i dritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono inoltre, secondo i differenti casi preveduti dalle *leggi della procedura ne' giudizj penali*, appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, o ricorrere per annullamento per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del Ministero pubblico. Essi in caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la Direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure se debba rinunciarvisi.

» 146. Quando non vi è appello o ricorso del ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall' agente forestale fino alla determinazione della Direzione generale, la quale sarà dall' Ispettore comunicata al Procuratore generale presso la Gran Corte Criminale.

» 147. L' Ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziarj tanto presso il Giudice di circondario, quanto presso la Gran Corte Criminale.

» 148. Il guardia-generale, o l' Ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della Direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario, l' Ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado.

» 149. Le spese di citazioni e di liti saranno pagate dalle casse dell' amministrazione del registro e del bollo, a norma di ciò che è disposto pe' giudizj penali in generale, ed i prevenuti saranno condannati a rimborsare tali spese.

» 150. L' introito delle somme spettanti alla tesoreria generale sarà fatto dagli agenti che pe' regolamenti in vigore, esigono i prodotti della Direzione generale. Le condanne rese esecutive saranno trasmesse all' Ispettore forestale della provincia, per farne l' uso stabilito da' regolamenti.

Della transazione e suoi effetti.

» Art. 151. Prima del giudizio, o prima che la sentenza o decisione si renda inappellabile, l'imputato potrà essere ammesso a transazione.

» 152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e registrate, saranno dirette all' Ispettore forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d' introitare le somme offerte.

» Le conclusioni saranno distese su carta bollata, e registrate a spese dell' oblatore, e specificheranno la somma che dovrà essere versata.

153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l' Ispettore o il guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all' autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla Direzione generale nel termine di quindici giorni.

» È vietato all' Ispettore o guardia-generale, sotto pena di destituzione, e d' esserne denunciato alla Gran Corte Criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle.

» 154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisorj fino all'approvazione superiore, che comunicherà la Direzione generale.

» Approvata la transazione, l'azione civile reputasi estinta; e quando si tratti di semplice contravvenzione, si reputerà estinta anche l'azione penale.

» Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all'istanza.

» Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendosi le somme versate.

Della iscrizione in falso.

» Art. 156. Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà essere ricevuta, se l'imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

» L'istanza d'iscrizione in falso dee designare con precisione i punti del processo verbale, sù i quali essa cade.

» La Gran Corte discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammessibile l'istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso

che questi fosse incolpato di aver disnaturato la sostanza e le circostanze del fatto che attesta di aver veduto o eseguito.

» 157. Se ammessa l' istanza d' iscrizione in falso, la Gran Corte criminale pronunziasse sopra di essa *non consta*, l' istanza si avrà come non prodotta.

Della prescrizione.

Nel tomo II. pag. 430 e 431, si sono riportati gli artic. 143, 155 e 158, della legge forestale, che trattano della prescrizione.

§. II.

La legge fin quì riportata del dì 21 agosto 1823 nell' art. 1. si esprime come segue:

» Tutte le disposizioni della legge de' 18 di ottobre del 1819 concernenti la economia silvana sono abrogate pe' nostri dominj al di quà del Faro. Pe' dominj al di là del Faro le suddette disposizioni rimangono in vigore, sino a che una nuova legge adattata a quelle circostanze locali, non sarà da noi sanzionata.

» Ci riserbiamo di pubblicare una nuova legge per la *caccia*, e per la *pesca*; ed intanto vogliamo che restino in osservanza gli attuali stabilimenti.

Gli stabilimenti, di cui è parola, risultano dalla menzionata legge de' 18 ottobre 1819; e gli articoli di essa necessarj a sapersi per la parte penale, sono i seguenti:

Sulla caccia.

» Art. 151. Ogni licenza conterrà le seguenti clausole:

1. di non valere pe' luoghi reservati alle nostre caccie reali; (1)

2. di non potersene far uso senza il consenso del padrone ne' fondi chiusi da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossate o da riparo di terra che giunga a palmi cinque.

» 152. Qualunque sia il mese, in cui sarà spedita la licenza, essa finirà coll' anno civile. (2)

---

(1) Ne' giornali del regno delle due Sicilie de' 13 e 19 novembre, primo e tre dicembre 1830 sono riportati i Reali rescritti, con cui il nostro Augusto Sovrano Ferdinando II. si è degnato ordinare l' abolizione di più Reali cacce, e la restrizione di alcune altre ivi indicate, pel bene dell' agricoltura e della pastorizia.

(2) Nel Consiglio di Stato de' 19 marzo 1816, si accordò a' Sindaci la franchigia per la licenza da caccia durante il loro impiego.

La legge poi de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile nell' art. 136 §. 2. si esprime:

» 167. Gli schioppi di cui potranno far uso coloro che avranno la licenza di caccia, non debbono essere nè a vento, nè con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di *scavezzi*, nè con canna lunga meno di tre palmi. Ogni dimensione più breve, ed ogni meccanismo tendente ad accorciar l' arme, o a rendere insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati.

» 174. È proibito in qualunque tempo e luogo l' uso delle tagliuole e de' lacci che sogliono ado-

---

» Il Sindaco in particolare è inoltre esente da ogni dritto di licenza da caccia »

E circa gli Ecclesiastici, evvi sul proposito della licenza da caccia il seguente Reale rescritto :

» S. E. il Ministro degli affari Ecclesiastici con Real rescritto degli 11 luglio 1827 ha partecipato all' Eccellentissimo Ministro della Polizia generale, che S. M. considerando di non disconvenire agli Ecclesiastici di avvalersi del fucile per una caccia non clamorosa, e per puro sollievo e custodia della propria persona ha ordinato che i medesimi possono farne uso colle dovute permissioni, e per gli additati motivi. Vuole però la M. S. che non sia loro mai lecito di stare nelle piazze o nelle botteghe sì in tempo di festa de' comuni, come in qualunque altro tempo col fucile fermati, malgrado che indossino la divisa di cacciatori, e che non vengano loro accordati tali permessi senza un espresso consenso del proprio ordinario, il quale, a preferenza di ogni altro, può essere a giorno delle qualità di chi fa la domanda.

prarsi per prendere le lepri, starne, pernici, beccacce, e fagiani.

» 177. Dal dì 1. di aprile a tutto agosto è proibito l' esercizio di qualunque specie di caccia.

» 178. dal dì primo di settembre, finchè non si sarà vendemmiato, è anche proibito di cacciare nelle vigne di qualunque natura, ancorchè non chiuse, senza il consentimento del padrone.

» 179. Non è compresa nella disposizione dell' art. 177. la caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, nè quella degli uccelli di passaggio, detti di *transito*, ne' mesi di giugno e luglio; purchè si cacci sulle spiagge del mare o ne' terreni incolti, e non si passi pe' fondi seminati ancorchè aperti.

» 180. È permessa ne' mesi proibiti la caccia degli orsi, de' lupi, e delle volpi. I cacciatori però debbono essere muniti della licenza.

» 184. Gli agenti dell' amministrazione, i gendarmi e le guardie rurali sono specialmente incaricati di vegliare all' esecuzione delle leggi e de' regolamenti sulla caccia.

» I cacciatori saranno obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni loro richiesta, o di qualunque autorità civile o militare.

» 222. Chiunque andrà a caccia in qualunque tempo e luogo, senza essere munito della propria licenza di caccia, oltre la perdita dello schioppo o degli ordigni, sarà condannato all' ammenda non

maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de' danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo le pene comminate dalle *leggi penali* contro chi asportasse armi senza permissione.

» 223. Incorrerà nell' ammenda non maggiore di ducati dieci, oltre la perdita delle armi e degli ordigni, il cacciatore che munito di licenza esercitasse la caccia ne' mesi e luoghi proibiti cogli art. 151, 177, 178 e 179.

» 224. Soggiacerà all' ammenda non minore di ducati dieci chi munito della licenza facesse uso di schioppi proibiti coll' art. 167, senza pregiudizio delle altre pene prescritte dalle *leggi penali.*

» 225. Sarà punito con un' ammenda non maggiore di ducati dieci, e colla detenzione non maggiore di quindici giorni, chiunque facesse uso di tagliuole o lacci vietati coll' art. 174, o prendesse ne' nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, o ne' covili i leproncelli, capriolletti, cervette e piccioli daini.

Sulla pesca.

La mentovata legge de' 18 di ottobre 1819 nel titolo X. tratta della pesca di proprietà dello Stato, e gli articoli di tal titolo ne riguardano unicamente l' amministrazione. Nella sezioue IV. poi del titolo XII. concernente le pene pe' reati di pesca di pro-

prietà dello Stato, si leggono i due seguenti articoli:

» Art. 220. Le pene pe' reati di pesca di proprietà dello Stato saranno stabilite nel decreto che regolerà la pesca in generale (1).

» Art. 221. Per le pesche de' mari di Taranto restano nel loro pieno vigore le pene stabilite negli statuti che abbiamo confermati coll' art. 147 » (2)

N. 8.

DISPOSIZIONI PENALI SULLE POSTE E SU' PROCACCI.

Il Real decreto de' 26 Marzo 1819 portò l' organizzazione dell' amministrazione generale delle po-

---

(1) Evvi il Real rescritto de' 29 dicembre 1819 comunicato al cacciatore maggiore ed a' Procuratori generali criminali di Napoli, Santamaria e Salerno, così conceppito:

S. M. nel consiglio de' 7 andante ha conferito a' guardiani delle pesche riservate la facoltà di compilare il processo verbale sulle trasgressioni che le riguardano. Inoltre ha ordinato che questo processo verbale debba essere nelle forme e negli effetti uniforme a quelli che i guardaboschi debbono compilare per le trasgressioni forestali.

» Nel Real Nome comunico alle SS. LL. questa Sovrana determinazione per l' adempimento - Il Marchese Tommasi. »

(2) L' art. 147 è del tenore seguente:

» Sino a nuova disposizione saranno osservati pe' mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti. »

ste e de' procacci de' dominj di quà del Faro. Un altro decreto della stessa data de' 25 Marzo 1819. fu emanato per regolare il servizio della medesima. Noi, sotto i seguenti due paragrafi, rapporteremo quanto sul proposito concerne la linea penale.

§. I.

Il citato decreto organico de' 25 marzo 1819 stabilisce ciò che segue:

» Art. 6. I comuni dell' interno delle provincie sono serviti da' Cancellieri comunali, per ciò che riguarda la spedizione, e la distribuzione delle lettere (1), secondo il nostro decreto del dì 10 di giugno 1817 (2).

» Art. 52. Nel caso di mancanza di servizio o d' insubordinazione de' corrieri, de' conduttori, de' maestri di posta, de' portieri, de' bollatori, de' serventi, de' postiglioni, de' portalettere, e de' vetturali

---

(1) Questa disposizione ha rapporto coll' art. 251 delle leggi penali, ove per la punizione del reato di soppressione e di apertura di lettera o plichi affidati alla posta, si contemplano gli uffiziali, gl' impiegati od altri incaricati dell' amministrazione delle poste.

(2) Il citato decreto de' 10 giugno 1817 provvede per mezzo de' cancellieri comunali alla distribuzione delle lettere ne' luoghi ove non trovasi un' officina di posta.

de' procacci, il Direttore generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della polizia, o di altre autorità competenti fino a tre giorni; ma oltre a tal tempo ne dovrà dar parte al ministro delle finanze (1).

§. II.

L'altro decreto poi de' 24 Marzo 1819, circa il servizio dell'amministrazione generale delle poste e de' procacci contiene le seguenti disposizioni:

---

(1) Nel citato decreto organico dell' amministrazione generale delle poste e de' procacci de' domi-nj di quà del Faro, della stessa data de' 25 marzo 1819, è spiegato qual sia la *cassa di multe e vacanza* coll' art. 50 così concepito:

» Presso l' amministrazione generale delle poste sarà stabilita una *madre fede* sotto il titolo di *multe e vacanza.* Saranno versate in essa le somme che verranno ritenute in conseguenza degli art. 43, 44 e 45 (cioè dagl'impiegati mancanti, ed in congedo, o sottoposti a misure disciplinarj): ed il Direttore generale potrà disporre, sia per compensare gl' impiegati i quali avran supplito il servizio degl' individui assenti o multati, sia per gratificar coloro che egli crederà meritevoli. Il Ministro delle finanze per motivi convincenti potrà disporre de' gradi di tali ritenute. »

» Art. 9. Sarà vietato a' vetturini, a' marinari, a' corrieri periodici a cavallo o a piedi, di trasportar lettere raccolte da più persone, o che a più persone sieno dirette.

» 10. Non cadono nella proibizione 1. i corrieri espressi che un privato potrà spedire con iscritture e lettere particolari; 2. i vetturini, i marinari, i corrieri, ancorchè periodici, per le sole lettere di avviso che possono recare per gli oggetti che trasportano; 3. le scritture di peso maggiore di tre libre.

» 11. I contravventori saranno puniti con un' ammenda non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti in benefizio dell' amministrazione generale delle poste, da applicarsi alla *cassa di multe e vacanza* (1).

» 12. I direttori e gl' impiegati di poste nelle provincie, quando ne avranno ricevuto l' ordine dall' amministrazione generale delle poste, dagl' Intendenti, o Sotto-intendenti come delegati della mede-

---

(1) Con altro Real decreto de' 18 maggio 1824 fu proveduto alla organizzazione del personale dell' amministrazione generale, di cui è parola; fu fissato il numero degl' impiegati necessarj al servizio; e furono stabiliti i soldi corrispondenti.

sima amministrazione generale, potranno sorprendere i corrieri, i vetturini o i marinari per far costare la contravvenzione. Essi non potranno devenire alla sorpresa senza l' intervento del Giudice Regio del circondario o degli agenti di polizia, o del Sindaco del comune, i quali adopreranno la forza, ove la crederanno necessaria.

» In Napoli le sorprese potranno esser fatte, in veduta degli ordini del Direttor generale, da un impiegato principale coll' intervento degli agenti di polizia.

» 13. I processi verbali che saranno fatti nel momento della sorpresa, saranno inviati al Regio Giudice del circondario, per procedersi alla pronunzia della penale stabilita nell' art. 11. Le lettere sorprese saranno rimesse all' amministrazione generale delle poste per essere inviate al destino colla tassa corrispondente alla tariffa.

» 39. È vietato agli affittatori de' cavalli di stabilire rilievi fissi o impostatura straordinaria, per cambiare i cavalli nel cammino in danno de' maestri di posta.

» 40. I contravventori saranno puniti con una multa non maggiore di ducati venti in beneficio dell' amministrazione delle poste, indipendentemente dal pagamento delle corse, al quale han dritto i maestri di posta.

» 41. Le multe in caso di simili contravvenzioni saranno pronunziate da'Regj Giudici di circondario, ed applicate alla *cassa di multe e vacanze* (1).

FINE.

(1) Il decreto de' 29 novembre 1810 conteneva de' divieti sul servizio delle poste, consimili a quelli sopra espressi: puniva i contravventori con un' ammenda di ducati venti a benefizio dell' amministrazione generale; ed in caso d' insolvibilità verificata, cambiava la multa in una detenzione pel tempo non minore di quindici giorni e non maggiore di due mesi: detenzione che era doppia oltre la privazione dall' impiego pe' corrieri, postgilioni, pedoni e marinai addetti al servizio della posta, che avessero portate delle lettere fuori delle valige.